SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 luglio 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Ministero dell'interno

Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 luglio 2022, n. **99**.

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I
PRINCÌPI

Art. 1.

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore

1. Nel rispetto delle competenze regionali e degli enti locali nonché dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge istituisce il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, di cui sono parte integrante gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), al fine di promuovere l'occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un'economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.

2. Possono accedere ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS *Academy*, sulla base della programmazione regionale, i giovani e gli adulti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 15, commi 5 e 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore conseguito all'esito dei corsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di almeno 800 ore.

Capo II
MISSIONE E CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI ITS *ACADEMY*

Art. 2.

Missione degli ITS Academy

1. Nel quadro del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, gli ITS *Academy* hanno il compito prioritario di potenziare e ampliare la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, allo scopo di contribuire in modo sistematico a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, colmando progressivamente la mancata corrispondenza tra la domanda e l'offerta di lavoro, che condiziona lo sviluppo delle imprese, soprattutto piccole e medie, e di assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione alle aree tecnologiche considerate strategiche nell'ambito delle politiche di sviluppo industriale e tecnologico e di riconversione ecologica. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo, gli ITS *Academy* hanno il compito di sostenere la diffusione della cultura scientifica e tecnologica, l'orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e l'informazione delle loro famiglie, l'aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto attiene alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, la formazione continua dei lavoratori tecnici altamente specializzati, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, e il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese.

2. Costituisce priorità strategica degli ITS *Academy* la formazione professionalizzante di tecnici superiori per soddisfare i fabbisogni formativi in relazione alla transizione digitale, anche ai fini dell'espansione dei servizi digitali negli ambiti dell'identità, dell'autenticazione, della sanità e della giustizia, all'innovazione, alla competitività e alla cultura, alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica nonché alle infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Art. 3.

Identità degli ITS Academy

1. Ciascun ITS *Academy* si caratterizza per il riferimento a una specifica area tecnologica tra quelle individuate con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto di cui al primo periodo, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS *Academy* operanti nella medesima area; eventuali deroghe possono essere stabilite d'intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

2. In relazione ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo sono definiti:

a) le figure professionali nazionali di riferimento, in relazione a ciascuna area tecnologica e agli eventuali ambiti in cui essa si articola a livello nazionale. In sede di programmazione dell'offerta formativa delle singole regioni le figure professionali possono essere ulteriormente articolate in profili;

b) gli *standard* minimi delle competenze tecnologiche e tecnico-professionali in relazione a ciascuna figura professionale e agli eventuali profili in cui essa si articola;

c) i diplomi che sono rilasciati a conclusione dei percorsi formativi.

3. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, primo periodo, ciascun ITS *Academy* è caratterizzato dal riferimento a una delle aree tecnologiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

4. Nell'individuazione delle specifiche aree tecnologiche e degli eventuali ambiti in cui esse si articolano, il decreto di cui al comma 1 tiene conto delle principali sfide attuali e linee di sviluppo economico, con particolare attenzione a quelle riguardanti: la transizione ecologica, compresi i trasporti, la mobilità e la logistica; la transizione digitale; le nuove tecnologie per il *made in Italy*, compreso l'alto artigianato artistico; le nuove tecnologie della vita; i servizi alle imprese e agli enti senza fine di lucro; le tecnologie per i beni e le attività artistiche e culturali e per il turismo; le tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei dati; l'edilizia.

5. Gli ITS *Academy* possono fare riferimento anche a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al comma 3, a condizione che nelle medesime aree non operino altri ITS *Academy* situati nella medesima regione. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri sulla base dei quali, in sede di accreditamento, previa intesa fra il Ministero dell'istruzione e la regione interessata, è possibile autorizzare un ITS *Academy* a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga alla condizione prevista al primo periodo.

Art. 4.

Regime giuridico degli ITS Academy

1. Gli ITS *Academy* si costituiscono come fondazioni ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, secondo il modello della fondazione di partecipazione, quale *standard* organizzativo nazionale della struttura. Ciascuna fondazione ITS *Academy* acquista la personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia nella quale ha sede.

2. I soggetti fondatori delle fondazioni ITS *Academy*, quale *standard* organizzativo minimo, sono i seguenti:

a) almeno un istituto di scuola secondaria di secondo grado, statale o paritaria, ubicato nella provincia ove ha sede la fondazione, la cui offerta formativa sia coerente con l'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*;

b) una struttura formativa accreditata dalla regione, situata anche in una provincia diversa da quella ove ha sede la fondazione;

c) una o più imprese, gruppi, consorzi e reti di imprese del settore produttivo che utilizzano in modo prevalente le tecnologie che caratterizzano l'ITS *Academy* in relazione alle aree tecnologiche individuate dal decreto del Ministro dell'istruzione di cui all'articolo 3, comma 1;

d) un'università, o un'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, o un dipartimento universitario o un altro organismo appartenente al sistema universitario della ricerca scientifica e tecnologica ovvero un ente di ricerca, pubblico o privato, o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, o un ente pubblico di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, operanti nell'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*.

3. Ciascuna fondazione ITS *Academy* stabilisce, nel proprio statuto, i requisiti di partecipazione, le modalità di verifica dei medesimi requisiti, con particolare riferimento al possesso di documentata esperienza nel campo dell'innovazione di cui al comma 4, la procedura di ammissione, i limiti e la natura dei rapporti tra i partecipanti nonché i diritti e gli obblighi ad essi connessi e le eventuali incompatibilità. Lo statuto è redatto sulla base dello schema definito a livello nazionale con le linee guida emanate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. La conformità dello statuto allo schema di cui al presente comma costituisce *standard* minimo di organizzazione per assicurare il funzionamento degli ITS *Academy*, in tutto il territorio nazionale, secondo criteri generali che rispondono alle norme vigenti e agli obiettivi della presente legge.

4. I soggetti fondatori di cui al comma 2 che partecipano alla costituzione delle fondazioni ITS *Academy* devono possedere una documentata esperienza nel campo dell'innovazione, acquisita soprattutto con la partecipazione a progetti nazionali e internazionali di formazione, ricerca e sviluppo. Possono divenire fondatori soltanto le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti e le agenzie che contribuiscono al fondo di dotazione o al fondo di gestione della fondazione secondo i criteri e nelle forme determinati nello statuto. Alla fondazione ITS *Academy* possono partecipare anche soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.

5. Tutti i soggetti fondatori contribuiscono alla costituzione del patrimonio della fondazione ITS *Academy*, anche attraverso risorse strutturali e strumentali. Le fon-

dazioni ITS *Academy* sono amministrate e svolgono la loro attività in conformità a quanto previsto nello statuto. Il patrimonio della fondazione ITS *Academy* è composto:
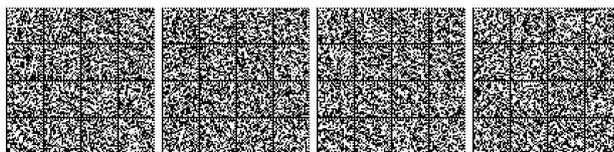
a) dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti, in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento dei compiti istituzionali, effettuati dai fondatori all'atto della costituzione e dai partecipanti;

b) dai beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla fondazione;

c) dalle donazioni, dai lasciti, dai legati e dagli altri atti di liberalità disposti da enti o da persone fisiche con espressa destinazione all'incremento del patrimonio;

d) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

6. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle fondazioni ITS *Academy* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, incluse quelle disposte ai sensi del comma 5, lettera *c)*, spetta un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle erogazioni effettuate. Qualora l'erogazione sia effettuata in favore di fondazioni ITS *Academy* operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il credito d'imposta di cui al primo periodo è pari al 60 per cento delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è effettuata l'elargizione, ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato può essere fruito nei periodi d'imposta successivi. Il credito d'imposta di cui al presente comma non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è cumulabile con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le fondazioni ITS *Academy*, al netto delle elargizioni di cui al comma 5, lettera *c)*, sono tenute a destinare le risorse di cui al presente comma con priorità al sostegno del diritto allo studio, incluse le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *a)*, nonché alla contribuzione per le locazioni di immobili abitativi agli studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove sono ubicati gli immobili locati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 12, pari a 0,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

7. Sono organi minimi necessari della fondazione ITS *Academy*:

a) il presidente, che ne è il legale rappresentante e che è, di norma, espressione delle imprese fondatrici e partecipanti aderenti alla fondazione;

b) il consiglio di amministrazione, costituito da un numero minimo di cinque membri, compreso il presidente;

c) l'assemblea dei partecipanti;

d) il comitato tecnico-scientifico, con compiti di consulenza per la programmazione, la realizzazione, il monitoraggio, la valutazione e il periodico aggiornamento dell'offerta formativa e per le altre attività realizzate dall'ITS *Academy*;

e) il revisore dei conti.

8. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale la fondazione ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione con i poteri previsti dal capo II del titolo II del libro I del codice civile e, in particolare, dagli articoli 23, quarto comma, 25, 26, 27 e 28.

9. Ai percorsi formativi delle fondazioni ITS *Academy*, di cui all'articolo 5, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, con riferimento al riscatto degli anni di studio ai fini pensionistici, nonché le agevolazioni fiscali ivi previste e, in particolare, quelle in materia di deducibilità delle rette versate e dei contributi erogati. Alle medesime fondazioni si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di erogazioni liberali in favore delle scuole del sistema nazionale di istruzione.

10. I diplomi di quinto e di sesto livello EQF di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, costituiscono titolo per l'accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono stabiliti la tabella di corrispondenza dei titoli e i crediti riconoscibili.

11. Le fondazioni ITS *Academy* possono essere destinatarie delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

12. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo.

Art. 5.

Standard *minimi dei percorsi formativi*

1. I percorsi formativi degli ITS *Academy* si articolano in semestri e sono strutturati come segue:

a) percorsi formativi di quinto livello EQF, che hanno la durata di quattro semestri, con almeno 1.800 ore di formazione, corrispondenti al quinto livello del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017;
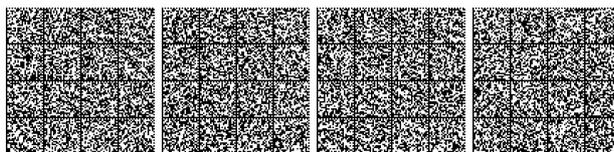
b) percorsi formativi di sesto livello EQF, che hanno la durata di sei semestri, con almeno 3.000 ore di formazione, corrispondenti al sesto livello del citato Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. I nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF possono essere attivati esclusivamente per figure professionali che richiedano un elevato numero di ore di tirocinio, incompatibile con l'articolazione biennale del percorso formativo, e che presentino specifiche esigenze, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. A conclusione dei percorsi formativi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo, coloro che li hanno seguiti con profitto conseguono, previa verifica e valutazione finali a norma dell'articolo 6, rispettivamente, il diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate. I modelli di diploma sono adottati con il decreto di cui all'articolo 6, comma 2, sulla base delle indicazioni generali per la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* previste dal medesimo articolo 6. I diplomi di cui al primo periodo sono rilasciati, secondo le modalità indicate dal medesimo decreto, dal Ministero dell'istruzione, che vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono validi su tutto il territorio nazionale e costituiscono titolo valido per l'accesso ai pubblici concorsi.

3. I percorsi formativi di cui al comma 1 hanno le seguenti caratteristiche, che costituiscono *standard* minimi:

a) si riferiscono alle aree tecnologiche e alle figure professionali di riferimento, di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, al fine di raggiungere, a livello nazionale, omogenei livelli qualitativi e di utilizzabilità delle competenze acquisite all'esito del percorso formativo, anche nell'ambito dell'Unione europea;

b) sono progettati e organizzati allo scopo di assicurare un'offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità, per consentire la realizzazione di un'offerta formativa personalizzata per giovani e adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi e dei crediti di esperienza già acquisiti, anche ai fini della determinazione della durata del percorso individuale;

c) facilitano anche la partecipazione degli adulti occupati.

4. I percorsi formativi di cui al comma 1 sono strutturati secondo i seguenti criteri, che costituiscono *standard* organizzativi minimi:

a) ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. L'attività formativa è svolta per almeno il 60 per cento del monte orario complessivo dai docenti provenienti dal mondo del lavoro, di cui al comma 5. Gli *stage* aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 35 per cento della durata del monte orario complessivo, possono essere svolti anche all'estero e sono adeguatamente sostenuti da borse di studio;

b) le scansioni temporali dei percorsi formativi sono definite tenendo conto di quelle dell'anno accademico; per i lavoratori occupati, il monte orario complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento dei percorsi medesimi;

c) i curricoli dei percorsi formativi fanno riferimento a competenze generali, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, determinati in relazione agli indicatori dell'Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;

d) i percorsi formativi sono strutturati in moduli, intesi come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità e identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;

e) i percorsi formativi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza, del conseguimento di crediti formativi riconoscibili ai sensi dell'articolo 6, del conseguimento delle certificazioni intermedie e finali e dell'inserimento professionale;

f) la conduzione scientifica di ciascun percorso formativo è affidata a un coordinatore tecnico-scientifico o a un comitato di progetto; il coordinatore tecnico-scientifico e i componenti del comitato di progetto devono essere in possesso di un *curriculum* coerente con il percorso.

5. Nei percorsi formativi di cui al comma 1 prestano la loro opera docenti, ricercatori ed esperti reclutati dalla fondazione ITS *Academy*, con contratto a norma dell'articolo 2222 del codice civile, almeno per il 50 per cento tra soggetti provenienti dal mondo del lavoro, compresi gli enti di ricerca privati, e aventi una specifica esperienza professionale, maturata per almeno tre anni, in settori produttivi correlabili all'area tecnologica di riferimento dell'ITS *Academy*, nonché tra esperti che operano nei settori dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore. Il coinvolgimento dei docenti delle istituzioni scolastiche avviene a condizione che esso sia compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio, nonché con l'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente, e che non comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

Verifica e valutazione finali e certificazione dei percorsi formativi e dei relativi crediti

1. Ai fini del rilascio dei diplomi di cui all'articolo 5, comma 2, i percorsi si concludono con verifiche finali delle competenze acquisite, condotte da commissioni di esame costituite in modo da assicurare la presenza di rappresentanti della scuola, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della formazione professionale e di esperti del mondo del lavoro, dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca scientifica e tecnologica.
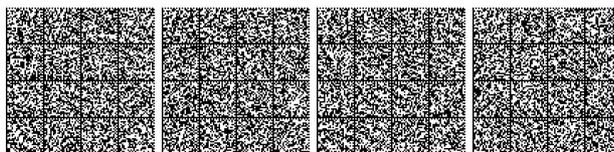
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione delle commissioni di esame di cui al comma 1 del presente articolo, i compensi spettanti al presidente e ai componenti delle stesse, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, nonché le indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno frequentato con profitto i percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, e per la relativa certificazione, che è conformata in modo da facilitare la riconoscibilità, in ambito nazionale e dell'Unione europea, dei titoli conseguiti a conclusione dei percorsi formativi medesimi.

3. Alla costituzione e al funzionamento delle commissioni di cui al comma 2 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi spettanti al presidente e ai componenti delle commissioni sono definiti in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 maggio 2007 e alla relativa tabella.

4. Nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi formativi realizzati dagli ITS *Academy* è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l'integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello terziario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.

5. Per «credito formativo» acquisito nei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, si intende l'insieme di competenze, costituenti esito del percorso formativo, che possono essere riconosciute nell'ambito di un percorso ulteriore di istruzione, formazione e lavoro. Al riconoscimento del credito formativo acquisito provvede l'istituzione cui accede l'interessato, tenendo conto delle caratteristiche del nuovo percorso.

6. Il riconoscimento dei crediti formativi opera:

a) al momento dell'accesso ai percorsi;

b) all'interno dei percorsi, allo scopo di abbreviarli e di facilitare eventuali passaggi verso altri percorsi realizzati nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, comma 1;

c) all'esterno dei percorsi, al fine di facilitare il riconoscimento, totale o parziale, delle competenze acquisite da parte del mondo del lavoro, delle università e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica nella loro autonomia e di altri sistemi formativi.

7. Gli ITS *Academy* sono autorizzati a svolgere le attività di intermediazione di manodopera ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili, nei relativi siti *internet* istituzionali, i *curricula* dei propri studenti dalla data di immatricolazione almeno fino al dodicesimo mese successivo alla data del conseguimento del diploma.

Art. 7.

Standard *minimi per l'accreditamento degli ITS* Academy

1. I requisiti e gli *standard* minimi per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy* quale condizione per l'accesso al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore nonché i presupposti e le modalità per la revoca dell'accreditamento sono stabiliti a livello nazionale, sulla base della presente legge. Le regioni, nell'ambito dei rispettivi sistemi di accreditamento e programmazione, recepiscono i requisiti e gli *standard* minimi, stabilendo eventuali criteri aggiuntivi, e definiscono le procedure per il riconoscimento e l'accreditamento.

2. I requisiti, gli *standard* minimi nonché i presupposti e le modalità di revoca di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Qualora, per tre anni consecutivi, un ITS *Academy* riceva, nell'ambito del sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 13, un giudizio negativo riferito almeno al 50 per cento dei corsi valutati nelle rispettive annualità del triennio precedente, è disposta la revoca dell'accreditamento rilasciato ai sensi del comma 1. Alla revoca consegue la perdita dell'abilitazione al rilascio dei diplomi e della possibilità di accedere al sistema di finanziamento di cui al capo III.

5. Nel caso di revoca dell'accreditamento, a garanzia del completamento dei percorsi formativi da parte degli studenti a cui manchino non più di due semestri alla conclusione del percorso, le attività formative, ove possibile, proseguono sino alla loro conclusione.

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali cui si conformano le regioni nell'accreditamento degli ITS *Academy*. Fino all'adozione, da parte delle regioni, di una propria disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli ITS *Academy*, nonché per la sua revoca, ai sensi del comma 1, l'accreditamento degli ITS *Academy* e la sua eventuale revoca sono effettuati dal Ministero dell'istruzione sulla base dei requisiti e degli *standard* minimi, dei presupposti e delle modalità definiti con il decreto di cui al comma 2.

7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
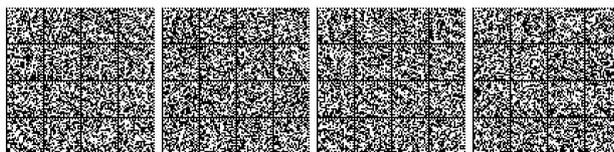
Art. 8.

Raccordi tra il sistema universitario, gli ITS Academy *e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica*

1. Gli ITS *Academy* e le istituzioni universitarie, nella loro autonomia, rendono organici i loro raccordi attraverso i patti federativi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, allo scopo di realizzare percorsi flessibili e modulari per il conseguimento, anche in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca, di lauree a orientamento professionale, per incrementare le opportunità di formazione e ulteriore qualificazione professionalizzante dei giovani, a livello terziario, ai fini di una rapida transizione nel mondo del lavoro. I patti federativi possono prevedere, nel confronto con le parti sociali più rappresentative, la promozione e la realizzazione di percorsi per l'innalzamento e la specializzazione delle competenze dei lavoratori, anche licenziati e collocati in cassa integrazione guadagni per effetto di crisi aziendali e di riconversioni produttive, che possono costituire credito formativo per l'eventuale conseguimento di lauree a orientamento professionale, allo scopo di facilitarne il reinserimento in occupazioni qualificate.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

a) i criteri generali e gli *standard* di organizzazione per la condivisione, tra le fondazioni ITS *Academy*, le istituzioni universitarie interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie occorrenti;

b) i criteri generali e le modalità per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, e i percorsi di laurea a orientamento professionale, e viceversa, con il relativo reciproco riconoscimento dei percorsi formativi e dei crediti universitari formativi;

c) i criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, come crediti formativi validi ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonché come crediti formativi validi ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163;

d) le modalità per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati degli ITS *Academy* a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'articolo 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in percorsi di laurea; le tabelle nazionali di corrispondenza sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le corrispondenze sono individuate in relazione a ciascuna delle figure professionali nazionali di riferimento degli ITS *Academy* di cui all'articolo 3, comma 2, e i crediti formativi sono resi riconoscibili sulla base dei criteri generali definiti dall'articolo 6.

3. Il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 2 è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato.

4. Ai comitati regionali di coordinamento previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché delle fondazioni ITS *Academy* aventi sede nella regione.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.

Misure nazionali di sistema per l'orientamento

1. Gli ITS *Academy* sono costituiti sul territorio nel rispetto delle competenze esclusive delle regioni in materia di programmazione dell'offerta formativa e secondo criteri che assicurano il coinvolgimento delle parti sociali.

2. Il Ministero dell'istruzione promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la costituzione di « Reti di coordinamento di settore e territoriali » per lo scambio di buone pratiche, la condivisione di laboratori e la promozione di gemellaggi tra fondazioni ITS *Academy* di regioni diverse. Le reti di coordinamento si riuniscono almeno due volte l'anno e sono coordinate da un rappresentante del Ministero dell'istruzione.

3. Per favorire lo sviluppo del complessivo Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, il Comitato nazionale ITS *Academy* di cui all'articolo 10 individua, nei limiti delle risorse del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 11, linee di azione nazionali al fine di promuovere:

a) attività di orientamento a partire dalla scuola secondaria di primo grado, favorendo l'equilibrio di genere nelle iscrizioni agli ITS *Academy*;

b) programmi pluriennali comprendenti percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e altre iniziative di orientamento, anche nella forma di percorsi esperienziali, destinate agli studenti degli istituti di scuola secondaria di secondo grado, compresi i licei, e iniziative di informazione alle famiglie sulla missione e sull'offerta formativa professionale degli ITS *Academy*, di cui al

presente capo. Tali programmi sono volti a far conoscere anche i percorsi professionalizzanti in regime di apprendistato di alta formazione e ricerca per una rapida transizione nel mondo del lavoro;

c) programmi per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica anche al fine di sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in coerenza con i parametri europei.

Capo III

COMITATO NAZIONALE ITS *ACADEMY* E SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Art. 10.

Comitato nazionale ITS Academy

1. È istituito, presso il Ministero dell'istruzione, il Comitato nazionale ITS *Academy* per l'istruzione tecnologica superiore, con compiti di consulenza e proposta, nonché di consultazione delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni datoriali e sindacali, degli studenti e delle fondazioni ITS *Academy* al fine di raccogliere elementi sui nuovi fabbisogni di figure professionali di tecnici superiori nel mercato del lavoro.

2. Il Comitato nazionale ITS *Academy* propone in particolare:

a) le linee generali di indirizzo dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni;

b) le direttrici per il consolidamento, il potenziamento e lo sviluppo dell'offerta formativa e del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, soprattutto ai fini del riequilibrio dell'offerta formativa professionalizzante sul territorio e della promozione di una maggiore inclusione di genere;

c) l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, delle aree tecnologiche e delle figure professionali per ciascuna area, nonché le linee di sviluppo dell'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro per la diffusione della cultura tecnico-scientifica;

d) la promozione di percorsi formativi degli ITS *Academy* in specifici ambiti territoriali o in ulteriori ambiti tecnologici e strategici, al fine di garantire un'omogenea presenza su tutto il territorio nazionale;

e) criteri e modalità per la costituzione delle Reti di coordinamento di settore e territoriali di cui all'articolo 9, comma 2, nonché per la promozione di forme di raccordo tra ITS *Academy* e reti di innovazione a livello territoriale;

f) programmi per la costituzione e lo sviluppo, d'intesa con le regioni interessate, di *campus* multiregionali in relazione a ciascuna area tecnologica di cui all'articolo 3, comma 1, e di *campus* multisettoriali tra ITS *Academy* di aree tecnologiche e ambiti diversi.

3. Con appositi decreti del Ministro dell'istruzione adottati ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono definiti i provvedimenti negli ambiti di cui al comma 2 del presente articolo e di cui all'articolo 9, comma 3, tenendo conto delle proposte del Comitato nazionale ITS *Academy*.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il Comitato nazionale ITS *Academy* è composto da dodici membri indicati: uno dal Ministero dell'istruzione, con funzioni di presidente, uno dal Ministero dello sviluppo economico, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dal Ministero del turismo, uno dal Ministero della cultura, uno dal Ministero della salute, uno dal Ministero dell'università e della ricerca, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, uno dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, uno dal Ministero della transizione ecologica e uno dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

5. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* partecipano, secondo criteri e modalità definiti con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al comma 8, rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

6. Ai lavori del Comitato nazionale ITS *Academy* possono partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti degli ITS *Academy*.

7. Il Comitato nazionale ITS *Academy* si avvale della consulenza tecnica dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

8. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, sono stabilite le modalità per la costituzione e il funzionamento del Comitato nazionale ITS *Academy*. Per la partecipazione alle attività del Comitato nazionale ITS *Academy* non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni pubbliche interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

Sistema di finanziamento

1. Allo scopo di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1 e di riequilibrare la relativa offerta formativa a livello territoriale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia prioritariamente:

a) la realizzazione dei percorsi negli ITS *Academy* accreditati di cui al capo II al fine di incrementarne significativamente l'offerta formativa in tutto il territorio nazionale, per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2. A questo fine, il Fondo finanzia anche interventi per dotare gli ITS *Academy* di nuove sedi e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS *Academy*;
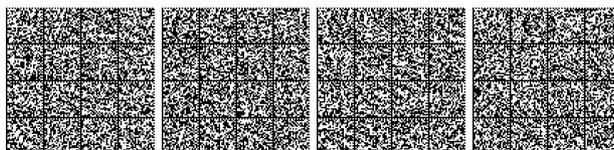
b) le misure nazionali di sistema per l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie, ai sensi dell'articolo 9, comma 3;

c) l'anagrafe degli studenti, la banca dati nazionale e il sistema di monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 12 e 13;

d) le borse di studio di cui all'articolo 5, comma 4, lettera *a)*;

e) le misure adottate sulla base dell'articolo 10, comma 2, lettera *b)*.

3. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 48.355.436 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, una quota del Fondo di cui al medesimo comma 1 è destinata a incrementare lo sviluppo dei percorsi negli ITS *Academy* e le iscrizioni dei giovani ai percorsi formativi di cui all'articolo 5, comma 1, per potenziare l'istruzione terziaria a carattere professionalizzante.

4. Per le misure di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*, è riservata una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo medesimo e per quelle di cui al comma 2, lettera *d)*, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse stesse.

5. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate nell'ambito di un programma triennale definito con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il decreto di cui al primo periodo è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il decreto può essere comunque adottato. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al presente comma è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del numero degli iscritti ai percorsi formativi e tenendo conto del numero di diplomati nel triennio precedente. Le risorse sono assegnate alle regioni, che le riversano alle fondazioni che abbiano ottenuto l'accreditamento ai sensi dell'articolo 7 e siano incluse nei piani territoriali regionali.

7. Le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, a titolo di quota premiale tenendo conto della percentuale dei diplomati e del tasso di occupazione, coerente con il percorso formativo svolto, al termine dell'anno solare successivo a quello di conseguimento del diploma in relazione ai percorsi attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento, nonché dell'attivazione di percorsi di apprendimento duale. Una quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 5 per cento del loro ammontare complessivo, tenendo conto del numero di studentesse iscritte e di quelle diplomate. Un'ulteriore quota delle risorse premiali di cui al primo periodo è assegnata, fino al 10 per cento del loro ammontare complessivo, per la promozione e il sostegno dei *campus* multiregionali e multisettoriali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera *f)*, e di forme di coordinamento e collaborazione tra fondazioni.

8. Resta fermo per le regioni l'obbligo di cofinanziamento dei piani triennali di attività degli ITS *Academy* per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. A tal fine le regioni comunicano al Ministero dell'istruzione l'importo del cofinanziamento entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario cui le risorse si riferiscono.

9. Per lo svolgimento della missione di cui all'articolo 2, gli ITS *Academy* possono avvalersi anche di altre risorse conferite da soggetti pubblici e privati.

10. Il prefetto della provincia in cui ha sede legale l'ITS *Academy* esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione e sul corretto utilizzo delle risorse ricevute dalla fondazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 8.

Capo IV

ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI STUDENTI, BANCA DATI NAZIONALE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Art. 12.

Anagrafe nazionale degli studenti e banca dati nazionale

1. L'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS *Academy* di cui al capo II è costituita presso il Ministero dell'istruzione secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

2. Le funzioni e i compiti della banca dati nazionale di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, sono adeguati a quanto previsto dalla presente legge con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nel limite di spesa a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3. Alla copertura dei predetti oneri possono concorrere anche eventuali risorse messe a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla valutazione degli esiti occupazionali dei percorsi di cui al capo II.

Art. 13.

Monitoraggio e valutazione

1. Il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, è realizzato dal Ministero dell'istruzione, anche avvalendosi di enti pubblici di ricerca su cui ha la vigilanza, ed è attuato, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6. Il sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi degli ITS *Academy* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, è realizzato congiuntamente dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca, con la possibilità di avvalersi di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore.

2. Gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi di cui al capo II nonché le modalità per il loro periodico aggiornamento sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6, ovvero, nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, del presente articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 6.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede, per quanto di competenza del Ministero dell'istruzione, a valere sulla dotazione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca in relazione all'avvalimento di enti pubblici vigilati o controllati ovvero riconosciuti a livello nazionale per le attività di valutazione della formazione superiore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

Fase transitoria e attuazione

1. Per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono temporaneamente accreditate:

a) le fondazioni ITS *Academy* già accreditate entro il 31 dicembre 2019;

b) le fondazioni ITS *Academy* accreditate in data successiva a quella di cui alla lettera *a)* ed entro la data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano almeno un percorso attivo con un numero di iscritti non inferiore al 50 per cento della media nazionale degli iscritti ai medesimi percorsi e che dispongano di sedi e laboratori anche in via non esclusiva;

c) le fondazioni ITS *Academy* già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

2. Le fondazioni ITS *Academy* di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, che alla data di entrata in vigore della presente legge fanno già riferimento a più di un'area tecnologica tra quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, o, nelle more dell'adozione di tale decreto, tra quelle di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sono temporaneamente autorizzate a continuare a far riferimento a tali aree per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione adottato ai sensi del comma 6 è disciplinata la fase transitoria, della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto delle diverse categorie di fondazioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1.

4. Il decreto di cui al comma 3 individua deroghe ai criteri di ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 11, commi 5 e 6, e stabilisce criteri che garantiscano la gradualità nell'incremento dal 30 al 35 per cento della quota di monte orario complessivo dedicata agli *stage* aziendali e ai tirocini formativi.

5. Per l'anno 2022, la ripartizione dei finanziamenti agli ITS *Academy* avviene secondo quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015, e dall'articolo 1, commi 465, 466 e 467, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riservando una quota non superiore al 5 per cento delle risorse complessivamente disponibili sul Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compresi il monitoraggio e la valutazione come previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.

6. Salvo quanto diversamente disposto, all'attuazione della presente legge si provvede con uno o più decreti, aventi natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Resta ferma la disciplina del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) istituito dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 15.

Province autonome

1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze attribuite dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
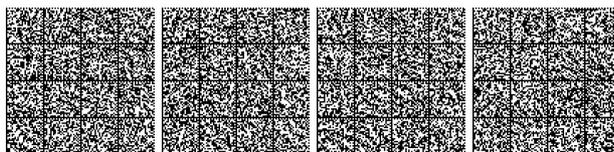
Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 544):

Presentato dalle deputate MARIA STELLA GELMINI e VALENTINA APREA il 19 aprile 2018.

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 26 giugno 2018, con i pareri delle Commissioni I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 27 febbraio 2020; il 4 marzo 2020; il 6 ottobre 2020; il 18 novembre 2020; il 9 e il 24 marzo 2021; il 17, il 22, il 23 e il 24 giugno 2021.

Esaminato in aula il 28 giugno 2021 e approvato, in un testo unificato della commissione, con gli atti C. 2387 (deputato NICCOLÒ INVIDIA), C. 2692 (deputati CARMELA BUCALO e PAOLA FRASSINETTI), C. 2868 (deputato GABRIELE TOCCAFONDI), C. 2946 (deputati ANGELA COLMELLERE e altri) e C. 3014 (deputati SERSE SOVERINI e altri), il 20 luglio 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2333):

Assegnato alla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede redigente, il 28 luglio 2021, con i pareri delle commissioni 1ª (affari costituzionali), 2ª (giustizia), 5ª (bilancio), 6ª (finanze e tesoro), 8ª (lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (industria, commercio, turismo), 11ª (lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (politiche dell'unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª commissione (istruzione pubblica, beni culturali), in sede referente, il 12 ottobre 2021; l'11 e il 13 gennaio 2022; l'8 e il 15 febbraio 2022; il 9 marzo 2022; il 3, il 10, il 17 e il 19 maggio 2022.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 25 maggio 2022.

Camera dei deputati (atto n. 544-2387-2692-2868-2946-3014-B):

Assegnato alla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 30 maggio 2022, con i pareri delle commissioni I (affari costituzionali, della presidenza del consiglio e interni), V (bilancio, tesoro e programmazione), VI (finanze), XI (lavoro pubblico e privato), XII (affari sociali) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla VII commissione (cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 15 e il 29 giugno 2022.

Esaminato in aula il 4 e l'11 luglio 2022 e approvato definitivamente il 12 luglio 2022.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'art. 15, commi 5 e 6 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante: «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53», pubblicato nella Gazz. Uff. 4 novembre 2005, n. 257, S.O.:

«5. I titoli e le qualifiche rilasciati a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale rispondenti ai requisiti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'accesso all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, fermo restando il loro valore a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

6. I titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d'intesa con le università e con l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l'esame di Stato secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.»

— Si riporta l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», pubblicata nella Gazz. Uff. 22 maggio 1999, n. 118, S.O.:

«Art. 69 *(Istruzione e formazione tecnica superiore)*. — 1. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'àmbito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in àmbito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440,
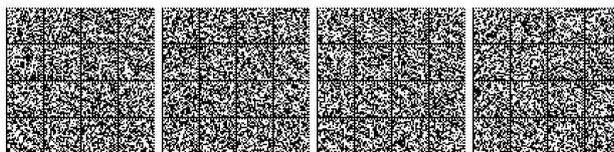
nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in àmbito nazionale.»

Note all'art. 3:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori» è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2008, n. 86.

Note all'art. 4:

— Si riporta l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, pubblicato nella Gazz. Uff. 7 dicembre 2000, n. 286:

«Art. 1 *(Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica)*. — 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

2. La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente. Alla domanda i richiedenti allegano copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda.

3. Ai fini del riconoscimento è necessario che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

4. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata da idonea documentazione allegata alla domanda.

5. Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il prefetto provvede all'iscrizione.

6. Qualora la prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di cui al comma 5, ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

7. Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso dal prefetto, d'ufficio, in caso di ingiustificata inerzia del soggetto abilitato alla presentazione della domanda.

8. Le prefetture istituiscono il registro di cui al comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Le prefetture e le regioni provvedono, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ad attivare collegamenti telematici per lo scambio dei dati e delle informazioni.

10. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentito il Ministro dell'interno, sono determinati i casi in cui il riconoscimento delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali è subordinato al preventivo parere della stessa amministrazione, da esprimersi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta del prefetto. In mancanza del parere il prefetto procede ai sensi dei commi 5 e 6.»

— Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante: «Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3», pubblicato nella Gazz. Uff. 27 ottobre 2003, n. 250:

«Art. 1 *(Natura e finalità)*. — 1. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale dotati di autonomia e personalità giuridica che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità o svolgono altre attività aventi i caratteri di eccellenza di cui all'art. 13, comma 3, lettera *d)*.

2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni competono le funzioni legislative e regolamentari connesse alle attività di assistenza e di ricerca svolte dagli Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'àmbito dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in materia di ricerca biomedica e tutela della salute.»

— Si riporta l'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante: «Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124», pubblicato nella Gazz. Uff. 25 novembre 2016, n. 276:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il presente decreto si applica a tutti gli Enti Pubblici di Ricerca, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono i seguenti, di seguito denominati Enti:

a) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park;

b) Agenzia Spaziale Italiana - ASI;

c) Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR;

d) Istituto Italiano di Studi Germanici;

e) Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF;

f) Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi" - INDAM;

g) Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - INFN;

h) Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV;

i) Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS;

l) Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica - INRIM;

m) Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche "Enrico Fermi";

n) Stazione Zoologica "Anton Dohrn";

o) Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - INVALSI;

p) Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa - INDIRE;

q) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;

r) Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'energia e lo Sviluppo Sostenibile - ENEA;

s) Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori - ISFOL (a decorrere dal 1° dicembre 2016 denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP);

t) Istituto Nazionale di Statistica - ISTAT;

u) Istituto Superiore di Sanità - ISS;

v) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA, ferme restando le disposizioni di cui alla legge 28 giugno 2016 n. 132.

2. Per quanto non previsto dal presente decreto restano salve le disposizioni speciali relative ai singoli Enti.

2-*bis*. Per l'utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. Restano acquisite all'erario le somme già corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni già effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti.»

— Si riportano gli articoli 17 e 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
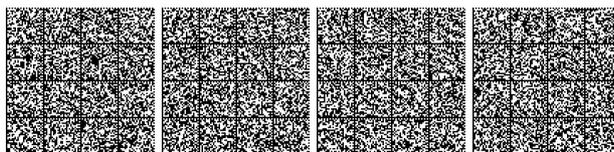
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»., pubblicato nella Gazz. Uff 28 luglio 1997, n. 174:

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato Art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione (22);

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'Art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-*bis*) all'imposta prevista dall'art. 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'Art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'Art. 20;

h-*bis*) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'Art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-*ter*) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-*quater*) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche;

h-*quinquies*) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell'incremento all'addizionale comunale debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'art. 6-*quater* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni;

h-*sexies*) alle tasse sulle concessioni governative;

h-*septies*) alle tasse scolastiche.

2-*bis*.

2-*ter*. Qualora il credito di imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili ai sensi del presente articolo, il modello F24 è scartato. La progressiva attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è fissata con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono altresì indicate le modalità con le quali lo scarto è comunicato al soggetto interessato.

2-*quater*. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di cessazione della partita IVA, ai sensi dell'art. 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione opera a prescindere dalla tipologia e dall'importo dei crediti, anche qualora questi ultimi non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita IVA oggetto del provvedimento, e rimane in vigore fino a quando la partita IVA risulti cessata.

2-*quinquies*. In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i contribuenti a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 35, comma 15-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è esclusa la facoltà di avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti IVA, ai sensi del comma 1 del presente articolo; detta esclusione rimane in vigore fino a quando non siano rimosse le irregolarità che hanno generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

2-*sexies*. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2-*quater* e 2-*quinquies*, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta.»

«Art. 23 *(Pagamento con mezzi diversi dal contante)*. — 1. I contribuenti possono mettere a disposizione delle banche convenzionate ai sensi del comma 2 le somme oggetto della delega anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento. Se gli assegni risultano scoperti o comunque non pagabili, il conferimento della delega si considera non effettuato e il versamento omesso.

2. Le modalità di esecuzione dei pagamenti mediante i sistemi di cui al comma 1 sono stabilite con convenzione approvata con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.»

— Si riporta l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all' art. 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio 2010.»

— Si riporta l'art. 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.:

«Art. 34 *(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.

2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre 2000 non possono essere revocate.

3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"h-*bis*) le ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
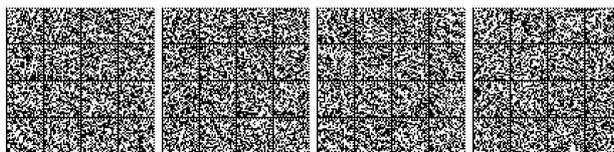
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non è stata già constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.

5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di decadenza di quarantotto mesi".

6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di quarantotto mesi".»

— La legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante: «Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» è pubblicata nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298.

— Si riportano gli articoli 23, 25, 26, 27 e 28 del codice civile:

«Art. 23 *(Annullamento e sospensione delle deliberazioni)*. — Le deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto [c.c. 16] possono essere annullate, su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del pubblico ministero.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Il presidente del tribunale o il giudice istruttore, sentiti gli amministratori dell'associazione, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. Il decreto di sospensione deve essere motivato ed è notificato agli amministratori.

L'esecuzione delle deliberazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume può essere sospesa anche dall'autorità governativa.»

«Art. 25 *(Controllo sull'amministrazione delle fondazioni)*. — L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni [c.c. 16] ; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [preleggi 31] ; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.

L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.

Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.»

«Art. 26 *(Coordinamento di attività e unificazione di amministrazione)*. — L'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione della loro amministrazione, rispettando, per quanto è possibile, la volontà del fondatore.»

«Art. 27 *(Estinzione della persona giuridica)*. — Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.

Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare.»

«Art. 28 *(Trasformazione delle fondazioni)*. — Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore.

La trasformazione non è ammessa quando i fatti che vi darebbero luogo sono considerati nell'atto di fondazione come causa di estinzione della persona giuridica e di devoluzione dei beni a terze persone.

Le disposizioni del primo comma di questo articolo e dell'art. 26 non si applicano alle fondazioni destinate a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate.»

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici», è pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 1997, n. 148.

— Si riportano gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 2012, n. 147, S.O.:

«Art. 60 *(Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento)*. — 1. Al fine di garantire la competitività della ricerca, per far fronte alle sfide globali della società, il presente capo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in favore dei settori della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, definisce gli interventi di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano.

2. Per «ricerca fondamentale», «ricerca industriale» e «sviluppo sperimentale» si intendono le corrispondenti attività definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea del 2006/C 323/01, recante «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006, n. C/323.

3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, le costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

4. Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

a) interventi di ricerca fondamentale, diretti a sostenere l'avanzamento della conoscenza;

b) interventi di ricerca industriale, estesi a eventuali attività non preponderanti di sviluppo sperimentale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;

c) appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, anche attraverso interventi cofinanziati con pubbliche amministrazioni, in risposta a esigenze di particolare rilevanza sociale (social big challenges);

d) azioni di innovazione sociale (social innovation);

e) interventi integrati di ricerca e sviluppo sperimentale, infrastrutturazione, formazione di capitale umano di alto livello qualitativo, di trasferimento tecnologico e spin off di nuova imprenditorialità innovativa, finalizzati in particolare allo sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;

f) interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari e internazionali;

f-*bis*) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società.

5. Sono strumenti a sostegno degli interventi cui al comma 4:

i contributi a fondo perduto;

il credito agevolato;

il credito di imposta ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

la prestazione di garanzie;

le agevolazioni fiscali cui all'art. 7, commi 1 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale.»

«Art. 61 *(Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST))*. — 1. Le tipologie di intervento di cui all'art. 60, comma 4, sono sostenute con le risorse a valere sul Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) istituito dall'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tale fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica continua a operare anche attraverso l'esistente contabilità speciale esclusivamente per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedano rientri e per gli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione Europea o dalle regioni, ferma restando la gestione ordinaria in bilancio per gli altri interventi.

2. A garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati è trattenuta e accantonata, per ogni intervento, una quota del finanziamento nella misura massima del 10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del Fondo cui al comma 1.»

«Art. 62 *(Modalità di attuazione e procedure di valutazione)*. — 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del programma nazionale della ricerca e della relazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, adotta, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio, per ogni triennio di riferimento del predetto programma, indirizzi in ordine agli obiettivi e alle priorità di intervento e alle attività di cui al presente capo.

2. Con uno o più decreti di natura non regolamentare emanati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità alle procedure automatiche, valutative e negoziali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono definite le spese ammissibili, ivi comprese, con riferimento ai progetti svolti nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali, quelle per la disseminazione dei risultati ottenuti e per il coordinamento generale del progetto, le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni, le modalità della loro concessione ed erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente, delle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa e sulla firma digitale, nonché prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 61 e le condizioni generali di accesso, utilizzo e rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni, l'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 61 e le modalità e i requisiti di accesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ammette al finanziamento gli interventi di ricerca industriale di cui al presente capo, previo parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in apposito elenco del Ministero e individuati di volta in volta dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR), di cui all'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4. Per gli interventi di ricerca industriale di cui all'art. 60, comma 4, lettera *b)*, *e)* e *f)*, l'ammissione al finanziamento è altresì subordinata al parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti in relazione all'investimento proposto.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con onere a carico del Fondo di cui all'art. 61, può avvalersi, per gli adempimenti di cui al comma 4 e per le connesse attività di monitoraggio, di banche, di società finanziarie, di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, di risorse umane specialistiche e di strumenti tecnici adeguati, in conformità all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché di esperti iscritti nell'elenco di cui al comma 3.

6. La valutazione ex ante degli aspetti tecnico-scientifici dei progetti o programmi presentati non è richiesto per i progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali cofinanziati anche dalla stessa a seguito di bandi internazionali di ricerca. I progetti sono ammessi al finanziamento fino alla concorrenza delle risorse disponibili nell'ambito del riparto del Fondo cui all'art. 61.

7. In un'ottica di merito di progetto, il decreto di cui al comma 2 disciplina i casi e le modalità in cui il Ministero può ammettere i progetti e i programmi anche in caso di esito negativo della valutazione di cui al comma 4. A tal fine, il decreto disciplina l'acquisizione di garanzie fideiussorie o assicurative, o altre forme di garanzia rilasciate anche da uno dei soggetti proponenti in forma di avvalimento rispetto agli soggetti proponenti.

8. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione dei progetti e programmi di ricerca di cui al comma 4, per ciascun progetto e programma i partecipanti individuano tra di loro un soggetto capofila. Il soggetto capofila assolve i seguenti compiti:

a) rappresenta i soggetti proponenti nei rapporti con l'amministrazione che concede le agevolazioni, anche ai fini delle forme di garanzia in avvalimento di cui al precedente comma 7;

b) ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse presenta, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, la proposta o progetto di ricerca e le eventuali variazioni degli stessi;

c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti partecipanti, le erogazioni per stato di avanzamento;

d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del programma.

9. Il decreto di cui al comma 2 disciplina altresì i casi di variazioni soggettive e delle attività progettuali, definendone le modalità di valutazione ed eventualmente di approvazione.

10. Le variazioni del progetto senza aumento di spesa approvate in ambito comunitario o internazionale sono automaticamente recepite in ambito nazionale.

11. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca iscrive i progetti approvati e i soggetti fruitori degli interventi di cui al presente capo nell'Anagrafe nazionale della ricerca.»

«Art. 63 *(Disposizioni finali)*. — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 62, comma 2, sono abrogati:

a) l'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a eccezione del comma 5;

b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e successive modificazioni.

2. Il decreto di cui all'art. 62, comma 2, quale nuovo regime di aiuti ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è sottoposto a notifica e approvazione da parte della Commissione europea secondo le vigenti disposizioni.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente capo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione delle disposizioni del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. L'art. 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente:

"Art. 20 *(Valutazione dei progetti di ricerca)*. — 1. I progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari. Una percentuale di almeno il dieci per cento del Fondo è destinata ad interventi in favore di giovani ricercatori di età inferiore a 40 anni. Le attività del presente comma sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.".»

Note all'art. 5:

— La raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (2017/C 189/03), è pubblicata nella Gazz. Uff. dell'Unione europea del 15 giugno 2017.

Note all'art. 6:

— Il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 maggio 2007, reca: «Esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Anno scolastico 2006-2007: determinazione della misura dei compensi ai presidenti e ai commissari d'esame delle commissioni giudicatrici».

— Si riporta l'art. 6, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante: «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»., pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.:

«Art. 6 *(Regimi particolari di autorizzazione)*. — 1. Sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione:

a) gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti all'ultimo anno di corso e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;

b) le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, a condizione che rendano pubblici e gratuitamente accessibili sui relativi siti istituzionali i curricula dei propri studenti dalla data di immatricolazione e fino ad almeno dodici mesi successivi alla data del conseguimento del titolo di studio;»

Note all'art. 8:

— Si riporta l'art. 3, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», pubblicata nella Gazz. Uff. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O.:

Art. 3 *(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)*. — (*omissis*)

2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, nonché all'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'art. 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.»

— Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202:

«Art. 3 *(Intese)*. — 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.

2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata.

4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive.»

— La legge 8 novembre 2021, n. 163, recante: «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», è pubblicata nella Gazz. Uff. 19 novembre 2021, n. 276.

— Si riporta l'art. 3 del decreto del Presidente della repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1998, n. 39:

«Art. 3 *(Comitati regionali di coordinamento)*. — 1. I comitati regionali di coordinamento sono costituiti dai rettori delle università aventi sede nella stessa regione, dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, nonché da un rappresentante degli studenti se nella regione hanno sede fino a due atenei, da due rappresentanti se ivi hanno sede fino a tre atenei e da tre per un numero di atenei nella regione superiore a tre, eletti dalla componente studentesca dei senati accademici e dei consigli di amministrazione delle università della regione, riunita in seduta comune. Nella regione Trentino-Alto Adige si istituiscono due comitati provinciali di coordinamento, ciascuno di essi composto dal presidente della provincia autonoma, o da un suo delegato, dai rettori delle università della provincia e dai rappresentanti degli studenti delle medesime, determinati ai sensi del presente comma.

2. I comitati eleggono nel loro seno il rettore che li presiede ed individuano la sede universitaria ai fini del supporto tecnico e amministrativo.

3. I comitati, oltre alle funzioni di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c)*, provvedono al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio.»

Note all'art. 11:

— Si riporta il comma 875 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato». (Legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 296, S.O.:

«875. Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore. Al Fondo confluiscono quota parte pari a euro 14 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634, confluita nei fondi di cui al comma 601, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di migliorare l'occupabilità dei giovani che hanno concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione. Quota parte pari a euro 14 milioni del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore è destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori.»

Note all'art. 12:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, recante: «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori», è pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2008, n. 86.

Note all'art. 13:

Per i riferimenti del DPCM 25 gennaio 2008 si veda nella nota all'art. 12.

Note all'art. 14:

— Si riportano i commi 465, 466 e 467 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.:

«465. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'art. 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli istituti tecnici superiori coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008.
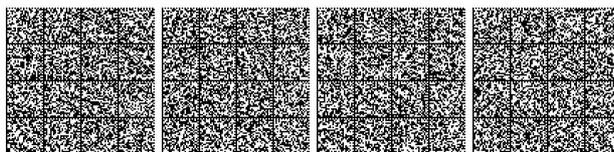
466. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 465, entro il 30 settembre di ciascun anno, direttamente alle regioni, che le riversano agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 5 agosto 2014, come modificato dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015.

467. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli istituti tecnici superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Gli istituti tecnici superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico.»

— Per l'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si veda nelle note all'art. 11.

— Per i riferimenti del DPCM 25 gennaio 2008 si veda nella nota all'art. 12.

— Per l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 8.

— Per l'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, si veda nelle note all'art. 1.

22G00108

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 giugno 2022, n. **100**.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e, in particolare, l'articolo 10, comma 1;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», e, in particolare, l'articolo 7, comma 5;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'articolo 31-*septies*, secondo cui ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento;

Visto l'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;

Visto l'articolo 1, comma 1050, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale prevede che, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma *Next Generation* EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca;

Visto l'articolo 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, il quale prevede che le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il quale è istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale;

Visto l'articolo 7, comma 14, del citato decreto-legge n. 22 del 2021, il quale prevede che entro il 30 giugno 2022, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'articolo 11-*bis*, comma 15, il quale prevede che in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto;

Visto l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che presso il Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato è istituito un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR, che rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in sei uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato;

Visto l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che nello svolgimento delle funzioni ad esso assegnate, il Servizio centrale per il PNRR si raccorda con l'Unità di missione e con gli Ispettorati competenti della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine sono istituiti, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, cinque posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca per le esigenze degli Ispettorati competenti;

Visto l'articolo 7, comma 1, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di *audit* del PNRR;

Visto l'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale l'Unità di missione di cui al citato articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto l'articolo 7, comma 4, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale prevede che per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;

Visto l'articolo 11, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la società Consip S.p.A. un apposito disciplinare per realizzare le finalità indicate al comma 1 del medesimo articolo riguardanti, in particolare, la realizzazione di progettualità per l'evoluzione del Sistema Nazionale di *e-Procurement*;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'articolo 7-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;

Visto l'articolo 7-*bis*, comma 3, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca;

Visto l'articolo 7-*bis*, comma 4, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca;

Visto l'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, il quale prevede che, in considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di *audit* del PNRR, assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 77 del 2021, e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto l'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, che prevede che il raccordo con il semestre europeo in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, che provvede, inoltre, a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica *in itinere* le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituiti presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l'articolo 9, comma 9, ai sensi del quale per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale;

Visto l'articolo 31-*bis*, comma 2, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, il quale prevede che in relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, il quale prevede l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'articolo 21-*bis*, comma 3, il quale prevede che al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto: *a)* 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica, e 20 unità cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei dipartimenti del Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 dell'8 novembre 2021, recante individuazione ed attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto di dover adeguare l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle diposizioni sopra richiamate;

Visto il citato articolo 10 del decreto-legge n. 22 del 2021, che prevede che sugli schemi dei decreti da adottare ai sensi della medesima disposizione il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Informate le organizzazioni sindacali;

Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Riorganizzazione del Ministero

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole «seicentoquattro e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, seicentosei» sono sostituite dalle seguenti: «seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, seicentosessantacinque»;

b) all'articolo 4:

1) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonché per le esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attività istituzionali d'interesse comune.»;

2) il comma 5-*bis* è sostituito dal seguente:

«5-*bis*. I dirigenti generali di cui al comma 4-*bis* per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale del tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di
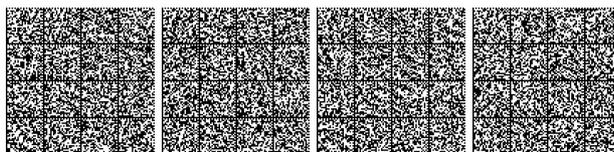
cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro.»;

c) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera *d)*, dopo le parole «analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni» sono inserite le seguenti: «e con le unità preposte all'attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

2) dopo la lettera *f)*, è inserita la seguente: «f-*bis*) analisi economica dei settori produttivi dell'economia italiana nel contesto competitivo globale;»;

d) all'articolo 7:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *l)*, le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;

1.2) dopo la lettera *o)*, è inserita la seguente: «o-*bis*) svolgimento dei compiti di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;»;

2) al comma 4:

2.1) alla lettera i-*bis*), le parole «per i» sono sostituite dalla seguente: «dei»;

2.2) alla lettera *m)*, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

2.3) dopo la lettera *m)*, sono aggiunte le seguenti:

«m-*bis*) Servizio centrale per il PNRR;

m-*ter*) Unità di missione *Next Generation* EU;

m-*quater*) Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa.»;

3) al comma 5:

3.1) la parola «nove» è sostituita dalla seguente: «undici»;

3.2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno per le finalità di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalità di cui all'articolo 31-*bis*, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233»;

4) al comma 6, le parole «coordinamento delle attività dipartimentali in materia di applicazione dei principi di contabilità nazionale elaborati in sede europea e studi sulla regolamentazione emanata dalle autorità statistiche internazionali con riferimento al sistema dei conti nazionali SEC,» sono soppresse;

e) all'articolo 8:

1) al comma 6:

1.1) alla lettera g-*bis*), il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

1.2) dopo la lettera g-*bis*), è aggiunta la seguente:

«g-*ter*) funzione di Autorità di *audit* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera *c)*, punto *ii)*, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.»;

2) al comma 9-*bis*, lettera *g)*, dopo le parole «supporto all'attività normativa» sono inserite le seguenti: «e prelegislativa»;

3) dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«11-*bis*. Il Servizio centrale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento delle fasi di programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle attività di programmazione, attuazione, gestione e controllo del PNRR, attraverso l'adozione di linee guida, la definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e la definizione della manualistica e della strumentazione operativa;

b) verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;

c) monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonché elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;

d) assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi al fine di garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio;

e) attività di comunicazione istituzionale e pubblicità del PNRR;

f) verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione;

g) coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;

h) gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale *Next Generation* EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonché vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione;

i) definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le società *in house* della Pubblica amministrazione;

l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.

11-*ter*. L'Unità di missione *Next Generation* EU, di seguito Unità di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma *Next Generation* EU e svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

b) individuazione di eventuali criticità nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto;

c) attività di supporto al Servizio Centrale per il PNRR nella verifica dell'avanzamento delle *milestones* e dei *target* europei e nazionali, nei medesimi ambiti e partecipazione ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione annuale di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento UE 241/2021 e degli indicatori di *outcome* del PNRR;

d) promozione di forme di partecipazione, con particolare riferimento alle priorità trasversali del PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;

e) predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti *ex ante*, in itinere ed *ex post*, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e attività di supporto agli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica;

f) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Unità.

11-*quater*. L'Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali non generali destinati allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) attività istruttoria e di segreteria tecnica del Comitato scientifico di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 152 del 2021, dedicato alle attività inerenti alla revisione della spesa;

b) attività di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui alla lettera *a)*;

c) collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-*bis* della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun ministero, dei relativi accordi e delle successive attività;

d) partecipazione alle attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009;

e) stipula, con società a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, di progetti di collaborazione e convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali università, enti e istituti di ricerca, con riferimento alle attività di competenza;

f) supporto all'attività prelegislativa nelle materie di competenza, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.»;

f) all'articolo 10:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *a)*, dopo le parole: «affari esteri» sono aggiunte le seguenti: «e della cooperazione internazionale»;

1.2) alla lettera *g)*, le parole: «, alimentari, forestali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «alimentari e forestali»;

1.3) alla lettera *h)*, le parole: «dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono sostituite dalle seguenti: «della transizione ecologica»;

1.4) alla lettera *i)*, le parole: «e dei trasporti» sono sostituite dalle seguenti: «e della mobilità sostenibili»;

1.5) alla lettera *o)*, le parole: «per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della cultura»;

1.6) alla lettera *o)*, il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

1.7) dopo la lettera *o)* è aggiunta la seguente: «o-*bis*) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali.»;

g) all'articolo 11, comma 4, la parola «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

h) all'articolo 13:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *d)*, dopo le parole «della legge 27 dicembre 2019, n. 160» sono aggiunte le seguenti: «e dall'articolo 31-*septies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176,»;

1.2) alla lettera *e)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai sensi dell'articolo 31-*septies* del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176»;

1.3) alla lettera *g)*, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «del Dipartimento, nonché contenzioso che coinvolge più dipartimenti»;

2) il comma 4, è sostituito dal seguente:

«4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo sono assegnati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale, cui sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti:

a) garantire il supporto alle attività relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attività di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending *review* per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti;

b) curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti, ai sensi dell'articolo 7-*bis* comma 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

c) supportare il capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.»;

3) il comma 6, è sostituito dal seguente:

«6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, e delle posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca assegnate alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento.»;

i) all'articolo 14:

1) al comma 1:

1.1) la lettera *h)*, è sostituita dalle seguenti:

«*h)* funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera *a)*;»;

«h-*bis*) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di *e-procurement*, anche in riferimento al sistema nazionale di *public procurement*, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera *a)*, nonché con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;»;

2) al comma 2:

2.1) alla lettera *a)*:

2.1.1) dopo le parole «nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento», sono aggiunte le seguenti: «e a supporto della transizione digitale»;

2.1.2) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, ivi incluse le attività relative al comma 1, lettera h-*bis*)»;

2.2) alla lettera *e)*, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, anche a supporto della transizione digitale»;

l) all'articolo 16, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificità previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attività proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni:

a) il supporto ai compiti di *audit* del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR;

b) il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalità della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarietà di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia;

d) lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;

e) l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

f) la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato;

g) la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Commissioni Tributarie, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse

operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

h) la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici;

i) il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attività da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.»;

m) all'articolo 19, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1° ottobre 2022, in attuazione dell'articolo 21-bis¸ comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la dotazione organica del personale dirigenziale è individuata nella tabella B allegata al presente decreto.»;

n) le tabelle A e B sono sostituite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, fino alla scadenza dei relativi contratti, gli incarichi dirigenziali in essere presso le strutture organizzative del Ministero, ivi inclusi quelli relativi alle nuove Strutture previste dal presente decreto, nonché quelli le cui procedure di conferimento sono state avviate prima della data di entrata in vigore dello stesso.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1185

Allegato

«Tabella A

Tabella Organici Dirigenziali

Dirigenti di prima fascia	
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro	4
Dipartimento del tesoro	12
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	49
Dipartimento delle finanze	10
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	9
Totale	84

Dirigenti di seconda fascia	
Dirigenti di seconda fascia	640*

*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).

Allegato

Tabella B

In vigore dal 1° ottobre 2022

Tabella Organici Dirigenziali

Dirigenti di prima fascia	
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro	4
Dipartimento del tesoro	12
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato	49
Dipartimento delle finanze	10
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi	9
Totale	84

Dirigenti di seconda fascia	
Dirigenti di seconda fascia	665*

*Non sono compresi gli otto posti di livello dirigenziale non generale corrispondenti a posizioni di fuori ruolo istituzionale del Ministero (sette presso i collegi sindacali degli enti previdenziali e uno presso l'AGEA).»

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza elle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»:

«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). — 1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

1-*bis*. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»:

«Art. 7 (Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza). — 1. Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) è istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera *c)*, punto *ii)*, del Regolamento (UE) 2021/241. L'ufficio di cui al primo periodo opera in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

2. L'Unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 provvede, anche in collaborazione con le amministrazioni di cui all'articolo 8, alla predisposizione e attuazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR, assicurando il rispetto degli articoli 19 e 20 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché la coerenza dei relativi obiettivi finali e intermedi. Concorre inoltre alla verifica della qualità e completezza dei dati di monitoraggio rilevati dal sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e svolge attività di supporto ai fini della predisposizione dei rapporti e delle relazioni di attuazione e avanzamento del Piano. Per la realizzazione del programma di valutazione in itinere ed ex post del PNRR è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 e di 500.000 euro annui dal 2023 al 2028, da destinare alla stipula di convenzioni con università, enti e istituti di ricerca, nonché all'assegnazione da parte di tali istituzioni di borse di ricerca da assegnare tramite procedure competitive. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste

procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

2-*bis*. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: "e per i Sottosegretari" sono soppresse.

3. L'Unità di missione si articola in due uffici dirigenziali di livello non generale. Essa provvede altresì a supportare le attività di valutazione delle politiche di spesa settoriali di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e a valorizzare il patrimonio informativo relativo alle riforme e agli investimenti del PNRR anche attraverso lo sviluppo di iniziative di trasparenza e partecipazione indirizzate alle istituzioni e ai cittadini. Conseguentemente all'articolo 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole ", di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario" sono soppresse.

4. Per le finalità dell'articolo 6 e del presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è autorizzato a conferire n. 7 incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti, e a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, o a ricorrere alle deroghe previste dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, per le restanti unità di livello dirigenziale non generale. Per le finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le medesime finalità il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla ridefinizione, in coerenza con l'articolo 6 e con il presente articolo, dei compiti degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more del perfezionamento del regolamento di organizzazione del predetto Ministero, ivi incluso quello degli uffici di diretta collaborazione, da adottarsi entro il 31 luglio 2022 con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021 n. 55. In sede di prima applicazione, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6 e quelli di cui al presente articolo possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano state avviate prima dell'adozione del predetto regolamento di organizzazione, ma siano comunque conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e coerenti rispettivamente con le disposizioni dell'articolo 6 e del presente articolo.

6. Sogei S.p.A. assicura il supporto di competenze tecniche e funzionali all'amministrazione economica finanziaria per l'attuazione del PNRR. Per tale attività può avvalersi di Studiare Sviluppo s.r.l., secondo le modalità che saranno definite in specifica Convenzione, per la selezione di esperti cui affidare le attività di supporto. Alla società Sogei S.p.A. non si applicano le disposizioni relative ai vincoli in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e la stessa determina i processi di selezione e assunzione di personale in base a criteri di massima celerità ed efficacia, prediligendo modalità di selezione basate su requisiti curriculari e su colloqui di natura tecnica, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, svolgendo in particolare valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia circa l'acquisizione e l'impiego delle risorse finanziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di cooperazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea, secondo quanto previsto dall'articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

8. Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, ferme restando le competenze in materia dell'Autorità nazionale anticorruzione, le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l'anno 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

— Si riporta il testo dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»:

«Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte dei conti). — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*);

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e);

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se
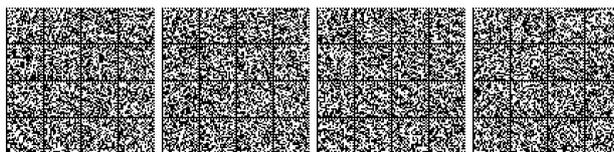
l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi. [Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742].

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453. Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'articolo 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'articolo 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 31-*septies*, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:

«Art. 31-*septies* (Disposizioni in materia di razionalizzazione del modello contrattuale del Ministero dell'economia e delle finanze con la SOGEI *Spa)*. — 1. All'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole da: "che, sulla base" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e sono svolte sulla base delle strategie di sviluppo per l'informatica, definite dal Ministero dell'economia e delle finanze, di comune intesa tra i capi dei Dipartimenti. Ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, fatta eccezione per il Dipartimento delle finanze relativamente al Sistema informativo della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, stipula un apposito accordo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione delle infrastrutture, dei sistemi e delle soluzioni informatiche, della connettività e per l'erogazione dei connessi servizi, secondo il modello relazionale definito dal Dipartimento. Analoga facoltà è riconosciuta al Segretariato generale della Corte dei conti per quanto concerne i sistemi informativi attinenti al sistema di finanza pubblica. A partire dal 1° gennaio 2021 con uno o più provvedimenti del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, sentita la SOGEI Spa, gli importi dei corrispettivi previsti dalla convenzione per la realizzazione e gestione delle attività informatiche dello Stato 2013-2016 sono rideterminati, in conseguenza della sottoscrizione degli accordi e dei disciplinari stipulati dai singoli Dipartimenti, secondo criteri di ripartizione definiti ed applicati nell'ambito della convenzione, ivi inclusi quelli applicati nell'ambito delle attività di customer satisfaction, approvati dal Comitato di governo della convenzione relativamente all'anno precedente. Gli effetti della convenzione di cui al quarto periodo e degli altri accordi e rapporti contrattuali ad essa correlati cessano a seguito dell'efficacia di tutti gli accordi previsti al secondo e al terzo periodo. Il Dipartimento delle finanze, ai sensi dall'articolo 56, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, stipula, d'intesa con le Agenzie fiscali e gli altri enti della fiscalità, entro il 31 dicembre 2021, un nuovo atto regolativo con la Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per il Sistema informativo della fiscalità. Fino alla stipula del nuovo atto regolativo, continuano ad avere
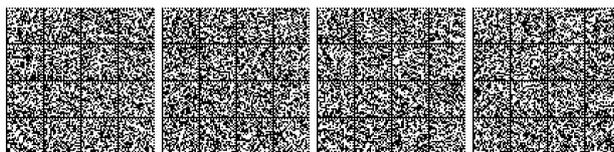
vigore gli istituti contrattuali che disciplinano il rapporto di servizio tra l'Amministrazione finanziaria e la SOGEI Spa".».

— Si riporta il testo dell'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:

«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione finanziaria). — 1.-14. (*omissis*).

15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile.».

— Si riporta il testo dei commi 884 e 1050 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:

«884. Al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonché di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonché per potenziare le connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attività svolte dalle articolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2022, a bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-*quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unità, di cui 350 unità da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 100 unità nell'Area II, posizione economica F2, da destinare alle ragionerie territoriali dello Stato e 100 unità di Area III, posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilità di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le medesime finalità di cui al presente comma, alla lettera *c)* del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento." sono soppresse.».

«1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca. L'unità di missione, oltre che di personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, può avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non più di 10 unità di personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: "Ministro" è sostituita dalla seguente: "Ministero".».

— Si riporta il testo dell'articolo 11-*bis*, comma 15 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»:

«Art. 11-*bis* (Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma "cashback" e credito d'imposta *POS)*. — 1.-14. *Omissis*.

15. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è incrementata di dieci unità di personale dal 2021. Una quota parte, non inferiore a otto unità di personale, è riservata alle sezioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Per i medesimi anni di cui al primo periodo del presente comma, in aggiunta al posto di cui all'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 227 del 2003, presso la struttura ivi prevista sono istituiti due ulteriori posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 547.279 euro per l'anno 2021 e di 1.094.558 euro a decorrere dall'anno 2022.

Omissis.».

— Si riporta il testo dell'articolo 7-*bis* e 8 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 giugno 2021, n. 136:

«Art. 7-*bis* (Reclutamento di personale per il Ministero dell'economia e delle finanze). — 1. Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, per l'anno 2022, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per le esigenze dei Dipartimenti del medesimo Ministero, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale pari a centoquarantacinque unità da inquadrare nel livello iniziale dell'Area III del comparto Funzioni centrali, di cui cinquanta unità da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, trenta unità al Dipartimento del tesoro, trenta unità al Dipartimento delle finanze e trentacinque unità al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e un contingente di settantacinque unità da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto Funzioni centrali, da assegnare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Al fine di assicurare la piena operatività delle strutture del Dipartimento delle finanze per l'attuazione dei progetti del PNRR, nonché per il connesso e necessario potenziamento della capacità di analisi e monitoraggio degli effetti economici delle misure fiscali e, in particolare, di quelle finalizzate ad accelerare la transizione ecologica e digitale e ad aumentare la competitività e la resilienza delle imprese italiane, è istituito presso lo stesso Dipartimento un posto di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

3. Per le attività indicate all'articolo 8, comma 3, in aggiunta a quanto previsto dal terzo periodo del predetto comma 3, sono istituite presso il Dipartimento del tesoro sei posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui tre di consulenza, studio e ricerca. A tal fine, lo stesso Dipartimento è autorizzato a conferire tre incarichi di livello dirigenziale non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai limiti ivi previsti. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, il personale di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo.

4. Al fine di curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi è istituita una
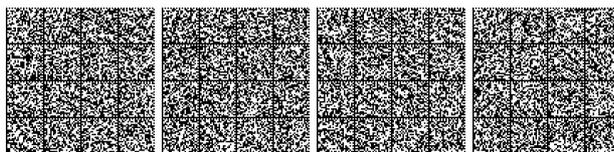
posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca.

5. Nell'ambito delle esigenze anche derivanti dal presente articolo, la Sogei Spa assicura la piena efficacia delle attività anche per la realizzazione dei progetti di trasformazione digitale del PNRR affidati alla medesima società e provvede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'utilizzo degli utili di bilancio conseguiti e, ove necessario, con l'eventuale emissione di specifiche obbligazioni. Per le medesime finalità la Sogei Spa è autorizzata, previa delibera dell'assemblea degli azionisti, alla costituzione di società o all'acquisto di partecipazioni.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4, pari a euro 2.175.396 per l'anno 2021 e a euro 11.097.046,25 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

«Art. 8 (Reclutamento di personale per le attività di controllo, audit, anticorruzione e trasparenza). — 1. In considerazione delle maggiori responsabilità connesse con le funzioni di supporto ai compiti di audit del PNRR assegnate alle Ragionerie territoriali dello Stato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e del sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR, sono istituite sette posizioni dirigenziali di livello generale, destinate alla direzione delle Ragionerie territoriali di Milano, Venezia, Bologna, Roma, Napoli, Bari e Palermo, ed una posizione di funzione dirigenziale di livello non generale destinata alla Ragioneria territoriale di Roma, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

2. I direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato con funzioni dirigenziali di livello generale assicurano, nell'ambito territoriale di competenza definito nella tabella di cui all'Allegato I, il coordinamento unitario delle attività di cui al comma 1.

3. Il raccordo con il semestre europeo, come definito all'articolo 2-*bis* del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, in merito ai progressi compiuti nella realizzazione del PNRR e con il programma nazionale di riforma viene assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che provvede inoltre a curare i rapporti con la Banca europea per gli investimenti e con altri soggetti per eventuali partecipazioni pubblico-private attivate per l'attuazione del PNRR. Il Dipartimento del Tesoro verifica in itinere le eventuali proposte di modifica all'accordo di prestito di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche di tipo integrativo, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 14 del medesimo regolamento. A tal fine sono istituite presso il Dipartimento del Tesoro due posizioni di funzione dirigenziale di livello non generale di consulenza, studio e ricerca.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 941.000 per l'anno 2021 e di euro 2.257.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

— Il testo del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 18/02/2021 L57/17.

— Si riporta il testo degli articoli 9, comma 9 e 31-*bis* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»:

«9. Per le attività istruttorie e di segreteria del Comitato scientifico di cui al comma 8 è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una apposita Unità di missione, che svolge anche attività di segreteria tecnica, cui è preposto un dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale. L'Unità di missione, anche in collaborazione con gli ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, svolge attività di analisi e valutazione della spesa sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui al comma 8. L'Unità di missione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, collabora alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri e dei relativi accordi, nonché al successivo monitoraggio e all'elaborazione delle relative relazioni. L'Unità di missione concorre all'attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 571.571 annui a decorrere dall'anno 2022 e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire gli incarichi di livello dirigenziale non generale di cui al presente comma in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.».

«Art. 31-*bis* (Potenziamento amministrativo dei comuni e misure a supporto dei comuni del Mezzogiorno). — 1. Al solo fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i comuni che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai predetti progetti possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma, anche nel caso di applicazione del regime di "scavalco condiviso" previsto dalle vigenti disposizioni contrattuali, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. In relazione alle esigenze di cui al comma 1, con specifico riferimento alle attività di supporto riferite ai progetti ivi indicati, nonché per le finalità di cui all'articolo 9, comma 10, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e un posto di funzione dirigenziale di livello non generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca e presso il Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero è istituito un posto di funzione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di attività di consulenza, studio e ricerca; si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 598.858 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico, come ridenominata ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

4. Alle assunzioni a tempo determinato previste dai commi 1 e 3 i comuni possono applicare le disposizioni previste dagli articoli 1, com-

ma 3, 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
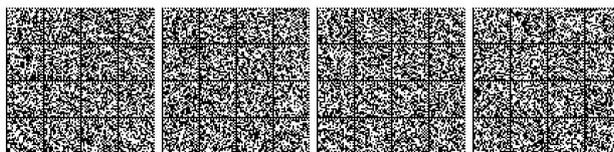
5. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di accelerare la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, l'Agenzia per la coesione territoriale può stipulare contratti di collaborazione, di durata non superiore a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con professionisti e personale in possesso di alta specializzazione, da destinare a supporto degli enti locali del Mezzogiorno, nel limite di una spesa complessiva di 67 milioni di euro, a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale "Governance e capacità istituzionale 2014-2020", di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 2017, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 2 settembre 2020. I contratti di cui al presente comma non danno in alcun caso luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Agenzia.

8. Il personale di cui al comma 7 è selezionato dall'Agenzia per la coesione territoriale con le modalità e le procedure di cui all'articolo 1, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. L'Agenzia, previa ricognizione dei fabbisogni degli enti beneficiari, avuto anche riguardo agli esiti della procedura concorsuale di cui all'articolo 1, commi 179 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, individua, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro il 20 febbraio 2022, gli enti cui destinare il personale di cui al comma 7 del presente articolo e provvede alla relativa contrattualizzazione e assegnazione entro i successivi sessanta giorni. I singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale a seguito della ricognizione dei fabbisogni, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In questo caso le corrispondenti risorse sono trasferite dall'Agenzia agli enti beneficiari. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede al periodico monitoraggio dell'attività concretamente svolta dal personale.

9. Il personale di cui ai commi 7 e 8 presta assistenza tecnica e operativa qualificata presso gli enti di assegnazione e svolge, in particolare, le seguenti funzioni: supporto all'elaborazione di studi di fattibilità tecnico-economica nonché degli ulteriori livelli progettuali; analisi e predisposizione delle attività necessarie alla partecipazione ai bandi attuativi del PNRR, compresi i bandi che prevedono iniziative per la valorizzazione della cultura e della tradizione dei comuni italiani, dei programmi operativi nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali, nonché degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione; verifica, controllo e monitoraggio dell'esecuzione dei lavori al fine del rispetto degli obiettivi intermedi e finali previsti dal programma di finanziamento.

10. I comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono procedere, con oneri a carico dei propri bilanci, all'assunzione di collaboratori con contratto a tempo determinato per le esigenze degli uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco o degli assessori di cui all'articolo 90 del predetto testo unico, nei limiti dell'80 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'ultimo rendiconto precedente alla deliberazione della citata procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.».

— Si riporta il testo del comma 13 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi:

«13. Allo scopo di adeguare il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze alle modifiche apportate alla struttura organizzativa per effetto di intervenute modificazioni normative, compresa l'istituzione di una posizione di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, nonché di supporto al Capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, all'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: "31 gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2022".».

— Si riporta il testo dell'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»:

«Art. 21-*bis* (Misure urgenti per i dirigenti sanitari del Ministero della salute e per il Ministero dell'economia e delle finanze). — 1. Al fine di garantire sostegno per le attività di sanità pubblica prestate dalla dirigenza sanitaria del Ministero della salute, anche in emergenza, e per parità di condizioni con le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale:

a) all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, le parole: "con esclusione dell'articolo 15-*quater* e della correlata indennità," sono soppresse;

b) ai dirigenti del ruolo sanitario del Ministero della salute di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale con esclusione dell'incremento di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.251.692 per l'anno 2022, ad euro 6.106.273 per l'anno 2023 e ad euro 6.057.800 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle proprie strutture, anche in relazione agli obiettivi e agli interventi previsti dal PNRR, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente di personale così composto:

a) 25 dirigenti di seconda fascia, di cui 5 unità da destinare alle verifiche amministrativo-contabili extra gerarchiche nell'ambito dell'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica e 20 unità a cui conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca nel numero di 5 unità per ciascuno dei Dipartimenti del Ministero;
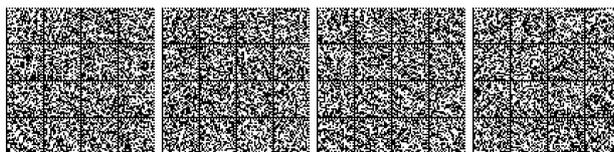
b) 100 unità da inquadrare nell'area III - posizione economica F1;

c) 60 unità da inquadrare nell'area II - posizione economica F2. Al reclutamento del predetto contingente di personale si provvede mediante l'indizione di concorsi pubblici, anche attraverso il ricorso alla Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso procedure di mobilità volontaria ai sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 800.000 per la gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad euro 200.000 per le maggiori spese di funzionamento derivanti dall'assunzione del predetto contingente di personale. È altresì autorizzata, per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 328.115 e, a decorrere dall'anno 2023, una spesa pari ad euro 1.312.450 per la corresponsione, al personale delle aree da reclutare ai sensi del medesimo comma 3, dei compensi dovuti per le prestazioni di lavoro straordinario.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, pari ad euro 4.072.880 per l'anno 2022 e ad euro 12.291.510 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, recante: «Regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'economia e delle finanze» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 agosto 2003, n. 194.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 2019, n. 221.

— Il decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 dicembre 2020, n. 306.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 e 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze), come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 (Dipartimenti del Ministero). — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di seguito denominato "Ministero", esercita le funzioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni. Il Ministero è articolato nei seguenti dipartimenti:

a) Dipartimento del tesoro;

b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

c) Dipartimento delle finanze;

d) Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Ciascun Dipartimento è articolato negli uffici di livello dirigenziale generale di cui al capo II. Con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e delle posizioni dirigenziali relative al corpo unico degli ispettori del Ministero ed agli incarichi di studio e ricerca nel numero massimo di *seicentoquaranta e, a decorrere dal 1° ottobre 2022, 0020 seicentosessantacinque.* In tale numero sono comprese le posizioni dirigenziali relative agli uffici di Segreteria delle commissioni tributarie ed al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, nonché quelle relative agli uffici di diretta collaborazione e quelle relative all'Ufficio per il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e alla Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance. I Dipartimenti svolgono l'attività normativa nonché l'attività prelegislativa previste dal presente decreto, fatte salve le competenze e il coordinamento degli uffici legislativi del Ministro.».

«Art. 4 (Competenze del Dipartimento del tesoro). — 1. Il Dipartimento del tesoro ha competenza nel settore della politica economica e finanziaria, supporta l'elaborazione e la definizione degli indirizzi e delle strategie macroeconomiche di competenza del Ministro, finalizzate alle scelte di politica economica e finanziaria del Governo. A tal fine, provvede nelle seguenti aree tematiche:

a) analisi dei problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali; ricerca e analisi degli impatti economico-finanziari a supporto dell'adozione e del monitoraggio delle politiche economiche; elaborazione delle linee di programmazione economica e finanziaria, in funzione anche dei vincoli di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

b) copertura del fabbisogno finanziario, ricorso al mercato finanziario, gestione del debito pubblico e operazioni finanziarie, nonché analisi dei relativi andamenti e flussi;

c) affari economici e finanziari comunitari e internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo;

d) regolamentazione e politiche del sistema finanziario; vigilanza in materia di stabilità e integrità del sistema finanziario; prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario per fini illeciti; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nel settore finanziario (cyber security), per quanto di competenza del Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 65 del 2018;

e) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture e del sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici; monitoraggio della riforma delle società a partecipazione pubblica; sostegno all'esportazione; valutazione degli impatti degli interventi finanziari e politiche tariffarie e concessorie; garanzie pubbliche; monetazione, carte valori, prevenzione delle frodi e della falsificazione;

f) valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico; censimento e analisi delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni; programmi di dismissione dell'attivo immobiliare pubblico; nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175: gestione delle partecipazioni societarie dello Stato; esercizio dei diritti del socio; valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato, anche tramite operazioni di privatizzazione e dismissione, e relativa attività istruttoria e preparatoria;

g) affari legali e gestione del contenzioso nelle materie di competenza del Dipartimento;

h) rapporti con gli investitori e le agenzie di valutazione del merito di credito, comunicazione istituzionale e relazioni esterne;

i) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali, in coerenza con le linee generali elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; pianificazione strategica e controllo di gestione, coordinamento amministrativo-contabile, innovazione e informatica dipartimentale.

2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale del tesoro".

3. Il Dipartimento è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria;

b) Direzione II - debito pubblico;

c) Direzione III - rapporti finanziari europei;

d) Direzione IV - rapporti finanziari internazionali;

e) Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario;

f) Direzione VI - interventi finanziari nell'economia;

g) Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico;

h) Servizio affari legali e contenzioso;

i) Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale.

4. Gli uffici dirigenziali generali di cui al comma 3 provvedono, ciascuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni, al supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte,

che il Ministero sottopone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

*4-*bis*. Sono assegnati al Dipartimento due posti di funzione di livello dirigenziale generale per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo, anche con riferimento alle esigenze di supporto nell'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e dei progetti strategici che riguardano investimenti pubblici e privati, nonché per le esigenze connesse alle funzioni istituzionali del Direttore generale del tesoro con il compito, tra gli altri, di assicurare il supporto ai progetti trasversali alle strutture dipartimentali e alle attività istituzionali d'interesse comune.*

5. Alle dirette dipendenze del direttore generale del tesoro operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono: coordinamento e segreteria dell'ufficio del direttore generale del tesoro, pianificazione strategica e controllo di gestione dipartimentale, innovazione e informatica dipartimentale, coordinamento dell'attività prelegislativa, coordinamento dell'attività amministrativo-contabile, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera *i)*.

*5-*bis*. I dirigenti generali di cui al comma 4-*bis *per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del Direttore generale del tesoro, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5 e delle posizioni di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale assegnate alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro.*».

«Art. 5 (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento del tesoro). — 1. La Direzione I - analisi e ricerca economico-finanziaria - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) elaborazione e coordinamento dei documenti di programmazione economico-finanziaria e delle previsioni macroeconomiche ufficiali;

b) ricerca e analisi congiunturale e strutturale delle tematiche economiche, monetarie e finanziarie interne ed internazionali;

c) sviluppo e gestione della modellistica ai fini di previsione, valutazione e monitoraggio delle politiche economiche e delle riforme strutturali;

d) analisi delle riforme strutturali, predisposizione del Programma nazionale di riforma in coordinamento con le altre amministrazioni *e con le unità preposte all'attuazione e al monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza*; responsabilità per la procedura sugli squilibri macroeconomici della Commissione europea (MIP);

e) analisi e sviluppo degli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) ed elaborazione dei relativi documenti programmatici;

f) analisi economica dell'andamento della finanza pubblica e degli aspetti di governance fiscale ed economica;

*f-*bis*) analisi economica dei settori produttivi dell'economia italiana nel contesto competitivo globale;*

g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

2. La Direzione II - debito pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero;

b) gestione della liquidità;

c) gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;

d) analisi del funzionamento dei mercati finanziari relativi al debito pubblico;

e) partecipazione all'elaborazione dei documenti programmatici di finanza pubblica per le materie di competenza;

f) coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali;

g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

3. La Direzione III - rapporti finanziari europei - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) affari economici monetari e finanziari europei;

b) analisi economica e istituzionale del funzionamento dell'unione economica e monetaria, della politica monetaria della Banca centrale europea, del tasso di cambio dell'euro, dello SME2 e del processo di adozione dell'euro;

c) partecipazione a Ecofin, Eurogruppo, Comitato economico e finanziario, Euro Working Group e Comitato interministeriale per gli affari europei;

d) procedure di sorveglianza fiscale, degli squilibri macroeconomici e coordinamento delle politiche economiche dei paesi dell'Unione europea;

e) partecipazione ai meccanismi di stabilità finanziaria e attività connesse ai programmi di assistenza finanziaria nell'area dell'euro e nell'Unione europea;

f) relazioni bilaterali con i paesi e le istituzioni dell'Unione europea.

4. La Direzione IV - rapporti finanziari internazionalisi articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) relazioni bilaterali con i paesi extraeuropei;

b) analisi del sistema economico, monetario e finanziario internazionale e delle politiche economiche delle principali aree;

c) governance globale, cooperazione finanziaria internazionale e coordinamento delle attività relative ai gruppi governativi informali, inclusi G7 e G20;

d) rapporti con le istituzioni internazionali a carattere economico, monetario e finanziario, tra cui l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Fondo monetario internazionale (FMI), banche e fondi di sviluppo;

e) politiche e interventi per la cooperazione allo sviluppo nell'ambito della governance nazionale prevista dalla legge n. 125 del 2014;

f) accordi e trattati internazionali con contenuto economico e finanziario;

g) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea nelle materie di competenza.

5. La Direzione V - regolamentazione e vigilanza del sistema finanziario - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi, regolamentazione e politiche di vigilanza del sistema bancario, finanziario e dei pagamenti, dei mercati finanziari e dei relativi operatori, ivi inclusi i fondi pensione, gli intermediari finanziari disciplinati nel testo unico bancario e l'attività finanziaria delle imprese di assicurazione;

b) vigilanza in materia di stabilità finanziaria e gestione delle crisi in ambito bancario/finanziario;

c) politiche di educazione e inclusione finanziaria, segreteria tecnica del Comitato per la programmazione e il coordinamento dell'attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di cui all'articolo 24-*bis* del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15;

d) vigilanza sulla Banca d'Italia, spettante al Ministero in base a speciali disposizioni, vigilanza sulle fondazioni bancarie;

e) analisi dei rischi di vulnerabilità del sistema finanziario, politiche di sicurezza e di prevenzione e contrasto all'utilizzo dello stesso per fini illeciti (contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, usura);

f) procedimenti sanzionatori per violazioni della normativa di prevenzione del riciclaggio di denaro e in materia valutaria;

g) segreteria del Comitato di sicurezza finanziaria, embarghi finanziari;

h) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

6. La Direzione VI - interventi finanziari nell'economia - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) interventi finanziari nei diversi settori dell'economia, delle infrastrutture, di sostegno sociale, nonché a favore di organi, società ed enti pubblici e analisi economica dei relativi impatti;

b) garanzie pubbliche;

c) analisi, per quanto di competenza, delle concessioni, convenzioni e contratti di servizio con le società dello Stato;

d) sostegno pubblico all'esportazione e ai processi di internazionalizzazione;

e) vigilanza di competenza del Dipartimento su enti e fondazioni non bancarie;

f) esercizio del controllo analogo sulle società in house di competenza del Dipartimento;
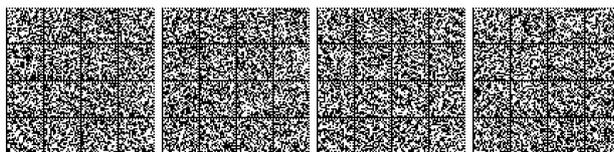
g) regolamento delle differenze di cambio per pagamenti in valuta e vigilanza sulla gestione dei conti correnti valuta tesoro;

h) monetazione, politiche di prevenzione della falsificazione dell'euro e delle frodi sui mezzi di pagamento; vigilanza sulle produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.; rapporti con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. per forniture degli stampati comuni e delle pubblicazioni della pubblica amministrazione e gazzette ufficiali;

i) controllo e monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, per le partecipazioni statali;

l) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

7. La Direzione VII - valorizzazione del patrimonio pubblico - si articola in uffici dirigenziali non generali e svolge le seguenti funzioni:

a) gestione delle banche dati realizzate mediante il censimento delle componenti dell'attivo delle pubbliche amministrazioni, tra i quali beni immobili, partecipazioni e concessioni di beni demaniali e servizi, e analisi delle informazioni raccolte;

b) politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico e coordinamento con le amministrazioni e società pubbliche cui è affidata la gestione di immobili pubblici e di beni demaniali dati in concessione;

c) attività di valorizzazione e dismissione dell'attivo immobiliare pubblico, anche mediante la costituzione di fondi immobiliari;

d) analisi, gestione e valorizzazione delle partecipazioni societarie dello Stato nonché esercizio dei diritti del socio, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

e) indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2016, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, per le partecipazioni non statali;

f) gestione dei processi di societarizzazione, privatizzazione e dismissione, nonché supporto ai processi di valorizzazione industriale delle società partecipate.

8. Il Servizio affari legali e contenzioso, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro, è articolato in uffici dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni:

a) consulenza legale e giuridica a supporto delle attività dipartimentali;

b) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

c) precontenzioso e contenzioso UE; concorrenza e aiuti di Stato.

9. Il Servizio relazioni con investitori e comunicazione dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro, è articolato in uffici dirigenziali non generali, con le seguenti funzioni svolte in raccordo con le competenti Direzioni del Dipartimento:

a) rapporti con gli investitori;

b) rapporti con le agenzie di valutazione del merito di credito;

c) comunicazione e relazioni esterne sui temi di interesse del Dipartimento.»

«Art. 7 (Competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato). — 1. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha competenza nel settore delle politiche di bilancio e del coordinamento e verifica degli andamenti di finanza pubblica, sulla quale esercita il monitoraggio, anche ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e della legge 24 dicembre 2012, n. 243, i controlli e le verifiche previsti dall'ordinamento, ivi comprese le funzioni ispettive ed i controlli di regolarità amministrativa e contabile. Provvede alla valutazione della fattibilità e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti e delle iniziative di innovazione normativa, anche di rilevanza europea, nonché alla relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica. Nell'esercizio delle funzioni istituzionali provvede, in particolare, nelle seguenti materie:

a) previsioni economiche e finanziarie; elaborazione dei conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche; monitoraggio dei relativi saldi; relazione sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche; predisposizione dei documenti di programmazione economico-finanziaria per quanto di competenza; verifica delle relazioni tecniche dei provvedimenti; copertura finanziaria della legislazione di spesa e di minore entrata;

b) formazione e gestione del bilancio dello Stato, definizione del rendiconto generale dello Stato, nonché predisposizione del budget e del rendiconto economico;

c) evoluzione normativa dei bilanci pubblici; analisi studio ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;

d) coordinamento dei servizi di tesoreria statale; integrazione e consolidamento della gestione per cassa del bilancio dello Stato con i relativi flussi di tesoreria, previsione e calcolo del fabbisogno;

e) rapporti con gli organismi e le istituzioni nazionali e internazionali per quanto di competenza del Dipartimento e con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per i raccordi tra la contabilità pubblica e la contabilità nazionale prevista dalla disciplina dell'Unione europea e le rilevazioni statistiche d'interesse del Sistema statistico nazionale. Definizione dei principi, delle regole e della metodologia di contabilità economico-patrimoniale;

f) informatizzazione dei dati di finanza pubblica; definizione delle esigenze funzionali, prestazioni e modalità operative dei servizi e dei sistemi informativi e di connettività per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento;

g) attività di indirizzo e coordinamento normativo in materia di contabilità delle amministrazioni pubbliche;

h) definizione dei principi e delle metodologie della contabilità economica, anche analitica e patrimoniale, anche ai fini del controllo di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche in ordine alla loro armonizzazione con quelli previsti nell'ambito dell'Unione europea; individuazione degli strumenti per il controllo di economicità ed efficienza; analisi, verifica, monitoraggio e valutazione dei costi dei servizi e dell'attività delle amministrazioni pubbliche;

i) monitoraggio e valutazione degli effetti delle leggi di spesa; monitoraggio e valutazione degli andamenti generali della spesa sociale; monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi in materia di personale delle amministrazioni pubbliche; analisi e verifica del costo del lavoro pubblico; consulenza per l'attività prodeliberativa del CIPE nonché relativi adempimenti di attuazione, per gli aspetti di competenza del Dipartimento; partecipazione all'attività preparatoria del Consiglio dei Ministri e supporto tecnico in sede di Consiglio dei Ministri;

l) controllo e vigilanza dello Stato in materia di gestioni finanziarie pubbliche, anche attraverso l'Ispettorato generale *dei* servizi ispettivi di finanza pubblica, secondo criteri di programmazione e flessibilità nonché in relazione allo svolgimento dei compiti di cui alle lettere *g)* e *h)*;

m) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti, compresa la quantificazione dei conseguenti oneri a carico della finanza nazionale; monitoraggio complessivo dei corrispondenti flussi finanziari ed esercizio dei controlli comunitari affidati dall'Unione europea; gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito con la legge 16 aprile 1987, n. 183;

n) definizione delle modalità e dei criteri per l'introduzione nelle amministrazioni pubbliche di principi di contabilità economica e per la trasmissione dei bilanci in via telematica da parte di enti pubblici, regioni ed enti locali;

o) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;

o-bis*) svolgimento dei compiti di monitoraggio e rendicontazione del PNRR, attribuiti al Ministero ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;*

p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; definizione del fabbisogno e rappresentazione delle esigenze per le attività amministrative in materia di gestione delle risorse umane, acquisti e logistica di competenza del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi; rapporti con le articolazioni territoriali. Comunicazione istituzionale di competenza del Dipartimento, in raccordo con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e relazioni esterne.

2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Ragioniere generale dello Stato".

3. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si articola in:

a) Uffici centrali di livello dirigenziale generale;

b) Uffici centrali del bilancio;

c) Ragionerie territoriali dello Stato.

4. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici centrali di livello dirigenziale generale:

a) Ispettorato generale di finanza;

b) Ispettorato generale del bilancio;

c) Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico;

d) Ispettorato generale per gli affari economici;

e) Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni;

f) Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea;

g) Ispettorato generale per la spesa sociale;

h) Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica;

i) Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica;

i-*bis*) Ispettorato generale *dei* servizi ispettivi di finanza pubblica;

l) Servizio studi dipartimentale;

m) Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale*;*

m-bis*) Servizio centrale per il PNRR;*

m-ter*) Unità di Missione Next Generation-EU;*

m-quater*) Unità di Missione per l'analisi e la valutazione della spesa.*

5. Per le specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento *undici* posti di funzione di livello dirigenziale generale, di cui uno per il coordinamento degli uffici di livello non generale alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato*, uno per le finalità di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e uno per le finalità di cui all'articolo 31*-bis*, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.*

6. Alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dei processi relativi alla formalizzazione dei documenti di competenza del Ragioniere generale dello Stato, controllo di gestione dipartimentale, coordinamento e monitoraggio dei progetti trasversali, comunicazione istituzionale e relazioni esterne, per quanto di competenza del Dipartimento, in raccordo con la Direzione della comunicazione istituzionale, coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera *p)* del presente articolo.».

«Art. 8 (Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato). — 1. L'Ispettorato generale di finanza si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) attività di vigilanza istituzionale sulle pubbliche amministrazioni in materia finanziaria e contabile;

b) monitoraggio, analisi e valutazione dei risultati finanziari, economici e patrimoniali di enti ed organismi pubblici, anche ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

c) attività concernente la designazione alle funzioni sindacali, di revisione ed agli incarichi presso enti, società ed organismi pubblici e tenuta della relativa anagrafe; trattazione delle questioni concernenti il trattamento giuridico ed economico degli organi degli enti, ad eccezione di quelli di regioni ed enti locali, e degli organismi pubblici; tenuta dell'elenco di cui all'articolo 10, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e coordinamento e indirizzo dell'attività di controllo e monitoraggio svolta ai sensi della medesima disposizione presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza del Ministero;

d) controllo legale dei conti ed accertamento del regolare adempimento dei compiti svolti dai sindaci e dai revisori;

e) svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti;

f) attività diretta ad assicurare, mediante opportune verifiche, la regolare ed uniforme tenuta delle scritture contabili e la puntuale resa dei conti da parte dei soggetti obbligati;

g) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

h) attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti amministrativo-contabili delle pubbliche amministrazioni dello Stato, ivi compresi i profili relativi ai controlli, al fine anche di curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilità pubblica; esame del regolamento di amministrazione e contabilità degli enti ed organismi pubblici;

i) vigilanza sull'attività di liquidazione degli enti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto;

l) attività normativa, interpretativa e di indirizzo in materia di pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, nonché coordinamento delle attività dipartimentali in materia dei predetti pagamenti;

m) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

2. L'Ispettorato generale del bilancio si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato a legislazione vigente, nonché del budget economico e delle note integrative;

b) predisposizione dei provvedimenti di assestamento del bilancio, della revisione del budget, nonché del rendiconto generale dello Stato, delle note integrative e del rendiconto economico; predisposizione degli atti amministrativi di variazioni al bilancio e coordinamento delle variazioni adottate dalle amministrazioni interessate, definizione e revisione delle classificazioni del bilancio dello Stato;

c) elaborazione e coordinamento della legge di bilancio, delle relative note di variazione, dei provvedimenti ad essa correlati e degli altri provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica;

d) coordinamento, nell'ambito dell'attività prelegislativa, in ordine al riscontro ed alla valutazione della congruità e degli effetti delle coperture finanziarie, alla verifica delle relazioni tecniche, alla valutazione delle clausole di salvaguardia;

d-*bis*) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

e) stima, analisi e monitoraggio dei flussi di bilancio e dei dati economici; predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, di dati ed elementi ai fini dell'elaborazione degli altri documenti di finanza pubblica; raccordo tra le classificazioni di bilancio e i conti nazionali; predisposizione di dati ed analisi sulle interrelazioni tra il bilancio dello Stato e la tesoreria statale;

f) analisi e monitoraggio degli andamenti della spesa e delle entrate; coordinamento delle attività istruttorie e predisposizione delle relazioni e dei provvedimenti da adottare;

g) definizione dei principi, delle regole e delle metodologie della contabilità economico-patrimoniale e analitica delle amministrazioni centrali dello Stato; analisi e monitoraggio dei costi delle amministrazioni centrali dello Stato; collaborazione con le amministrazioni centrali dello Stato per la verifica dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmatici riportati nei documenti di programmazione, per il monitoraggio dell'efficacia delle misure rivolte al loro conseguimento e di quelle disposte per incrementare il livello di efficienza delle amministrazioni stesse;

h) sperimentazione per l'adozione di un bilancio di genere;

i) definizione, in raccordo con l'Ispettorato competente, dei principi, delle regole e dei requisiti da implementare sui sistemi informatici relativi al bilancio e al patrimonio dello Stato sui sistemi connessi alla loro esecuzione, gestione e rendicontazione, nonché sui sistemi relativi alla contabilità integrata finanziaria e economico-patrimoniale dello Stato.

3. L'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico si articola in uffici dirigenziali non
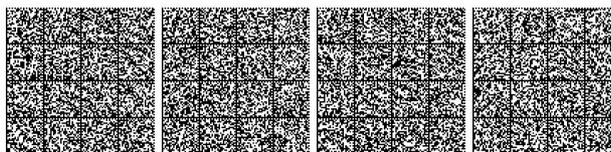
generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi, verifica e monitoraggio del costo del personale delle amministrazioni pubbliche ed adempimenti attuativi del titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001;

b) coordinamento, nell'ambito dell'attività prelegislativa, in ordine alla valutazione della congruità della quantificazione dei costi del personale delle amministrazioni pubbliche;

b-*bis*) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

c) attività di supporto per la definizione delle politiche retributive ed occupazionali del personale delle pubbliche amministrazioni; predisposizione dei documenti di finanza pubblica e verifica della compatibilità economico-finanziaria della contrattazione collettiva, anche integrativa, per il personale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi della normativa vigente;

d) acquisizione e monitoraggio dei piani di fabbisogno di personale delle pubbliche amministrazioni;

e) trattazione delle questioni e degli affari di competenza del Dipartimento in materia di ordinamenti, strutture ed organici delle amministrazioni pubbliche, di trattamenti economici fondamentali ed accessori dei dipendenti pubblici, anche a status internazionale, nonché di quelle relative alla ricollocazione di personale connesso ai processi di trasferimento di funzioni tra pubbliche amministrazioni.

4. L'Ispettorato generale per gli affari economici si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) attività normativa e consultiva in materia di interventi pubblici e di incentivazione di quelli privati nei diversi settori dell'economia, ivi inclusi gli interventi di prevenzione, emergenziali e di ripristino a seguito di eventi calamitosi, anche ai fini della valutazione della compatibilità economico finanziaria; monitoraggio finanziario e proposte di semplificazione degli atti e delle procedure connesse;

b) attività normativa e consultiva in materia di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici e relativo monitoraggio;

c) valutazione dei contratti di programma e di servizio, atti convenzionali e altre forme contrattuali anche ai fini della valutazione della compatibilità economico finanziaria;

d) attività di analisi, consulenza e supporto normativo - per quanto di competenza del Dipartimento - ai fini dell'attività pre-deliberativa del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e connessi adempimenti di attuazione;

e) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

f) valutazione della fattibilità ed impatto economico-finanziario dei provvedimenti e della normativa di attuazione delle materie di competenza;

g) rapporti con gli organismi internazionali nelle materie di competenza, ivi inclusa la partecipazione ai relativi organi direttivi e finanziari;

h) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento, in attuazione delle direttive del Ragioniere generale dello Stato e in raccordo con gli uffici di coordinamento e con le altre strutture di livello dirigenziale generale;

i) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

5. L'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) analisi e tecniche della previsione finanziaria; rilevazione, previsione e consolidamento dei flussi di cassa dei singoli comparti delle pubbliche amministrazioni per la predisposizione dei documenti di finanza pubblica; coordinamento del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) per gli enti pubblici diversi dallo Stato;

b) monitoraggio dei vincoli di finanza pubblica e di tesoreria delle pubbliche amministrazioni; acquisizione e analisi delle informazioni di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, anche ai fini della prevenzione delle situazioni di crisi finanziarie;

b-*bis*) coordinamento delle attività di programmazione e attuazione delle disposizioni in materia di investimenti degli enti territoriali, per quanto di competenza del Dipartimento, e relativo monitoraggio, nonché analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

c) coordinamento del servizio di tesoreria statale;

d) rapporti con la Banca d'Italia; disciplina della tesoreria unica;

e) gestione dei conti di tesoreria, con esclusione di quelli di cui al comma 6, lettera *g)* e di quelli affidati in gestione ad altri uffici del Ministero; elaborazione del conto riassuntivo del tesoro;

f) gestione dei rapporti finanziari con gli enti decentrati di spesa;

g) attività di supporto alla verifica della legittimità costituzionale delle leggi regionali;

h) attività normativa, interpretativa e di coordinamento in materia di rapporti finanziari con gli enti territoriali; rapporti con la Conferenza Stato-regioni, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato-città;

i) attività di supporto all'attuazione del federalismo; attività di supporto all'attuazione della riforma contabile di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

i-*bis*) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

6. L'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio dell'Unione europea e relativi adempimenti;

b) analisi dei riflessi finanziari e di bilancio derivante dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e quantificazione degli oneri a carico della finanza nazionale;

c) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche in sede comunitaria e coordinamento del processo di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno, per quanto di competenza del Dipartimento;

c-*bis*) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

d) monitoraggio dei flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea; monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale, degli interventi di politica comunitaria, ivi compresi i Fondi strutturali;

e) esercizio dei controlli sull'attuazione degli interventi di politica comunitaria e sull'utilizzo delle relative risorse finanziarie, ivi comprese le quote di cofinanziamento nazionale, anche attraverso l'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato;

f) gestione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

g) gestione dei conti correnti di tesoreria riguardanti i flussi finanziari con l'Unione europea;

g-*bis*) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato*;*

g-ter*) funzione di Autorità di audit del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera* c)*, punto* ii)*, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.*

7. L'Ispettorato generale per la spesa sociale si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio e previsione degli andamenti generali e delle dinamiche della spesa sociale, ai fini della valutazione del relativo impatto sulle politiche finanziarie e di bilancio;

b) attività normativa, di consulenza e di coordinamento in materia di protezione sociale, nonché supporto delle delegazioni italiane presso organismi internazionali;

b-*bis*) analisi e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza dell'Ispettorato;

c) attività di verifica, di gestione, ove prevista, e di supporto nei procedimenti riguardanti il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e degli interventi di edilizia sanitaria, nonché in materia di assistenza sociale; verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, monitoraggio dei Piani di rientro e della spesa sanitaria regionale;

d) vigilanza sulle attività degli enti previdenziali in materia di contributi e prestazioni;

e) partecipazione al processo di definizione della normativa e delle politiche per il settore sanitario;

f) monitoraggio, analisi e verifica degli andamenti della spesa sanitaria, farmaceutica e di quella relativa alle prescrizioni mediche.
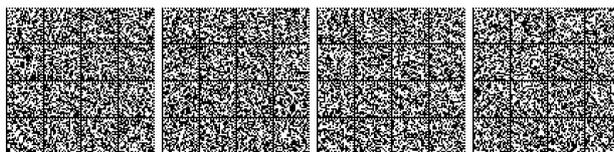
Coordinamento e gestione delle attività non informatiche connesse al progetto Tessera sanitaria e al Fascicolo sanitario elettronico;

f-*bis*) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

8. L'Ispettorato generale per l'informatica e l'innovazione tecnologica si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) definizione, sviluppo e gestione dei sistemi informatici e tecnologici integrati in materia di contabilità, bilancio e finanza pubblica, nonché a supporto delle attività di monitoraggio e valutazione nei principali settori della spesa pubblica, ivi compresa la gestione informatica dei progetti Tessera sanitaria e Fascicolo sanitario elettronico, per l'implementazione delle attività del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni e degli enti pubblici e delle altre istituzioni competenti;

b) definizione del Piano strategico pluriennale in materia di informatica, innovazione tecnologica e digitalizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e relativi Piani operativi annuali;

c) presidio per la definizione e gestione delle infrastrutture, delle connettività e dei servizi informatici e tecnologici del Dipartimento e relative strategie evolutive; definizione di metodologie, standard di qualità e di sicurezza fisica e delle informazioni; supporto agli adempimenti in materia di cyber security per quanto di competenza del Dipartimento;

d) monitoraggio e controllo sull'allineamento dei sistemi informatici e tecnologici agli obiettivi progettuali ed agli standard qualiquantitativi; verifica della qualità e delle performance tecnico-funzionali dei software, dei sistemi tecnologici e dei servizi di assistenza tecnica agli utenti;

e) definizione di sistemi e metodi per la gestione, l'analisi e la valorizzazione del patrimonio dati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici e privati; gestione e sviluppo della banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), del portale dati e servizi open, del sito istituzionale del Dipartimento;

f) gestione di programmi e progetti finanziati con risorse europee finalizzati allo sviluppo dei sistemi informatici e tecnologici del Dipartimento, delle competenze tecniche e delle capacità di analisi e valutazione;

g) servizio di assistenza tecnica agli utenti delle strutture centrali e territoriali del Dipartimento per l'efficace utilizzo dei sistemi e degli strumenti informatici, tecnologici e digitali in dotazione;

h) gestione dei rapporti con la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

i) programmazione dei fabbisogni e acquisizione dei beni e degli strumenti informatici e tecnici per le esigenze del Dipartimento; gestione del patrimonio e dell'inventario dei beni informatici del Dipartimento e relativa logistica;

l) attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza.

9. L'Ispettorato generale per la contabilità e la finanza pubblica, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge, le seguenti funzioni:

a) iniziative volte all'armonizzazione per l'adeguamento dei sistemi contabili e dei bilanci pubblici con le disposizioni contenute nella normativa nazionale e in quella comunitaria, al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche e il consolidamento delle risultanze dei bilanci dei vari enti e per la costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;

b) previsione, monitoraggio e consuntivo del fabbisogno del settore statale e pubblico e dei flussi giornalieri di cassa, anche ai fini della gestione della liquidità;

c) previsione e monitoraggio dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

d) coordinamento delle attività inerenti i rapporti con ISTAT ed Eurostat e con gli organismi comunitari, europei e internazionali per gli aspetti di policy e di programmazione economico-finanziaria, nonché in materia di metodologia e classificazione dei dati di finanza pubblica;

e) coordinamento e gestione del modello disaggregato di finanza pubblica e del modello integrato con le variabili macroeconomiche;

f) coordinamento nella predisposizione delle Relazioni sul conto consolidato di cassa delle Amministrazioni pubbliche ed elaborazione degli altri documenti di previsione e consuntivo in materia di finanza pubblica;

g) analisi e monitoraggio dell'impatto sui saldi di finanza pubblica delle operazioni di partenariato pubblico-privato ivi compreso l'esame normativo e l'elaborazione degli schemi contrattuali e delle convenzioni;

h) previsione e monitoraggio delle entrate tributarie, con il supporto del Dipartimento delle finanze, delle entrate extra tributarie e della spesa anche mediante l'analisi dei relativi provvedimenti ai fini della valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica;

h-*bis*) attività prelegislativa nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

9-*bis*. L'Ispettorato generale dei servizi ispettivi di finanza pubblica si articola in uffici dirigenziali di livello non generale e in posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento delle attività ispettive, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge le seguenti funzioni:

a) attività ispettiva sulla regolarità e proficuità della gestione amministrativo-contabile delle pubbliche amministrazioni, degli enti e degli organismi pubblici, nonché delle società di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

b) attività ispettiva nelle materie di competenza dei dipartimenti del Ministero e sulle relative strutture, anche in relazione agli ambiti individuati in appositi programmi di attività definiti con i dipartimenti medesimi;

c) accertamenti su richiesta di autorità giurisdizionali e verifiche sulla base di protocolli d'intesa o convenzioni con altre pubbliche amministrazioni;

d) indagini conoscitive sullo stato di attuazione delle misure adottate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e sugli equilibri di bilancio dei soggetti indicati alla lettera *a)*;

e) collaborazione all'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica e all'analisi e valutazione della sostenibilità degli interventi in materia di entrata e di spesa;

f) acquisizione di ogni utile informazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sulla gestione degli enti e organismi di cui alla lettera *a)*, nonché degli enti di diritto privato vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

g) supporto all'attività normativa *e prelegislativa* del Dipartimento e all'elaborazione di proposte volte alla razionalizzazione della spesa e al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

h) esecuzione di altri progetti o attività delegate dal Ragioniere generale dello Stato.

10. Il Servizio studi dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, e svolge attività di analisi metodologica, studio e ricerca a supporto delle attività di tutto il Dipartimento. Il Servizio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) ricerca economica e metodologica in materia di finanza pubblica per l'analisi degli effetti delle politiche di bilancio;

b) analisi e studi finalizzati allo sviluppo di metodologie e modelli econometrici in materia di finanza pubblica;

c) studio dell'evoluzione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche ai fini del supporto alle iniziative di riforma e delle relative attività di monitoraggio e controllo; studio e analisi comparata delle discipline contabili adottate nei paesi dell'UE;

d) attività di analisi e studio in materia di contabilità pubblica economico-patrimoniale per la definizione di principi, regole e metodologie; elaborazione di proposte di modifica della normativa vigente;

d-*bis*) analisi, ricerca economica e valutazione degli impatti delle politiche settoriali nelle materie di competenza del Dipartimento;

e) definizione di procedure, di metodologie e di tecniche per l'analisi della performance delle amministrazioni pubbliche tramite indicatori di economicità, efficacia ed efficienza;

f) studio e analisi dei profili normativi, regolatori e gestionali delle società a partecipazione pubblica, anche ai fini della valutazione dell'impatto sulla finanza pubblica;

g) studi e analisi statistiche riguardanti il monitoraggio dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni;

g-*bis*) attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.
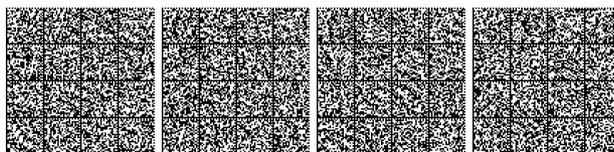
11. Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e per il controllo interno dipartimentale, posto alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato, si articola in uffici dirigenziali non generali, posizioni dirigenziali non generali destinate allo svolgimento dell'attività di verifica sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale e sul sistema delle ragionerie e svolge le seguenti funzioni:

a) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attività degli Uffici centrali di bilancio, ivi compreso quanto previsto in riferimento a tali articolazioni dipartimentali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

b) coordinamento, indirizzo e vigilanza, in raccordo con l'Ispettorato generale di finanza, sulle attività delle Ragionerie territoriali dello Stato, ivi compreso quanto previsto con riferimento alle citate articolazioni territoriali dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

c) attività di analisi per valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità dei processi interni di gestione, dei programmi e delle procedure di lavoro rientranti nelle materie di competenza del sistema delle Ragionerie. Pianificazione e conduzione di attività di revisione interna sugli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Dipartimento e sul sistema delle Ragionerie;

d) svolgimento delle attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera *p)*, con riferimento al sistema delle Ragionerie, in collaborazione con i competenti uffici alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato;

d-*bis*) attività prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.

11-bis. *Il Servizio centrale per il PNRR si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento delle fasi di programmazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e svolge le seguenti funzioni:*

a) *coordinamento delle attività di programmazione, attuazione, gestione e controllo del PNRR, attraverso l'adozione di linee guida, la definizione di orientamenti applicativi indirizzati alle Amministrazioni responsabili degli interventi e la definizione della manualistica e della strumentazione operativa;*

b) *verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR, rispetto agli obiettivi programmati, e definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie;*

c) *monitoraggio, analisi e valutazione dei dati di avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi programmati nonché elaborazione e divulgazione di dati ed informazioni relativi ai risultati ottenuti;*

d) *assistenza alle Amministrazioni titolari di interventi al fine di garantire correttezza, completezza e qualità dei dati di monitoraggio;*

e) *attività di comunicazione istituzionale e pubblicità del PNRR;*

f) *verifica delle rendicontazioni di spesa dei piani attuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi del PNRR, ai fini della verifica della coerenza con la normativa nazionale ed europea e del rilascio delle attestazioni di rendicontazione;*

g) *coordinamento del processo di predisposizione dei programmi UE e degli interventi progettuali complementari di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, al fine di procedere agli adempimenti di gestione, monitoraggio e controllo degli stessi;*

h) *gestione finanziaria del Fondo di rotazione nazionale Next Generation EU-Italia e dei flussi di assegnazione e trasferimento delle risorse alle Amministrazioni titolari degli interventi e agli altri aventi diritto nonché vigilanza sulle attività di recupero degli importi indebitamente utilizzati dalle amministrazioni responsabili ed attivazione delle necessarie operazioni di compensazione;*

i) *definizione e gestione amministrativa delle convenzioni e degli accordi con enti esterni, ivi comprese le società in house della Pubblica amministrazione;*

l) *attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza del Servizio.*

11-ter. *L'Unità di missione Next Generation EU, di seguito Unità di missione NG EU, si articola in uffici dirigenziali non generali, destinati allo svolgimento dell'attività di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU e svolge le seguenti funzioni:*

a) *monitoraggio delle riforme e degli investimenti in campo infrastrutturale e sociale, ivi compresi quelli relativi all'istruzione, alla ricerca, alla coesione e alla salute contenuti nel PNRR, in raccordo con le altre strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;*

b) *individuazione di eventuali criticità nell'attuazione del PNRR e conseguente formulazione di proposte per il loro superamento, anche in collaborazione con altri soggetti istituzionali, con riferimento alle riforme non settoriali, della digitalizzazione, della rivoluzione verde e delle infrastrutture di trasporto;*

c) *attività di supporto al Servizio Centrale per il PNRR nella verifica dell'avanzamento delle milestones e dei target europei e nazionali, nei medesimi ambiti e partecipazione ai processi di definizione e monitoraggio del quadro di valutazione, della relazione annuale di cui agli articoli 30 e 31 del Regolamento UE 241/2021 e degli indicatori di outcome del PNRR;*

d) *promozione di forme di partecipazione, con particolare riferimento alle priorità trasversali del PNRR, relative ai divari di genere, generazionali e territoriali, favorite dal potenziamento di iniziative di trasparenza, indirizzate alle istituzioni e ai cittadini;*

e) *predisposizione delle valutazioni di impatto del PNRR e delle politiche sottostanti ex ante, in itinere ed ex post, anche tramite convenzioni con altri soggetti e in base alle indicazioni della Cabina di regia del PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 77 del 2021 e attività di supporto agli Ispettorati del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nell'utilizzo di strumenti per l'analisi e la valutazione della spesa pubblica;*

f) *attività normativa e prelegislativa nelle materie di competenza dell'Unità.*

11-quater. *L'Unità di missione per l'analisi e la valutazione della spesa, si articola in uffici dirigenziali non generali destinati allo svolgimento delle seguenti funzioni:*

a) *attività istruttoria e di segreteria tecnica del Comitato scientifico di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 152 del 2021, dedicato alle attività inerenti alla revisione della spesa;*

b) *attività di analisi e valutazione della spesa e delle politiche pubbliche, anche in collaborazione con le strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e sulla base degli indirizzi e del programma di lavoro definiti dal Comitato scientifico di cui alla lettera* a)*;*

c) *collaborazione, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22-*bis *della legge del 31 dicembre 2009, n. 196, alle attività necessarie alla definizione degli obiettivi di spesa di ciascun ministero, dei relativi accordi e delle successive attività;*

d) *partecipazione alle attività dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39 della citata legge n. 196 del 2009;*

e) *stipula, con società a prevalente partecipazione pubblica ed esperti, di progetti di collaborazione e convenzioni con altri soggetti istituzionali, quali università, enti e istituti di ricerca, con riferimento alle attività di competenza;*

f) *supporto all'attività prelegislativa nelle materie di competenza, anche ai fini della predisposizione del quadro finanziario della manovra di finanza pubblica.*».

«Art. 10 (Uffici centrali di bilancio). — 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:

a) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero degli affari esteri *e della cooperazione internazionale*, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

b) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

c) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

d) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

e) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

f) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;
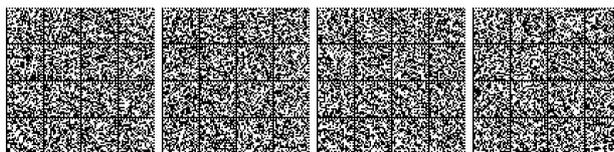
g) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle politiche agricole *alimentari e forestali*, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

h) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero *della transizione ecologica*, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

i) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle infrastrutture *e della mobilità sostenibili*, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

l) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

m) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

n) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'istruzione, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

n-*bis*) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'università e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

o) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero *della cultura*, che si articola in uffici dirigenziali non generali*;*

o-bis*) Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del turismo, che si articola in uffici dirigenziali non generali.*

2. Le modalità organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale, di cui all'articolo 1, comma 2, prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda più Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria. La denominazione e l'ambito di competenza degli Uffici centrali di bilancio di cui al comma 1 si adeguano altresì alle eventuali successive modificazioni legislative relative al Ministero di riferimento.

3. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni:

a) concorrono alla formazione degli stati di previsione dei singoli Ministeri nelle sue diverse fasi e curano in gestione le variazioni di bilancio da adottarsi con atto amministrativo;

b) effettuano gli adempimenti relativi alla predisposizione del rendiconto di ciascun Ministero, sia relativamente al conto del bilancio, che al conto del patrimonio;

c) esercitano, sia in via preventiva che successiva, anche a campione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle Amministrazioni centrali statali. Esercitano il controllo di regolarità amministrativa e contabile sui decreti interministeriali. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili in relazione alle spese e alle entrate e alla registrazione degli atti di spesa, risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilità dei dirigenti competenti. Verificano l'applicazione delle disposizioni sul piano finanziario dei pagamenti - cronoprogramma;

d) effettuano, in via successiva, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati, della rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle competenze fisse e accessorie del personale centrale dello Stato e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresì, il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;

e) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attività finanziaria, ai fini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

f) verificano l'uniformità e la corretta tenuta delle scritture di contabilità integrata finanziaria, economico e patrimoniale, di cui all'articolo 38-*bis* della legge n. 196 del 2009;

g) effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonché delle attività svolte;

h) effettuano il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 5 comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 123 del 2011;

i) svolgono compiti di controllo, verifica e monitoraggio ad essi demandati da specifiche norme;

j) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilità generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio;

k) svolgono le attività delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento;

l) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato, curando i connessi adempimenti relativi al rendiconto.».

«Art. 11 (Competenze del Dipartimento delle finanze). — 1. Il Dipartimento delle finanze, nell'esercizio delle competenze ad esso attribuite, svolge, in particolare, le seguenti funzioni statali:

a) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali, in relazione alle quali: assicura l'acquisizione sistematica di dati e informazioni, anche nel contesto dei rapporti istituzionali con il Servizio statistico nazionale; sviluppa e gestisce modelli economici per la valutazione delle politiche fiscali e delle previsioni delle entrate; predispone analisi, studi, indagini, simulazioni e previsioni per l'elaborazione di politiche e interventi in materia fiscale, in ambito nazionale e internazionale;

b) valutazione degli effetti economico-finanziari generati dalle misure fiscali;

c) previsioni, monitoraggio e consuntivazione delle entrate tributarie erariali e territoriali;

d) analisi, elaborazione e valutazione delle politiche e delle norme in materia tributaria, in ambito nazionale, europeo e internazionale; valutazione dell'impatto amministrativo della normativa, anche quanto all'incidenza sulle convenzioni con le Agenzie;

e) valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo, anche acquisendo informazioni dalle agenzie fiscali e dagli altri enti della fiscalità;

f) emanazione di direttive interpretative della legislazione tributaria, al fine di assicurare la coerenza con gli obiettivi di politica economica e tributaria e il rispetto, da parte degli uffici, delle esigenze di equità, semplicità e omogeneità di trattamento, con particolare riguardo ai principi fissati dallo Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212;

g) verifica delle modalità di assolvimento degli obblighi tributari rispetto alle esigenze di semplificazione nonché di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti, sia per i contribuenti sia per l'amministrazione finanziaria;

h) relazioni con gli altri Stati e con gli organismi dell'Unione europea e internazionali per le materie di competenza del Dipartimento, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo economico;

i) pianificazione e coordinamento, in relazione alle quali: raccoglie ed elabora le informazioni necessarie per la definizione degli indirizzi e della strategia di politica fiscale; formula e coordina le proposte al Ministro per l'individuazione dei contenuti dell'atto di indirizzo triennale previsto dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; svolge attività propedeutica e preparatoria per la stipula delle convenzioni; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, il coordinamento generale per preservare l'unitarietà del sistema nell'esercizio delle funzioni fiscali e promuove la collaborazione tra i soggetti operanti in campo fiscale; contribuisce alla programmazione delle risorse finanziarie necessarie per il funzionamento delle agenzie fiscali e degli altri enti della fiscalità;

l) monitoraggio, verifica e controllo in relazione alle quali: ferma rimanendo l'attività del Ministro di valutazione e controllo strategico nonché di alta vigilanza, monitora l'andamento gestionale delle agenzie; verifica i risultati di gestione delle agenzie in relazione agli obiettivi fissati dalle convenzioni; monitora e attribuisce le risorse da trasferire alle agenzie fiscali e agli enti della fiscalità; svolge le attività istruttorie relative alle deliberazioni dei comitati di gestione delle agenzie di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni; svolge le attività di controllo previste dalla legge nei confronti delle società partecipate;

m) vigilanza, in relazione alla quale: valuta, ferma restando l'attività del Ministro di alta vigilanza, le modalità di esercizio delle funzioni fiscali da parte delle agenzie, e degli altri enti della fiscalità di competenza dello Stato, sotto il profilo della trasparenza, imparzialità e correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti nonché a quanto previsto dalla legge n. 212 del 2000;
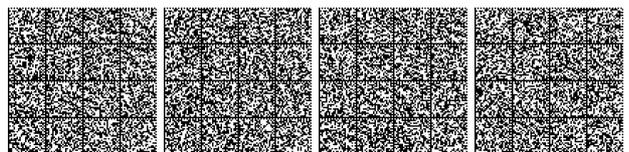
n) coordinamento del sistema informativo della fiscalità, in relazione al quale: svolge attività di supporto al Ministro per la definizione degli obiettivi strategici e delle linee guida dello sviluppo dell'informatica e delle tecnologie di comunicazione; assicura, sulla base degli indirizzi del Ministro, l'attuazione, l'integrazione ed il coordinamento del sistema informativo della fiscalità e della rete unitaria di settore; definisce criteri e regole per l'utilizzazione delle informazioni e dei dati che costituiscono il sistema informativo della fiscalità;

o) gestione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria; programmazione, progettazione, sviluppo e gestione dei servizi dell'amministrazione della giustizia tributaria e degli uffici giudiziari; analisi, elaborazione e monitoraggio delle norme ordinamentali e processuali in materia di giustizia tributaria e relative alle spese di giustizia nel processo tributario; rilevazioni e analisi statistiche sull'andamento del processo tributario; valutazione e predisposizione di elementi amministrativi e tecnici sui progetti di legge, sugli emendamenti parlamentari e sugli atti di sindacato ispettivo; analisi giurisprudenziale in materia di tributi; emanazione di direttive interpretative della legislazione in materia di processo tributario e delle relative spese di giustizia; gestione dell'elenco nazionale dei difensori abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

p) definizione delle esigenze del Dipartimento in materia di politiche delle risorse umane e strumentali in coerenza con le linee generali di attività elaborate dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

2. Il dirigente preposto al Dipartimento assume la denominazione di "Direttore generale delle finanze". Alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze operano uffici di livello dirigenziale non generale, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con competenze nelle seguenti materie: coordinamento dell'ufficio del direttore generale delle finanze; controllo di gestione dipartimentale; coordinamento e monitoraggio dei progetti dipartimentali; coordinamento dell'attività amministrativa; attività tecnica di supporto all'ufficio del direttore generale delle finanze; supporto nell'attività prelegislativa e di studio, analisi e legislazione fiscali; comunicazione istituzionale e relazioni esterne; coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi nelle materie di cui al comma 1, lettera *p)*, del presente articolo.

3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione studi e ricerche economico-fiscali;

b) Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale;

c) Direzione agenzie ed enti della fiscalità;

d) Direzione rapporti fiscali europei e internazionali;

e) Direzione sistema informativo della fiscalità;

f) Direzione della giustizia tributaria.

4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza degli uffici di cui al presente articolo sono assegnati al Dipartimento *tre* posti di funzione di livello dirigenziale generale.

5. Con decreto del Ministro sono stabilite le modalità attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento dell'attività svolta dai militari della Guardia di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero. Fino alla emanazione del decreto previsto dal presente comma, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero è assicurato da un ufficiale della Guardia di finanza scelto dal Ministro.».

«Art. 13 (Competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi). — 1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi svolge attività di supporto per il Ministero ed ulteriori servizi, tra cui gli approvvigionamenti delle pubbliche amministrazioni, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, e la gestione e lo sviluppo della piattaforma immateriale nazionale centralizzata per la gestione giuridica ed economica del personale delle pubbliche amministrazioni; definisce il modello unitario del controllo di gestione in raccordo con gli altri dipartimenti.

Il Dipartimento è competente nelle materie di seguito indicate:

a) amministrazione generale, spese a carattere strumentale dei dipartimenti e comuni del Ministero, servizi logistici e servizi comuni del Ministero, ivi compresa l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, gestione delle attività e dei sistemi informativi legati all'amministrazione generale, alla gestione degli approvvigionamenti e della logistica sulla base delle esigenze definite dai Dipartimenti;

b) elaborazione degli indirizzi generali concernenti il personale del Ministero, anche in attuazione di norme, direttive e circolari emanate dalle amministrazioni competenti; programmazione generale del fabbisogno di personale del Ministero, sentiti gli altri dipartimenti; rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali e indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata; elaborazione ed attuazione delle politiche del personale e gestione delle risorse umane; gestione delle attività e dei sistemi informativi legati alla gestione del personale; elaborazione degli indirizzi metodologici in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti anche a fini di valorizzazione del capitale umano; rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;

c) servizi del tesoro incluso il pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni ed il pagamento e la liquidazione di altri assegni erogati dallo Stato a particolari categorie di cittadini;

d) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 588, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 *e dell'articolo 31-*septies *del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176*, nell'ambito dei sistemi informativi trasversali del Ministero e gestione e sviluppo dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento; servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali, affidati al Dipartimento d'intesa con glia altri Dipartimenti; attuazione per quanto di relativa competenza dell'agenda digitale;

e) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, e, in materia di sistemi informativi d'intesa con i dipartimenti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali con le società di cui all'articolo 4, commi 3-*bis* e 3-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti; cura dei relativi rapporti amministrativi, fermi restando i rapporti operativi con la società di cui all'articolo 4, comma 3-*bis* del citato decreto-legge da parte degli altri dipartimenti in materia di sviluppo e gestione di sistemi informativi di specifico interesse*, ai sensi dell'articolo 31-*septies *del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;*

f) comunicazione istituzionale, in relazione alla quale: attua le strategie e le iniziative di comunicazione del Ministero in raccordo con il Portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero; cura lo sviluppo e la gestione del Portale internet del Ministero e della Intranet; assolve agli adempimenti della legge 7 giugno 2000, n. 150; svolge le attività di comunicazione istituzionale esterna ed interna; promuove la conoscenza delle attività del Ministero; coordina e gestisce le funzioni di informazione e assistenza agli utenti; supporta e gestisce gli eventi e le manifestazioni; cura le attività di customer satisfaction; promuove e coordina la realizzazione delle carte dei servizi erogati dal Ministero; svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero;

g) contenzioso e affari legali nelle materie di competenza *del Dipartimento, nonché contenzioso che coinvolge più dipartimenti*;

h) coordinamento del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; supporto alle attività nelle politiche di spending review con riferimento agli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici.

2. Il capo del Dipartimento assicura il coordinamento, la promozione e lo sviluppo nelle materie delle politiche del personale del Ministero, la programmazione delle risorse, la qualità dei processi e dell'organizzazione, il coordinamento del sistema informativo concernente il personale del Ministero e degli eventuali altri progetti dei sistemi informativi dei dipartimenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *c)*, compresa la gestione delle relative risorse, nonché della comunicazione istituzionale. Sono fatte salve le competenze del Dipartimento delle finanze relative al Sistema informativo della fiscalità, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *n)*.

3. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;

b) Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;
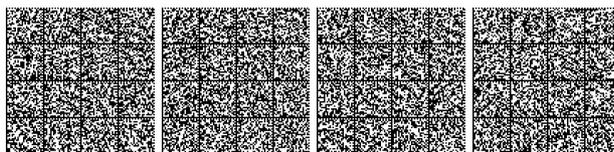
c) Direzione del personale;

d) Direzione della comunicazione istituzionale;

e) Direzione dei servizi del tesoro.

4. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza del Dipartimento, al medesimo sono assegnati tre posti di funzione di livello dirigenziale generale, cui sono affidati, tra gli altri, i seguenti compiti:

a) *garantire il supporto alle attività relative all'attuazione del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte di pubbliche amministrazioni, anche in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e delle attività di revisione della spesa per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici, di cui all'articolo 49-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché per la definizione degli indirizzi e del controllo strategico nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di programma di razionalizzazione degli acquisti;*

b) *curare il contenzioso che coinvolge più dipartimenti, ai sensi dell'articolo 7-*bis *comma 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;*

c) *supportare il capo del Dipartimento per le esigenze di raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, con particolare riferimento alle attività connesse e strumentali all'attuazione del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.*

5. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano uffici di livello dirigenziale non generale, con competenze in materia di: coordinamento e segreteria del capo Dipartimento, consulenza giuridico-legale, attività prelegislativa e verifica della compatibilità economico finanziaria delle iniziative legislative dipartimentali, definizione e monitoraggio di progetti innovativi nelle materie di competenza del Dipartimento, con particolare riferimento a quelli finanziati dall'Unione europea e da istituzioni internazionali, nonché amministrazioni ed enti pubblici, sviluppo organizzativo analisi dei processi e dei modelli di organizzazione del lavoro, organizzazione di eventi e comunicazione, in raccordo con la Direzione di cui al comma 3, lettera *d)*, controllo di gestione, relazioni sindacali.

6. I dirigenti generali di cui al comma 4 per lo svolgimento dei compiti assegnati possono avvalersi, secondo le direttive del capo del Dipartimento, degli uffici di livello dirigenziale non generale di cui al comma 5, e delle posizioni di livello dirigenziale non generale di consulenza, studio e ricerca assegnate alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento.»

«Art. 14. Attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi

1. La Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il Ministero:

a) acquisizione, amministrazione, manutenzione, servizi di igiene ambientale degli immobili del Ministero con i relativi impianti tecnologici non informatici;

b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; gestione degli spazi e delle superfici interni ed esterni;

c) gestione del patrimonio mobiliare del Ministero, anche di rilievo storico-artistico;

d) gestione degli affari e dei servizi di carattere generale, del protocollo e della corrispondenza; coordinamento e definizione del modello unitario di protocollo e gestione documentale in raccordo con gli altri dipartimenti;

e) gestione contabile del Dipartimento, in raccordo con le direzioni del Dipartimento; gestione unificata nelle materie comuni a più dipartimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

f) servizio di economato e provveditorato, anche attraverso il ricorso agli strumenti informatici previsti per l'acquisto di beni e servizi;

g) cura dei rapporti amministrativi nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti; attuazione operativa del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

h) *funzioni di indirizzo e controllo strategico nei confronti della società dedicata di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, in accordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera* a)*;*

h-*bis*) definizione degli indirizzi per la gestione della piattaforma di e-procurement, anche in riferimento al sistema nazionale di public procurement, in raccordo con il responsabile della posizione dirigenziale di livello generale di cui all'articolo 13, comma 4, lettera *a)*, nonché con la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione;

i) supporto delle attività di cui all'articolo 49-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di revisione della spesa, per l'attuazione delle politiche di spending review per gli aspetti relativi agli approvvigionamenti pubblici;

l) procedure di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, per l'acquisizione di beni e servizi per il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi che esulano dalle attribuzioni specifiche di altre direzioni e uffici, sulla base dei fabbisogni e delle istruttorie degli uffici dipartimentali richiedenti laddove non sussista obbligo di ricorso al sistema delle convenzioni od altri strumenti di negoziazione ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dell'articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

m) rilevamento, analisi delle esigenze logistiche e degli uffici centrali e locali ed attuazione delle misure atte al loro soddisfacimento;

n) coordinamento delle attività propedeutiche finalizzate alla presa in consegna degli immobili degli uffici centrali e periferici;

o) razionalizzazione della gestione degli immobili e degli spazi degli uffici centrali e territoriali;

p) rapporti con l'Agenzia del demanio;

q) contenzioso nelle materie di competenza;

r) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.

2. La Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione svolge le seguenti funzioni:

a) definizione delle specifiche esigenze funzionali e delle conseguenti prestazioni e modalità operative che devono essere assicurate, nell'ambito dei sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento *e a supporto della transizione digitale*, in materia di acquisti, logistica, personale, ed altri servizi dipartimentali*, ivi incluse le attività relative al comma 1, lettera h-bis*);

b) sviluppo e conduzione della piattaforma nazionale per la gestione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni;

c) pagamento delle retribuzioni per il personale delle amministrazioni dello Stato e gestione del trattamento economico per le amministrazioni pubbliche, comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati aggregati relativi alla spesa per gli stipendi;

d) definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in materia di stipendi per il personale delle amministrazioni dello Stato;

e) ideazione, sviluppo ed attuazione di progetti di diffusione delle tecnologie informatiche*, anche a supporto della transizione digitale*;

f) definizione, in coerenza con le direttive impartite dagli uffici competenti per il controllo analogo, degli indirizzi e delle linee operative relativamente ai rapporti convenzionali intrattenuti dal Dipartimento con la società dedicata di cui all'articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di sistemi informativi e cura dei relativi rapporti amministrativi;

g) attuazione dell'Agenda digitale per quanto di competenza del Dipartimento;

h) rapporti con l'Agenzia per l'Italia digitale;

i) gestione dei progetti, delle infrastrutture e dei servizi relativi ai sistemi informativi specifici per lo svolgimento dei compiti istituzionali del Dipartimento, inclusa la piattaforma e-procurement;

l) servizi informativi comuni e trasversali del Ministero, ivi inclusi quelli infrastrutturali in cloud, affidati al Dipartimento d'intesa con gli altri dipartimenti;

m) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5 e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.

3. La Direzione del personale svolge le seguenti funzioni con riguardo a tutto il personale del Ministero:

a) elaborazione e definizione delle politiche del personale alla luce di modelli innovativi di gestione, valorizzazione e sviluppo, anche attraverso l'implementazione di banche dati l'ausilio di strumenti innovativi in materia di rilevazione ed analisi delle competenze e dei comportamenti, anche a fini di valorizzazione del capitale umano;

b) verifica degli impatti normativi ed economico finanziari dei provvedimenti di competenza della direzione;

c) programmazione e dimensionamento degli organici del Ministero sulla base dei fabbisogni rilevati;

d) selezione, reclutamento, formazione, sviluppo professionale, valutazione della performance riferita al personale nonché organizzazione delle competenze;

e) cessazioni dal servizio;

f) procedimenti disciplinari;

g) mobilità, comandi, aspettative, distacchi e fuori ruolo del personale;

h) trattamento giuridico, retributivo e previdenziale;

i) contratti di lavoro del personale inquadrato nelle aree funzionali;

l) istruttoria per il conferimento degli incarichi dirigenziali, atti di conferimento, contratti di lavoro e relativi rapporti con gli organi di controllo;

m) gestione dei fondi per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti e del fondo risorse decentrate per il personale delle aree;

n) attuazione di politiche di benessere organizzativo e di conciliazione vita-lavoro anche attraverso la rilevazione e l'analisi del livello di benessere del personale e lo svolgimento di analisi di clima;

o) gestione degli adempimenti relativi alle denunce per infortuni;

p) conservazione e gestione dei fascicoli personali, definizione e gestione delle banche dati, del ruolo dei dirigenti e del ruolo unico del personale;

q) rilascio autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali e anagrafe degli incarichi;

r) contenzioso nelle materie di competenza della direzione e rappresentanza in giudizio di cui all'articolo 417-*bis* del codice di procedura civile;

s) rapporti con la Scuola nazionale di amministrazione e con enti e altre scuole di formazione del personale pubblico al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni formativi del Ministero; rapporti con Università e istituti scolastici per lo svolgimento di tirocini presso le strutture del Ministero, con l'Aran, con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con gli altri soggetti istituzionali, coinvolti nelle materie di competenza;

t) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.

4. La Direzione della comunicazione istituzionale assicura per il Ministero l'attuazione della strategia di comunicazione in coordinamento con il portavoce del Ministro, i Dipartimenti e le altre strutture del Ministero. A tal fine svolge le seguenti funzioni:

a) sviluppo e gestione delle iniziative di comunicazione del Ministero in conformità ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;

b) elaborazione del piano di comunicazione annuale del Ministero, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 150 del 2000;

c) coordinamento dei progetti di comunicazione interdipartimentali, assicurandone l'integrazione funzionale;

d) promozione di campagne informative di pubblico interesse;

e) coordinamento e gestione di eventi e manifestazioni del Dipartimento e supporto ad eventi e manifestazioni del Ministero;

f) sviluppo di iniziative volte a promuovere l'immagine e il rispetto dell'identità visiva del Ministero;

g) gestione della biblioteca storica e delle iniziative di comunicazione ad esse collegate;

h) sviluppo e gestione del portale internet del Ministero e della Intranet;

i) coordinamento della comunicazione interna del Ministero;

l) supporto alle attività di comunicazione istituzionale di comitati e commissioni cui partecipa il Ministero;

m) sviluppo e gestione delle attività di relazione con il pubblico;

n) tenuta e aggiornamento del registro degli accessi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; monitoraggio della qualità dei servizi e della soddisfazione dei cittadini;

o) studi e analisi di dati e informazioni sulle attività di customer satisfaction;

p) promozione e coordinamento delle carte dei servizi erogati dal Ministero;

q) svolge le funzioni di ufficio di statistica del Ministero e provvede al coordinamento dell'informazione statistica e ai rapporti con l'ISTAT ed il Servizio statistico nazionale (SISTAN).

5. La Direzione dei servizi del Tesoro svolge le seguenti funzioni:

a) segreteria del Comitato di verifica per le cause di servizio;

b) organizzazione e coordinamento della Commissione medica superiore e delle Commissioni mediche di verifica;

c) emissione ordini di pagamento conseguenti a pronunce degli organi della giustizia amministrativa, contabile e tributaria per violazione del termine ragionevole di durata dei processi e su pronunce di condanna emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

d) riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario;

e) risarcimenti per casi di responsabilità civile dei giudici; spese per liti e arbitraggi;

f) gestione dei ruoli di spesa fissa sugli indennizzi per soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie, da trasfusione di sangue ed emoderivati e per gli affetti da sindrome da talidomide;

g) gestione dei ruoli fissi di spesa per i vitalizi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e soggetti equiparati;

h) gestione delle pensioni tabellari militari erogate all'estero;

i) servizio delle pensioni di guerra;

l) recupero crediti erariali derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa;

m) sanzioni alternative su condanne a carico delle stazioni appaltanti;

n) gestione del servizio dei depositi definitivi;

o) segreterie della Commissione per gli ex perseguitati politici, antifascisti e razziali e della Commissione per gli ex deportati dei campi di sterminio nazisti e dei loro congiunti e concessione degli assegni vitalizi;

p) adempimenti connessi al pagamento dei benefici previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, in favore dei grandi invalidi;

q) adempimenti connessi al condono edilizio di cui al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

r) indennizzi per i beni perduti all'estero;

s) definizione di specifiche modalità operative per le Ragionerie territoriali dello Stato, da adottare, nelle materie di competenza della Direzione, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

t) contenzioso nelle materie di competenza;

u) attività residuale in materia di procedimenti sanzionatori per irregolarità nella trasmissione delle ricette mediche di cui all'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

v) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza della Direzione in raccordo con gli uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 13, comma 5, e con le altre strutture dipartimentali di livello dirigenziale generale.»

«Art. 16. Ragionerie territoriali dello Stato

1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono organi locali del Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

1-bis. *Le posizioni dirigenziali di livello generale di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali di riferimento, fatte salve eventuali specificità previste per le province autonome di Trento e Bolzano, svolgono, oltre le attività proprie dei direttori delle Ragionerie territoriali ubicate nei capoluoghi di Regione, le seguenti funzioni:*

a) *il supporto ai compiti di audit del PNRR e di sostegno ai competenti uffici del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'attività di monitoraggio e controllo del PNRR;*

b) *il coordinamento dei controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativa e contabile ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, del riscontro della legalità della spesa e del monitoraggio della stessa, garantendo l'unitarietà di indirizzo della funzione di controllo sulla base degli indirizzi e delle linee guida formulate dal Servizio centrale per il sistema delle ragionerie e dall'Ispettorato generale di finanza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;*

c) *il coordinamento dei servizi amministrativi sulla base degli indirizzi e delle linee guida dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per materia;*

d) *lo studio, su richiesta dei direttori interessati, delle questioni di maggior rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali al fine di pervenire alle proposte di soluzioni di competenza da sottoporre agli uffici dei Dipartimenti centrali del Ministero dell'economia e delle finanze;*

e) *l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro, per le Ragionerie territoriali dello Stato, per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;*

f) *la gestione unificata del consegnatario dei beni mobili di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 settembre 2002, n. 254 e l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento delle Ragionerie territoriali dello Stato;*

g) *la gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento dei presidi territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze, con esclusione di quelli connessi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Commissioni Tributarie, sulla base degli indirizzi ed in forza del decentramento delle risorse operato dai competenti uffici del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali;*

h) *la formulazione delle proposte al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti degli uffici;*

i) *il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione per la razionalizzazione della gestione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, per le attività da svolgersi a livello territoriale, finalizzate alla realizzazione di poli logistici territoriali unitari, ai sensi del comma 350, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

2. Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

3. Le Ragionerie territoriali svolgono a livello territoriale le funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelle attribuite al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attività in materia di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica con riferimento alle realtà istituzionali presenti nel territorio; esercitano nei confronti degli organi decentrati e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato il controllo di regolarità amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano la vigilanza su enti, uffici e gestioni a carattere locale e le altre competenze necessarie per il funzionamento dei servizi. Svolgono altresì le funzioni che, in seguito all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 2, comma 1-*ter* del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono espletate a livello territoriale, nonché ogni altra attività attribuita dalle disposizioni normative vigenti o delegate dai Dipartimenti del Ministero.

5. Al fine del garantire il governo coordinato e l'erogazione dei servizi strumentali e trasversali in ambito territoriale, le Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario in favore delle articolazioni territoriali del Ministero.

6. Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da parte delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche a favore delle altre pubbliche amministrazioni, è assicurato dai Dipartimenti del Ministero, per quanto di rispettiva competenza, anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento dei sistemi informativi dell'Amministrazione.».

«Art. 19 (Dotazioni organiche). — 1. La dotazione organica del personale dirigenziale è individuata nella tabella A allegata al presente decreto. *A decorrere dal 1° ottobre 2022, in attuazione dell'articolo 21-bis¸ comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, la dotazione organica del personale dirigenziale è individuata nella tabella B allegata al presente decreto.*».

22G00109

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 2022.

Accertamento dell'operazione di acquisto di titoli di Stato a valere sul Fondo ammortamento dei titoli di Stato effettuata mediante asta competitiva.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti gli articoli 44, 45, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito testo unico), modificato dall'art. 1, comma 387, lettera *d)* e lettera *e)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nei quali sono previste le norme sostanziali riguardanti: l'istituzione e l'amministrazione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato; i conferimenti al Fondo; i criteri e le modalità per l'acquisto dei titoli di Stato; l'estinzione dei titoli detenuti dal Fondo;

Visti, altresì, gli articoli 48, 49, 50, 51 e 52 del testo unico, recanti le norme procedurali relative al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato riguardanti: gli utilizzi del Fondo; gli adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati; il contenuto dell'incarico alla Banca d'Italia e agli intermediari; le modalità d'asta; gli adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta;

Visto in particolare, l'art. 46, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1° gennaio 1995;

Vista la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP S.p.a.) in data 30 dicembre 2014, con la quale sono definite le modalità per la gestione del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ed il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro DT n. 3513 del 19 gennaio 2015 con il quale è stata approvata e resa esecutiva la Convenzione stessa;

Vista la nuova Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la CDP S.p.a. in data 20 dicembre 2019 che stabilisce le condizioni e le modalità per la gestione del suddetto Fondo ammortamento, ed il successivo decreto del Dipartimento del Tesoro n. 3897 del 20 gennaio 2020 con il quale è stata approvata e resa esecutiva la suddetta nuova Convenzione;

Visto il decreto 22 dicembre 2009, n. 216 recante il regolamento sulle norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi Euronext Securities Milan) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto l'art. 3 del testo unico nel quale si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed esterno, al rimborso anticipato dei titoli;

Visto il decreto ministeriale n. 25952 del 30 dicembre 2021, emanato in attuazione dell'art. 3 del testo unico (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2022 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il proprio decreto n. 55734 del 15 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 2022, con cui, in applicazione della predetta normativa è stata disposta per il giorno 16 giugno 2022 un'operazione di acquisto mediante asta competitiva a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato con regolamento in data 20 giugno 2022;

Visto che sul BTP 1,85% 1° luglio 2025 (IT0005408502) nominali euro 300.000.000,00 sono stati regolati in ritardo rispetto alla data prefissata (20 giugno 2022) e cioè il primo giorno utile successivo (21 giugno 2022);

Vista la nota n. 0998261/22 del 27 giugno 2022 con cui la Banca d'Italia ha trasmesso il dettaglio della predetta operazione e ha comunicato di aver provveduto a contabilizzare a debito del conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» gli importi derivanti dalle predette operazioni di acquisto;

Visto, in particolare, l'art. 52 comma 1 del menzionato testo unico, il quale prevede che con successivo decreto si provvede ad accertare la specie e gli importi dei titoli effettivamente ritirati dal mercato con riferimento anche alle relative cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 comma 1 del testo unico citato nelle premesse, si accerta che, in data 20 giugno 2022 gli importi dei prestiti oggetto dell'operazione di riacquisto a valere sulle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato risultano così specificati:

a) buoni del Tesoro poliennali (BTP) 1° ottobre 2019 - 1° febbraio 2025, cedola 0,35%, codice titolo IT0005386245: importo nominale acquistato euro 1.252.000.000,00 per un controvalore pari a euro 1.187.214.281,66 di cui euro 1.682.591,66 relativi a centotrentanove giorni di dietimi di interesse;

b) buoni del Tesoro poliennali (BTP) 2 marzo 2015 - 1° giugno 2025, cedola 1,50%, codice titolo IT0005090318: importo nominale acquistato euro 656.000.000,00 per un controvalore pari a euro 636.130.890,05 di cui euro 510.820,05 relativi a diciannove giorni di dietimi di interesse;

c) buoni del Tesoro poliennali (BTP) 28 aprile 2020 - 1° luglio 2025, cedola 1,85%, codice titolo IT0005408502: importo nominale acquistato euro 1.092.000.000,00, di cui 300.000.000,00 (controvalore pari a euro 295.481.353,50) regolati in ritardo (21 giugno 2022) rispetto alla data di regolamento prefissata (20 giugno 2022), per un controvalore pari a euro 1.075.199.826,80 di cui euro 9.487.126,80 relativi a centosettanta giorni di dietimi di interesse.

Art. 2.

La consistenza del debito è ridotta dell'ammontare corrispondente al valore nominale dei titoli di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* dell'art. 1 del presente decreto.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito della predetta operazione di riacquisto, è la seguente:

	Importo nominale in circolazione
BTP 0,35% 1° ottobre 2019 - 1° febbraio 2025 (IT0005386245)	19.216.306.000,00
BTP 1,50% 2 marzo 2015 - 1° giugno 2025 (IT0005090318)	20.130.723.000,00
BTP 1,85% 28 aprile 2020 - 1° luglio 2025 (IT0005408502)	17.472.669.000,00
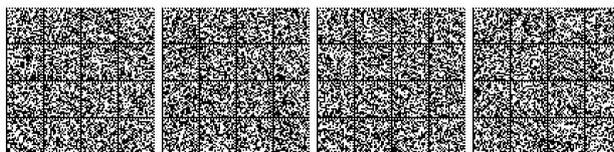
Art. 3.

Il costo totale dell'operazione addebitata al conto «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato» ammonta a euro 2.898.544.998,51.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 2022

Il dirigente generale: IACOVONI

22A04258

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 giugno 2022.

Autorizzazione all'Istituto «Skinner formazione e ricerca» a trasferire la sede principale di Roma, da via Torino n. 29 a via Nazionale n. 163 e a ridurre il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da quarantaquattro a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 9 settembre 1994 di riconoscimento dell'idoneità dell'Istituto Skinner di formazione e ricerca, in Roma, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo behavionrista nella sede di Roma;

Visto il decreto in data 9 ottobre 2001 di Abilitazione all'istituto «Skinner» ad istituire e ad attivare nella sede di Napoli corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 6 aprile 2007 di Autorizzazione, all'istituto «Skinner - Scuola di specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Napoli, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 7 luglio 2008 di Autorizzazione all'«Istituto Skinner - Scuola di specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva» di Roma, ad aumentare nella sede periferica di Napoli il numero massimo di allievi;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la sede principale di Roma, da via Torino n. 29 a via Nazionale n. 163, con contestuale riduzione degli allievi per ciascun anno di corso, da quarantaquattro a venti unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, a seguito della riunione del 20 gennaio 2022, ha espresso parere positivo sull'istanza di riduzione allievi;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza di trasferimento presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con delibera n. 99 del 27 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Skinner formazione e ricerca» è autorizzato a trasferire la sede principale di Roma, da via Torino n. 29 a via Nazionale n. 163;

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Skinner formazione e ricerca» è autorizzato a ridurre, nella sede principale di Roma, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso da quarantaquattro a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2022

Il Segretario generale: MELINA

22A04159

DECRETO 27 giugno 2022.

Abilitazione della «Scuola di terapia cognitiva e comportamentale» ad istituire e ad attivare nella sede di Rimini, corso d'Augusto n. 115, un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con le quali la «Scuola di terapia cognitiva e comportamentale», ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Rimini, corso D'Augusto n. 115, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento a seguito della riunione del 24 marzo 2022;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) con delibera n. 130 del 9 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di terapia cognitiva e comportamentale» è abilitata ad istituire e ad attivare, nella sede principale di Rimini, corso D'Augusto n. 115, ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso è pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2022

Il Segretario generale: MELINA

22A04160
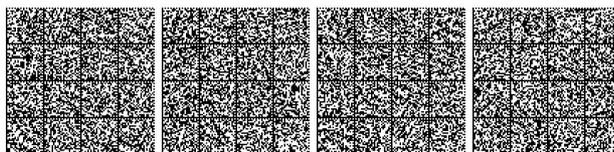
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 giugno 2022.

Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto-legge del 17 febbraio 2022, n. 9, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)» convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, ed, in particolare, l'art. 1, comma 7;

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili – «normativa in materia di sanità animale» come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione che categorizza la Peste suina africana come una malattia di categoria A che, quindi non si manifesta normalmente nell'Unione e che non appena individuata richiede l'adozione immediata di misure di eradicazione;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello *status* di indenne da malattia e dello *status* di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate, ed in particolare l'Allegato VI che in riferimento al territorio italiano elenca le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano aventi lo *status* di indenne da malattia di Aujeszky e le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano che hanno ottenuto l'approvazione di un programma di eradicazione per tale malattia;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 e successive modifiche ed integrazioni della Commissione del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo per la Peste suina africana come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/440 della Commissione del 16 marzo 2022;

Considerato che il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli stabilimenti che detengono animali della specie suina è necessario anche al fine di elevare il livello di prevenzione per il controllo e la eradicazione delle malattie del suino elencate ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 ed in particolare la peste suina africana;

Visto il Piano di sorveglianza e prevenzione in Italia per la Peste suina africana 2021/2022, inviato alla Commissione europea per l'approvazione, ed il manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici del 21 aprile 2021;

Visto il dispositivo direttoriale del direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute prot. n. 12438 del 18 maggio 2022 concernente «Misure di prevenzione della diffusione della Peste suina africana (PSA) – identificazione e registrazione dei suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti»;

Considerato che negli stabilimenti come definiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 diversi da quelli che detengono suini e cinghiali per allevamento e dalle stalle di transito le misure di biosicurezza sono già individuate tra i requisiti di legge previsti per il loro riconoscimento;

Sentiti il Centro di referenza nazionale per le pesti suine (CEREP) presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale Umbria e Marche (IZSUM), l'Istituto zooprofilattico sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per gli aspetti di rispettiva competenza;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 21 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. In attuazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29 ed, in conformità a quanto previsto all'art. 10, paragrafo 1, lettera *b)* e paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429, sono definiti i requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini per allevamento, delle stalle di transito e dei mezzi che trasportano suini.

2. Agli allevamenti familiari di suini detenuti per finalità diverse dagli usi zootecnici e dalla produzione di alimenti (NON DPA) si applicano esclusivamente le misure di biosicurezze individuate dal dispositivo direttoriale prot. n. 12438 del 18 maggio 2022 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le disposizioni del presente decreto, incluse quelle di cui al comma 2, si applicano fatte salve ulteriori misure di biosicurezza rafforzate eventualmente previste dalla normativa europea e nazionale di riferimento in zone di restrizione istituite per l'insorgenza di focolai di malattie del suino.

4. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto le altre strutture registrate in Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica del Ministero della salute (BDN) quali: centro di materiale genetico, centro di raccolta, punto di controllo, stabulario, i giardini zoologici e le strutture faunistico venatorie per cinghiali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento (UE) 2016/429 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione e le seguenti:

a) suini detenuti: animali di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia *Suidae*, figuranti all'allegato III del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/2035, art. 2, punto 22, detenuti in stabilimenti;

b) allevamento familiare: attività di allevamento, nel quale i suini sono allevati esclusivamente per autoconsumo o uso domestico privato, senza alcuna attività commerciale, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal regolamento (CE) 852/2004, senza cessione degli stessi se non per la immediata macellazione e se non prima autorizzati dall'Autorità competente secondo le modalità previste dalla normativa di riferimento;

c) allevamento: attività di allevamento commerciale svolta da un operatore che alleva uno o più suini in uno stabilimento.

In base all'orientamento produttivo ed alla tecnica produttiva si definisce:

i) allevamento da riproduzione: allevamento in cui sono detenuti verri e scrofe destinati alla riproduzione;

ii) allevamento da ingrasso: allevamento in cui sono presenti suini in accrescimento, destinati alla macellazione o ad altri allevamenti da ingrasso. Si distinguono ingrassi a «ciclo completo» in cui i suini sono allevati dallo svezzamento fino alla macellazione, oppure ingrassi per «svezzamento» o «magronaggio» o «finissaggio» se i suini sono allevati solo per determinate fasi di accrescimento;

d) sulla base della modalità di allevamento si definisce:

i) allevamento stabulato: tipologia di stabilimento in cui i suini sono detenuti in edifici con locali e strutture che garantiscono il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene, sanità e benessere animale;

ii) allevamento semibrado: allevamento in cui i suini vengono allevati prevalentemente all'esterno su superfici di terreno delimitate da recinzioni idonee ad evitare il contatto con suini selvatici, dove i suini dispongono di zone attrezzate per l'abbeverata, l'alimentazione, il riposo e, se del caso, la riproduzione;

iii) allevamento ad elevata capacità: allevamento commerciale con capacità massima superiore a trecento suini;

e) sistema di allevamento multisito (o in filiera): sistema che prevede un ciclo di produzione integrato in cui gli allevamenti che ne fanno parte sono organizzati in tre siti:

sito 1 (riproduzione);

sito 2 (svezzamento);

sito 3 (ingrasso per finissaggio).

f) stalla di transito: attività in cui sono effettuate esclusivamente operazioni di raccolta di suini provenienti da diversi stabilimenti nazionali e destinati alle movimentazioni in ambito nazionale. In tali stabilimenti gli animali possono permanere per massimo trenta giorni dal loro ingresso Si distinguono stalle di transito con indirizzo «da vita» o «da macello» a seconda se i suini raccolti sono destinati ad altri allevamenti commerciali o a macelli;

g) perimetro dell'azienda: delimitazione dell'area dell'azienda rispetto all'area con stato sanitario sconosciuto;

h) zona pulita o area di allevamento: area dedicata alla stabulazione ed al governo degli animali e separata attraverso una zona filtro dalla zona sporca dell'allevamento;

i) zona sporca: area dove possono essere presenti strutture non dedicate alla stabulazione ed al governo degli animali (es. parcheggio veicoli, abitazioni, uffici, mensa *etc)* e separata attraverso una zona filtro dalla zona pulita dell'allevamento;

j) zona filtro: area/locale dell'allevamento dedicato ad accogliere il personale addetto al governo degli animali ed i visitatori nel passaggio tra zona sporca e zona pulita;

k) area di stabulazione: insieme delle strutture in cui vengono detenuti gli animali;

l) area di governo: area che comprende l'area di stabulazione e gli spazi dedicati al transito degli animali;
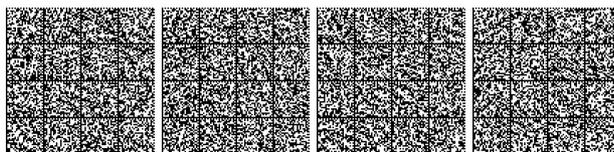
m) sistema informativo ClassyFarm.it.it: Sistema informativo del Ministero della salute gestito dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER) e integrato nel portale www.vetinfo.it quale strumento a disposizione delle autorità competenti per la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio;

n) disinfettanti di provata efficacia: prodotti contenenti principi attivi alle concentrazioni efficaci nei confronti degli agenti eziologici delle malattie del suino individuati nei relativi piani di sorveglianza ed eradicazione e nei manuali operativi in particolare quello inerente PSA.

Art. 3.

Aspetti generali inerenti le misure di biosicurezza

1. Al fine di assicurare un idoneo livello di biosicurezza negli stabilimenti che detengono suini per allevamento sono presi in considerazione i seguenti elementi:

a) orientamento produttivo;

b) modalità di allevamento;

c) capacità massima dell'allevamento e *turnover* degli animali al suo interno;

d) rischio di contatto con selvatici in particolare della specie suina.

2. Le misure di biosicurezza di cui al presente articolo consistono in:

a) misure di protezione strutturali , che possono comprendere: *i)* recinzioni, tetti, muri di cinta ed altre strutture di separazione quali cancelli, sbarre ecc; *ii)* locali di stabulazione ed eventuale quarantena; *iii)* parcheggio e piazzola per la disinfezione degli automezzi; *iv)* zona filtro; *v)* strutture per il carico degli animali; *vi)* attrezzature per il lavaggio e la disinfezione delle strutture e delle attrezzature; *vii)* un sistema per lo stoccaggio sicuro dei cadaveri degli animali e degli altri sottoprodotti di origine animale in attesa dello smaltimento; viii) strutture per lo stoccaggio del mangime e delle lettiere destinati agli animali *ix)* strutture per lo stoccaggio degli effluenti zootecnici;

b) misure di gestione, che comprendono: *i)* piano di biosicurezza aziendale *ii)* procedure per l'ingresso nello stabilimento e l'uscita dallo stabilimento degli animali, dei prodotti, dei veicoli e delle persone e relativa registrazione; *ii)* procedure per l'uso delle attrezzature; *iii)* condizioni per i movimenti basate sui rischi; *iv)* condizioni per l'introduzione di animali, mangime o altri prodotti nello stabilimento; *v)* misure di quarantena, isolamento o separazione degli animali introdotti di recente o malati; *vii)* procedure per il lavaggio la disinfezione delle strutture e delle attrezzature, per la disinfestazione e derattizzazione.

3. Sulla base delle misure di cui al comma 2 del presente articolo sono individuati i requisiti di biosicurezza per gli stabilimenti che detengono suini per allevamento come di seguito riportato:

a) requisiti di biosicurezza per gli allevamenti familiari di cui al punto 1 dell'allegato al presente decreto;

b) requisiti di biosicurezza per allevamenti commerciali di cui ai punti da 2 a 5 dell'allegato al presente decreto;

c) requisiti di biosicurezza per le stalle di transito di cui al punto 6 dell'allegato al presente decreto.

Art. 4.

Verifiche in azienda

1. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche nell'ambito delle attività previste dai vigenti programmi di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, effettua la verifica del rispetto dei requisiti di biosicurezza di cui all'allegato al presente decreto.

2. Le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, fatta salva la possibilità di controlli rafforzati nelle zone interessate da emergenze epidemiche, predispongono annualmente un programma di verifiche dei livelli di biosicurezza esistenti negli allevamenti suini, stratificato secondo la prevalenza dei diversi orientamenti produttivi esistenti sul proprio territorio. Per il primo anno il programma deve comprendere almeno l'1 per cento del totale delle aziende, in un numero di allevamenti rappresentativo, stratificato secondo la prevalenza delle categorie aziendali (non commerciali o familiari, da riproduzione, da ingrasso) e in aggiunta almeno un terzo degli allevamenti semibradi aperti con capi, mentre per gli anni successivi la numerosità minima del campione sarà concordata con le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulla base del livello di allerta, della categorizzazione del rischio delle aziende e dello stato di avanzamento dei controlli di biosicurezza, e comunicata tramite circolare della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (DGSAF) del Ministero della salute. Le verifiche negli allevamenti familiari vengono effettuate in occasione dei controlli veterinari ufficiali a campione e rendicontate annualmente alla regione o Provincia autonoma di Trento o Bolzano territorialmente competente.

3. L'individuazione del campione di allevamenti di cui al comma 2, viene effettuata attraverso il sistema ClassyFarm.it.it che prende in considerazione almeno i seguenti criteri di rischio:

a) consistenza dello stabilimento;

b) tipologia e numero di movimentazioni annue (in particolare se verso altri allevamenti commerciali non inseriti in un sistema multisito);

c) precedenti non conformità registrate rispetto ai criteri di biosicurezza di cui all'allegato;

d) livello di biosicurezza ottenuto, anche in autocontrollo, nel sistema ClassyFarm.it.it dando precedenza agli allevamenti che non hanno un livello di biosicurezza caricato nel sistema;

4. In aggiunta ai criteri di cui al comma 3, possono essere presi in considerazione inoltre:

a) positività per agenti eziologici oggetto di piani di sorveglianza ed eradicazione;

b) percentuale di mortalità intraziendale;

c) livello di consumo dei farmaci veterinari in azienda rispetto alla mediana regionale;

d) altri criteri di rischio individuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ivi compresi quelli di natura ambientale e quelli legati alla densità di popolazione dei suini selvatici nell'area di competenza.

Art. 5.

Pulizia e disinfezione

1. Gli operatori che detengono suini per allevamento e gli operatori responsabili delle stalle di transito, assicurano che i propri stabilimenti siano sottoposti ad accurata pulizia e disinfezione, utilizzando prodotti di provata efficacia e secondo le procedure specificate al punto 7 dell'allegato al presente decreto.

2. Il trasportatore è tenuto all'obbligo di cui al comma 1 sui veicoli utilizzati per il trasporto dei suini detenuti e fornisce informazioni aggiornate sull'avvenuto lavaggio e disinfezione del mezzo di trasporto, conservando, per almeno sei mesi, la documentazione riportante almeno data, luogo della disinfezione, nome dell'impianto presso cui è stata effettuata la disinfezione e disinfettante utilizzato. Dette operazioni devono avvenire dopo ogni scarico e comunque prima del carico successivo.

Art. 6.

Sistema informativo

1. L'azienda sanitaria locale competente per territorio, nell'ambito dell'attività di verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, utilizza le *check list* e le funzionalità del sistema informativo ClassyFarm.it.it, che opera in cooperazione applicativa con gli altri sistemi informativi che fanno parte del portale Vetinfo.it e banche dati delle autorità competenti regionali e locali.

2. Ai fini della definizione delle priorità inerenti le attività previste nell'ambito dei programmi nazionali e regionali di sorveglianza ed eradicazione delle malattie del suino, le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano tengono conto della categorizzazione degli allevamenti in funzione del rischio biosicurezza, ottenuta attraverso la compilazione delle *check list* all'interno del sistema informativo ClassyFarm.it.it, ivi comprese quelle compilate in autocontrollo negli allevamenti suinicoli ove siano aggiornate e ritenute rilevanti dall'autorità competente.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Norme transitorie e finali

1. Gli operatori responsabili di allevamenti e stalle di transito già registrati nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe zootecnica del Ministero della salute adeguano i propri stabilimenti alle misure di biosicurezza di cui all'allegato entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'art. 1, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 9 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 2022, n. 29, gli operatori che, per la costruzione delle recinzioni necessarie ad assicurare il confinamento degli animali allevati nel rispetto delle norme di biosicurezza di cui al presente decreto, intendano avvalersi della deroga alle disposizioni dei regolamenti ivi prevista, ne informano l'autorità comunale territorialmente competente che fornisce indicazioni sui termini temporali e le modalità relativi alla cessazione della deroga stessa e all'adeguamento delle recinzioni costruite in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

3. Il termine di cui al comma 1 non si applica agli operatori responsabili di allevamenti registrati nella BDN, siti all'interno di zone di restrizione per PSA, che proseguono l'attività di allevamento qualora consentita dall'autorità competente.

4. Gli operatori che registrano i propri stabilimenti in BDN a far data dall'entrata in vigore del presente decreto devono garantire immediatamente il rispetto di tutte le misure di biosicurezza prescritte.

5. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della transizione ecologica, sentita la Conferenza dei rapporti permanenti tra Stato regioni e Province autonome di Trento e Bolzano può aggiornare l'allegato di cui al presente decreto sulla base dell'evoluzione normativa e tecnico scientifica in materia di biosicurezza.

6. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dal presente decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Il presente regolamento è trasmesso ai competenti organi di controllo, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla predetta pubblicazione.

Roma, 28 giugno 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
PATUANELLI

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1891
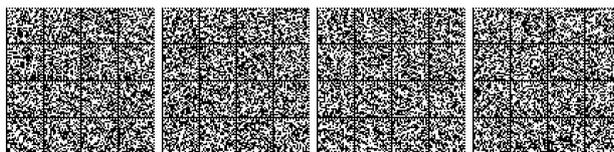
ALLEGATO

REQUISITI DI BIOSICUREZZA PER GLI ALLEVAMENTI SUINICOLI

1) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti familiari:

i. Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari

ii. Corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.).

iii. Divieto di contatto dell'operatore con altri allevamenti di suini detenuti.

iv. Evitare qualsiasi contatto con cinghiali selvatici vivi o con carcasse di cinghiali (inclusi sottoprodotti, residui di carcassa o di caccia).

v. Presenza di appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dallo stabilimento, adeguate procedure di pulizia e disinfezione in corrispondenza dell'ingresso nei locali di stabulazione).

vi. Utilizzare disinfettanti di provata efficacia

vii. Divieto di contatto con i suini allevati in stabilimento nelle 48 ore successive alle attività venatoria.

viii. Divieto di ingresso di persone non autorizzate nei locali di stabulazione dei suini. Ogni ingresso nei suddetti locali deve essere registrato e la documentazione conservata per almeno sei mesi.

ix. Controllo veterinario ufficiale a campione secondo le modalità definite dalle singole regioni e province autonome nel rispetto della numerosità campionaria prevista per l'anno in corso.

x. I locali dello stabilimento devono:

essere costruiti in modo tale da impedire l'ingresso di cinghiali o altri animali (ad es. cani).

prevedere sistemi di disinfezione per le calzature in corrispondenza dell'ingresso ai locali di stabulazione degli animali e l'utilizzo di indumenti e calzari dedicati da parte degli operatori

2) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti stabulati ad elevata capacità:

a) Requisiti strutturali:

i. Barriere: recinzioni e/o altre strutture quali cancelli, muri di cinta o barriere naturali che delimitano almeno l'area di allevamento, al fine di non consentire l'accesso incontrollato di persone e mezzi. I punti di stoccaggio di mangime e lettiera, ad eccezione dei silos, devono essere adeguatamente protetti e delimitati per non consentirne il contatto con animali. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietino l'accesso delle persone e veicoli non autorizzati. L'accesso all'area di allevamento deve avvenire unicamente attraverso la zona filtro (personale) e il punto di disinfezione (mezzi).

ii. Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'azienda, o in prossimità dell'ingresso, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori.

iii. Piazzola per la disinfezione degli automezzi: presenza di un'area localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area di stabulazione e governo degli animali, dove poter disinfettare con strumentazione fissa e dedicata i mezzi che entrano nel perimetro aziendale.

iv. Zona filtro: area/locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori dove il personale dell'azienda deve indossare calzari dedicati ed i visitatori devono indossare copri abiti e calzari. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

v. Locali di stabulazione: locali dove sono detenuti gli animali che permettano una efficace pulizia e disinfezione degli stessi. Tali locali devono avere muri e porte integre e costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali o entrare in contatto con i suini detenuti.

vi. Locali di stoccaggio di mangime e lettiere: devono essere progettati e sottoposti a manutenzione per impedire l'ingresso di animali.

vii. Le vasche di raccolta liquami e di effluenti zootecnici devono essere posizionate preferibilmente al di fuori della zona pulita e devono avere una capacità di raccolta proporzionale alle dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento.

viii. Strutture per il carico degli animali: presenza di rampe e/o strutture/attrezzature equivalenti che permettano il carico di animali almeno dall'esterno dell'area di governo degli animali.

ix. Attrezzature per il lavaggio e disinfezione delle strutture di allevamento, ivi comprese le apparecchiature per la pulizia a pressione, e l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.

x. Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed invogli fetali: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda, o almeno localizzata in prossimità dell'esterno e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile.

b) Requisiti gestionali:

i. Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari

ii. Divieto per il personale e i visitatori di introdurre alimenti nei locali di stabulazione degli animali.

iii. Divieto per il personale e i visitatori di introdurre alimenti a base di carne di suino o cinghiale in allevamento.

iv. Procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.).

v. Adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione).

vi. Divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive all' attività venatoria nei confronti del cinghiale.

vii. Divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati compresi quelli non funzionali all'attività dell'allevamento. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere registrato.

viii. Presenza di un sistema di tracciamento del flusso di lavoro e della movimentazione degli animali all'interno di un allevamento costituito da più di una unità epidemiologica (es. più capannoni) e di una numerazione univoca delle aree di stabulazione per l'identificazione dei gruppi di animali detenuti.

ix. Attuazione di adeguate procedure di pulizia e disinfezione delle strutture con la presenza in azienda di una procedura che ne descriva le modalità operative.

x. Utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.

xi. Adeguata manutenzione delle aree circostanti i locali di stabulazione degli animali al fine di evitare lo stanziamento di animali infestanti.

xii. Derattizzazione e disinfestazione: deve essere attuato e documentato un piano aziendale di derattizzazione e disinfestazione.

xiii. Corretta formazione del personale che accudisce gli animali in materia di biosicurezza e rischi di introduzione di agenti di malattie infettive e diffusive.

xiv. Presenza di un piano di profilassi delle malattie infettive che contempli piani vaccinali e approfondimenti diagnostici atti a monitorare lo stato sanitario dell'allevamento.

xv. Evitare durante le operazioni di carico e scarico degli animali dagli automezzi, il contatto tra partite di suini provenienti da allevamenti differenti.

xvi. Scarico del mangime: deve essere effettuato preferibilmente dall'esterno dell'allevamento e deve evitare il contatto dello stesso con altri animali.

xvii. Divieto di utilizzo di attrezzature e mezzi provenienti da altri allevamenti se non previa applicazione di una specifica procedura di lavaggio e disinfezione; il trasferimento deve essere annotato su apposito registro. Gestione suini morti: i suini morti devono essere immediatamente spostati dai locali di stabulazione, utilizzando un mezzo aziendale, e in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in apposita cella frigorifero.
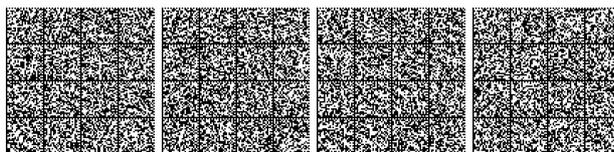
xviii. I requisiti gestionali sopra menzionati devono essere riportati all' interno di un piano di biosicurezza aziendale.

c) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da riproduzione:

i. Presenza di locali di quarantena dei riproduttori di nuova introduzione separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente). L'ingresso degli animali nei locali di quarantena deve avvenire solo dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e una accurata pulizia e disinfezione.

L'accesso del personale ai locali della quarantena, deve avvenire previo passaggio dalla zona filtro.

d) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da ingrasso:

i. Tutto pieno/tutto vuoto: deve essere applicato almeno a livello di settore del singolo capannone.

3) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti stabulati a bassa capacità:

a) Requisiti strutturali:

i. Barriere: recinzioni e/o altre strutture quali cancelli, muri di cinta o barriere naturali che delimitano almeno l'area di allevamento, al fine di non consentire l'accesso incontrollato di persone e mezzi. I punti di stoccaggio di mangime e lettiera, ad eccezione dei silos, devono essere adeguatamente protetti e delimitati per non consentirne il contatto con animali. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietino l'accesso delle persone e veicoli non autorizzati. L'accesso all'area di allevamento deve avvenire unicamente attraverso la zona filtro (personale) e il punto di disinfezione (mezzi).

ii. Zona filtro: area/locale con transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori dove il personale dell'azienda deve indossare calzari dedicati ed i visitatori devono indossare copri abiti e calzari. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

iii. Locali di stabulazione: i locali dove sono detenuti gli animali devono permettere una efficace pulizia e disinfezione degli stessi. Tali locali devono avere muri e porte integre e costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali o entrare in contatto con i suini detenuti.

iv. Locali di stoccaggio di mangime e lettiere: devono essere progettati e sottoposti a manutenzione per impedire l'ingresso di animali.

v. Le vasche di raccolta liquami e di effluenti zootecnici devono essere posizionate preferibilmente al di fuori della zona pulita e devono avere una capacità di raccolta proporzionale alle dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento.

vi. Attrezzature per il lavaggio e disinfezione dei mezzi in ingresso e delle strutture dell'allevamento, ivi comprese le apparecchiature per la pulizia a pressione, e l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.

vii. Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed invogli fetali: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda, o almeno localizzata in prossimità dell'esterno dell'allevamento e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa presenza di un contratto con una ditta specializzata che garantisca lo smaltimento delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata.

b) Requisiti gestionali:

i. Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari

ii. Divieto per il personale e i visitatori di introdurre alimenti nei locali di stabulazione degli animali.

iii. Divieto per il personale e i visitatori di introdurre alimenti a base di carne di suino o cinghiale in allevamento

iv. Procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.).

v. Adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione).

vi. Divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive all' attività venatoria nei confronti del cinghiale.

vii. Divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati compresi quelli non funzionali all'attività dell'allevamento. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere registrato.

viii. Attuazione di adeguate procedure di pulizia e disinfezione delle strutture, e mezzi in entrata, con la presenza in azienda di una procedura che ne descriva le modalità operative.

ix. Utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.

x. Derattizzazione e disinfestazione: deve essere attuato e documentato un piano aziendale di derattizzazione e disinfestazione.

xi. Corretta formazione del personale che accudisce gli animali in materia di biosicurezza e rischi di introduzione di agenti di malattie infettive e diffusive.

xii. Evitare durante le operazioni di carico e scarico degli animali dall' automezzo, il contatto tra partite di suini provenienti da allevamenti differenti.

xiii. Scarico del mangime: deve essere effettuato preferibilmente dall'esterno dell'allevamento e deve evitare il contatto dello stesso con altri animali.

xiv. Divieto di utilizzo di attrezzature e mezzi provenienti da altri allevamenti se non previa applicazione di una specifica procedura di lavaggio e disinfezione; il trasferimento deve essere annotato su apposito registro.

xv. Gestione suini morti: i suini morti devono essere immediatamente spostati dai locali di stabulazione, utilizzando un mezzo aziendale, e in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in apposita cella frigorifero.

c) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da riproduzione:

i. Presenza di locali di quarantena dei riproduttori di nuova introduzione possibilmente separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente). L'ingresso degli animali nei locali di quarantena deve avvenire solo dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e una accurata pulizia e disinfezione.

ii. L'accesso del personale ai locali della quarantena deve avvenire utilizzando indumenti e calzature dedicate.

d) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da ingrasso:

i. Tutto pieno/tutto vuoto: deve essere applicato almeno a livello di settore del singolo capannone

4) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti semibradi ad elevata capacità:

a) Requisiti strutturali:

i. Barriere: presenza di recinzioni perimetrali, di altezza minima di 1,5 metri, specifiche per la modalità di allevamento estensivo. Sono fatti salvi eventuali interventi, che prevedono barriere non inferiori a 1,20 metri di altezza già posti in essere o finanziati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con propri atti adottati nei 6 mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto. Le recinzioni devono essere costruite in modo da evitare qualsiasi contatto tra i suini allevati e altri animali, con particolare attenzione ai suini selvatici. Laddove la separazione con i suini selvatici venga garantita tramite utilizzo di reti, deve essere prevista una doppia recinzione, di cui quella interna, anche di tipo elettrificato, distanziata di almeno 1 metro da quella esterna. Le ulteriori specifiche inerenti le diverse tipologie di recinzione vengono dettagliate e mantenute aggiornate all' interno del manuale biosicurezza del sistema informativo ClassyFarm.it.

Presenza di altre strutture quali cancelli, muri di cinta, ecc. almeno intorno agli edifici/zone attrezzate dove sono stabulati temporaneamente gli animali, e quelli di stoccaggio di mangime e lettiera, che consentano di impedire e/o regolamentare l'accesso a personale e mezzi. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietino l'accesso delle persone e veicoli non autorizzati.

ii. Parcheggio: l'azienda deve essere dotata di un'area fuori dal perimetro dell'azienda, o in prossimità dell'ingresso, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori.

iii. Piazzola per la disinfezione degli automezzi: presenza di un'area localizzata in prossimità dell'accesso all'allevamento ed in ogni caso separata dall'area di allevamento, dove poter disinfettare con strumentazione fissa e dedicata i mezzi che entrano nel perimetro aziendale.

iv. Zona filtro: area/locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori dove il personale dell'azienda deve indossare calzari dedicati ed i visitatori devono indossare copri abiti e calzari. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

v. Locali di stabulazione: laddove presenti devono essere integri e costruiti in modo da permettere una efficace pulizia e disinfezione degli stessi.

vi. Locali di stoccaggio di mangime e lettiere: devono essere progettati e sottoposti a manutenzione per impedire l'ingresso di animali.

vii. Le strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, se previste, devono essere posizionate preferibilmente al di fuori della zona pulita e devono avere una capacità di raccolta proporzionale alle dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento.

viii. Strutture per il carico degli animali: presenza di rampe e/o strutture/attrezzature equivalenti che permettano il carico di animali almeno dall'esterno dell'area di governo degli animali.

ix. Attrezzature per il lavaggio e disinfezione delle strutture di allevamento, ivi comprese le apparecchiature per la pulizia a pressione, e l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.

x. Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed invogli fetali: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda, o almeno localizzata in prossimità dell'esterno dell'allevamento e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa presenza di un contratto con una ditta specializzata che garantisca lo smaltimento delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata.

b) Requisiti gestionali:

i. Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari.

ii. Divieto per il personale e i visitatori di introdurre alimenti nell' area di allevamento.

iii. Divieto per il personale e i visitatori di introdurre alimenti a base di carne di suino o cinghiale in allevamento.

iv. Procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.).

v. Adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nell'area di allevamento).

vi. Divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività venatoria.

vii. Divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati compresi quelli non funzionali all'attività dell'allevamento. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere registrato.

viii. Presenza di un sistema di tracciamento del flusso di lavoro e della movimentazione degli animali all'interno dell'allevamento costituito da più di una unità epidemiologica (es. più capannoni) e di una numerazione univoca delle aree di stabulazione per l'identificazione dei gruppi di animali detenuti.

ix. Attuazione di adeguate procedure di pulizia e disinfezione ossia in una prassi di buona gestione e manutenzione dei terreni dove sono detenuti i suini e pulizia periodica degli alloggiamenti.

x. Utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.

xi. Adeguata manutenzione delle aree circostanti l'area di allevamento al fine di evitare lo stanziamento di animali infestanti

xii. Derattizzazione e disinfestazione: deve essere attuato e documentato un piano aziendale di derattizzazione.

xiii. Corretta formazione del personale che accudisce gli animali in materia di biosicurezza e rischi di introduzione di agenti di malattie infettive e diffusive.

xiv. Presenza di un piano di profilassi delle malattie infettive che contempli piani vaccinali e approfondimenti diagnostici atti a monitorare lo stato sanitario dell'allevamento.

xv. Evitare durante le operazioni di carico e scarico degli animali dall'automezzo, il contatto tra partite di suini provenienti da allevamenti differenti.

xvi. Scarico del mangime: deve essere effettuato preferibilmente dall'esterno dell'allevamento e deve evitare il contatto dello stesso con altri animali.

xvii. Divieto di utilizzo di attrezzature e mezzi provenienti da altri allevamenti se non previa applicazione di una specifica procedura di lavaggio e disinfezione; il trasferimento deve essere annotato su apposito registro

xviii. Gestione suini morti: i suini morti devono essere immediatamente spostati dai locali o dall' area di stabulazione, utilizzando un mezzo aziendale, e in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in apposita cella frigorifero.

xix. I requisiti gestionali sopra menzionati devono essere riportati all'interno di un piano di biosicurezza aziendale.

c) Requisiti aggiuntivi specifici per allevamenti da riproduzione:

i. Presenza di locali di quarantena dei riproduttori di nuova introduzione separati (fisicamente, funzionalmente e gestionalmente). L'ingresso degli animali nei locali di quarantena deve avvenire solo dopo lo svuotamento dal gruppo di animali precedenti e una accurata pulizia e disinfezione.

ii. L'accesso del personale ai locali della quarantena, deve avvenire previo passaggio dalla zona filtro.

5) Requisiti di biosicurezza per gli allevamenti semibradi a bassa capacità:

a) Requisiti strutturali:

i. Barriere: presenza di recinzioni perimetrali, di altezza minima di 1,5 metri, specifiche per la modalità di allevamento estensivo. Sono fatti salvi eventuali interventi, che prevedono barriere non inferiori a 1,20 metri di altezza già posti in essere o finanziati dalle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con propri atti adottati nei 6 mesi antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto. Le recinzioni devono essere costruite in modo da evitare qualsiasi contatto tra i suini allevati e altri animali, con particolare attenzione ai suini selvatici. Laddove la separazione con i suini selvatici venga garantita tramite utilizzo di reti, deve essere prevista una doppia recinzione, di cui quella interna, anche di tipo elettrificato, distanziata di almeno 1 metro da quella esterna. Le ulteriori specifiche inerenti le diverse tipologie di recinzione vengono dettagliate e mantenute aggiornate all' interno del manuale biosicurezza del sistema informativo ClassyFarm.it.

ii. Zona filtro: area con transito obbligatorio per il personale addetto al Governo degli animali e per i visitatori dove il personale dell'azienda deve indossare calzari dedicati ed i visitatori devono indossare copri abiti e calzari. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

iii. Locali di stabulazione: laddove presenti devono essere integri costruiti in modo da permettere una efficace pulizia e disinfezione degli stessi.

iv. Locali di stoccaggio di mangime e lettiere: devono essere progettati e sottoposti a manutenzione per impedire l'ingresso di animali.

v. Le strutture di stoccaggio degli effluenti zootecnici, se previste, devono essere posizionate preferibilmente al di fuori della zona pulita e devono avere una capacità di raccolta proporzionale alle dimensioni ed alle esigenze dell'allevamento.

vi. Attrezzature per il lavaggio e disinfezione dei mezzi in ingresso e delle strutture dell'allevamento, ivi comprese le apparecchiature per la pulizia a pressione, e l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.

vii. Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed invogli fetali: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda, o almeno localizzata in prossimità dell'esterno dell'allevamento e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa presenza di un contratto con una ditta specializzata che garantisca lo smaltimento delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata.

viii. Gestione suini morti: i suini morti devono essere immediatamente spostati dai locali o dall' area di stabulazione, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. I suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale.

b) Requisiti gestionali:

i. Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari.

ii. Divieto per il personale e i visitatori di introdurre alimenti nell'area di allevamento.

iii. Divieto per il personale e i visitatori di introdurre alimenti a base di carne di suino o cinghiale in allevamento.

iv. Procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.).

v. Adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda).

vi. Divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive alle attività venatoria.

vii. Divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati compresi quelli non funzionali all'attività dell'allevamento. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere registrato.

viii. Attuazione di adeguate procedure di pulizia e disinfezione dei mezzi in entrata e di una prassi di buona gestione e manutenzione dei terreni dove sono detenuti i suini e pulizia periodica degli alloggiamenti.

ix. Utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.

x. Corretta formazione del personale che accudisce gli animali in materia di biosicurezza e rischi di introduzione di agenti di malattie infettive e diffusive.

xi. Scarico del mangime: deve essere effettuato preferibilmente dall'esterno dell'allevamento e deve evitare il contatto dello stesso con altri animali.

xii. Divieto di trasferimento di attrezzature e mezzi provenienti da altri allevamenti se non previa applicazione di una specifica procedura di lavaggio e disinfezione; il trasferimento deve essere annotato su apposito registro.

6. Requisiti di biosicurezza per le stalle di transito:

a) Requisiti strutturali:

i. Barriere: recinzioni e/o altre strutture quali cancelli, muri di cinta o barriere naturali che delimitano almeno l'area di allevamento, al fine di non consentire l'accesso incontrollato di persone e mezzi. I punti di stoccaggio di mangime e lettiera, ad eccezione dei silos, devono essere adeguatamente protetti e delimitati per non consentirne il contatto con animali. All'ingresso dell'azienda devono essere esposti cartelli che vietino l'accesso delle persone e veicoli non autorizzati. L'accesso all'area di allevamento deve avvenire unicamente attraverso la zona filtro (personale) e il punto di disinfezione (mezzi).

ii. Parcheggio: area fuori dal perimetro dello stabilimento, o in prossimità dell'ingresso, per la sosta dei veicoli del personale dell'azienda e/o dei visitatori.

iii. Piazzola per la disinfezione degli automezzi: presenza di un'area localizzata in prossimità dell'accesso allo stabilimento ed in ogni caso separata dall'area di stabulazione e governo degli animali, dove poter disinfettare con strumentazione fissa e dedicata i mezzi che entrano nel perimetro aziendale.

iv. Zona filtro: area/locale con accesso e transito obbligatorio per il personale addetto al governo degli animali e per i visitatori dove il personale dell'azienda deve indossare calzari dedicati ed i visitatori devono indossare copri abiti e calzari. In tali locali deve essere presente almeno un lavandino con acqua corrente, detergente e disinfettante per le mani; devono inoltre essere sempre disponibili materiale monouso (copri abiti, tute, calzari, guanti, etc.) e contenitori dove depositare il materiale e gli indumenti utilizzati.

v. Locali di stabulazione: locali dove sono detenuti gli animali che permettano una efficace pulizia e disinfezione degli stessi. Tali locali devono avere muri e porte integre e costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali o entrare in contatto con i suini detenuti.

vi. Locali di stoccaggio di mangime e lettiere: devono essere progettati e sottoposti a manutenzione per impedire l'ingresso di animali.

vii. Strutture per il carico degli animali: presenza di rampe che permettano il carico di animali almeno dall'esterno dell'area di governo degli animali.

viii. Attrezzature per il lavaggio e disinfezione delle strutture dello stabilimento, ivi comprese le apparecchiature per la pulizia a pressione, e l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.

ix. Cella frigorifera per lo stoccaggio di carcasse, feti ed invogli fetali: possibilmente localizzata all'esterno del perimetro dell'azienda, o almeno localizzata in prossimità dell'esterno dello stabilimento e al di fuori della zona pulita, preferibilmente con doppio accesso, uno dei quali con uscita sull'esterno dell'allevamento. L'area antistante deve essere in materiale facilmente lavabile e disinfettabile. In alternativa presenza di un contratto con una ditta specializzata che garantisca lo smaltimento delle carcasse entro le 24 ore dalla chiamata.

x. Gestione suini morti: i suini morti devono essere immediatamente spostati dai locali di stabulazione, in attesa di essere smaltiti devono essere stoccati in cella frigorifero. I suini morti devono essere portati all'esterno con mezzo aziendale.

b) Requisiti gestionali:

i. Divieto di somministrazione di scarti di cucina/ristorazione/rifiuti alimentari.

ii. Divieto per il personale e i visitatori di introdurre alimenti nei locali di stabulazione.

iii. Divieto per il personale e i visitatori di introdurre alimenti a base di carne di suino o cinghiale in allevamento.

iv. Procedure di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.).

v. Le partite introdotte devono essere mantenute separate, in modo che sia agevole l'esecuzione di controlli documentali e di identità da parte dei veterinari ufficiali.

vi. Nelle stalle di transito da vita, qualora non sia possibile mantenere almeno una separazione funzionale e gestionale tra le partite provenienti da differenti allevamenti, devono essere movimentati suini facenti parte di un'unica partita.

vii. Divieto di commercializzazione degli scarti (animali sottopeso o con patologie o relativi esiti che ne determinano l'invio alla macellazione) e degli animali da riforma (animali da riproduzione a fine carriera) attraverso stalle di sosta che movimentano verso altri allevamenti commerciali.

viii. Adottare appropriate misure igienico-sanitarie in allevamento (cambio indumenti e calzature in entrata e in uscita dall'azienda, applicazione di adeguate procedure di disinfezione in corrispondenza dell'ingresso in azienda e nei locali di stabulazione).

ix. Divieto di contatto con i suini allevati in azienda nelle 48 ore successive all'attività venatoria nei confronti del cinghiale.

x. Divieto di ingresso in azienda di persone/veicoli non autorizzati compresi quelli non funzionali all'attività dell'allevamento. Ogni ingresso di persone e veicoli all'interno dell'allevamento deve essere registrato.

xi. Attuazione di adeguate procedure di pulizia e disinfezione delle strutture con la presenza in azienda di una procedura che ne descriva le modalità operative.

xii. Utilizzo di disinfettanti di provata efficacia.

xiii. Nelle stalle di transito ogni trenta giorni deve essere effettuato il vuoto sanitario dello stabilimento e si deve procedere con le operazioni di pulizia e disinfezione mediante l'utilizzo di disinfettanti di provata efficacia, seguite da un vuoto biologico di almeno due giorni.
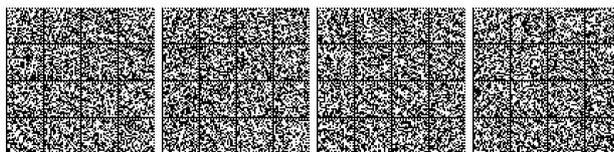
I periodi di vuoto sanitario, così come le operazioni di pulizia e disinfezione e i disinfettanti utilizzati devono essere registrati e documentati in stabilimento.

xiv. Adeguata manutenzione delle aree circostanti i locali di stabulazione degli animali al fine di evitare lo stanziamento di animali infestanti.

xv. Derattizzazione e disinfestazione: deve essere attuato e documentato un piano aziendale di derattizzazione e disinfestazione.

xvi. Corretta formazione del personale che accudisce gli animali in materia di biosicurezza e rischi di introduzione di agenti di malattie infettive e diffusive.

xvii. Scarico del mangime: deve essere effettuato preferibilmente dall'esterno dello stabilimento, deve evitare il contatto dello stesso con altri animali.

xviii. Divieto di utilizzo di attrezzature e mezzi provenienti da altri allevamenti se non previa applicazione di una specifica procedura di lavaggio e disinfezione; il trasferimento deve essere annotato su apposito registro.

7. Procedura per la pulizia e disinfezione delle strutture: I disinfettanti hanno una notevole riduzione nella loro efficacia quando agiscono in presenza di sporcizia, materiale organico e grasso, quindi, la disinfezione per essere efficace deve essere preceduta da un'accurata pulizia e detersione degli ambienti. Deve essere presente in stabilimento una procedura che descriva le modalità operative con cui vengono eseguiti il lavaggio e disinfezione delle strutture.

Le operazioni di pulizia e disinfezione devono essere condotte dopo che gli animali sono stati rimossi dagli ambienti e devono essere articolate in tre fasi distinte:

1. Rimozione fisica del materiale presente (feci, residui di mangimi, sporcizia). Si deve procedere con la rimozione fisica del materiale grossolano presente negli ambienti di stabulazione, alimentazione o transito degli animali, con rimozione fisica del materiale presente: feci, lettiera, residui di mangime e sporcizia varia. Le incrostazioni di materiale organico dovranno essere eliminate mediante l'utilizzo di idropulitrici a pressione.

2. Lavaggio con acqua e detergente. Una volta che il materiale grossolano è stato rimosso le superfici dovranno essere irrorate con un prodotto sgrassante (detergente), che poi dovrà essere eliminato mediante risciacquo con acqua.

3. Disinfezione. Per la fase di disinfezione deve essere utilizzato uno dei disinfettanti di provata efficacia, e deve essere lasciato per una durata corrispondente a quanto previsto nelle indicazioni di corretto utilizzo del prodotto da parte della ditta produttrice. Il disinfettante deve essere applicato sulle superfici asciutte.

L'introduzione degli animali può avvenire solo dopo due giorni dal termine delle operazioni di pulizia e disinfezione.

22A04210

ORDINANZA 22 luglio 2022.

Segnalazione dei casi di infezione da virus del vaiolo delle scimmie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32 e 117, commi 1, 2, lettera *q)*, e 3, nonché l'art. 118 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il regolamento sanitario internazionale 2005, adottato dalla 58ª Assemblea mondiale della sanità in data 23 maggio 2005 e in vigore dal 15 giugno 2007, che ha posto le nuove esigenze di sanità pubblica in ambito transfrontaliero;

Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio;

Vista la decisione 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione 2119/98/CE;

Visto il regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare, l'art. 9;

Vista la decisione 2018/945/CE della Commissione del 22 giugno 2018, relativa alle malattie trasmissibili e ai problemi sanitari speciali connessi da incorporare nella sorveglianza epidemiologica, nonché alle pertinenti definizioni di caso;

Visti gli articoli 253 e 254 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute, tra le altre, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di contrasto di ogni emergenza sanitaria, nonché ogni iniziativa volta alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», relativo al fascicolo sanitario elettronico e ai sistemi di sorveglianza del settore sanitario e, in particolare, il comma 10, ove si stabilisce che: «I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita»;

Considerato che il comma 11 del citato art. 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, prevede che i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
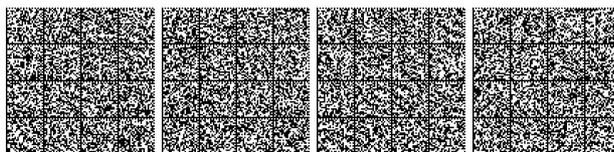
Visto il comma 11-*bis* dell'art. 12 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che dispone l'obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - 12 maggio 2017, n. 109, che, al punto A1.25 dell'allegato A1, prevede il Sistema di segnalazione delle malattie infettive (PREMAL);

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - 7 aprile 2022, n. 82, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento presso il Ministero della salute del sistema di segnalazione delle malattie infettive, denominato PREMAL, individuando i soggetti che possono avervi accesso, le operazioni eseguibili, i tipi di dati che possono essere trattati, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato e disciplina, in particolare, le modalità di segnalazione, raccolta, elaborazione e utilizzo dei dati relativi alle malattie infettive, che vengono diagnosticate sul territorio nazionale nonché a bordo delle navi e degli aeromobili presenti sul territorio nazionale;

Vista la circolare prot. n. 26837 della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute del 25 maggio 2022, «Casi di vaiolo delle scimmie. Aggiornamento sulla situazione epidemiologica e indicazioni per la segnalazione, il tracciamento dei contatti e la gestione dei casi», pubblicata sul portale internet istituzionale;

Considerate le indicazioni del Centro europeo per il Controllo delle malattie (ECDC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità ai fini della sorveglianza, della prevenzione, del controllo dei casi umani di vaiolo delle scimmie e della segnalazione ai sistemi europei ed internazionali di allerta precoce e risposta rapida;

Considerato il contesto epidemiologico e la necessità e l'urgenza di ottimizzare il flusso informativo ai fini della segnalazione dei casi umani di vaiolo delle scimmie, onde consentire alle Aziende sanitarie locali, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano e al Ministero della salute di disporre dei dati necessari per la predisposizione degli atti di indirizzo e coordinamento in materia di sanità pubblica e per l'adozione delle conseguenti misure, nonché di adempiere agli obblighi di trasmissione dei medesimi dati agli organismi nazionali e internazionali;

Ritenuto di dover stabilire che tutte le Aziende sanitarie delle regioni e delle province autonome siano tenute ad alimentare immediatamente il sistema PREMAL di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022 con le segnalazioni dei casi di infezione da virus del vaiolo delle scimmie, in deroga alla previsione di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del medesimo decreto;

Considerata l'esigenza indifferibile di fornire specifiche indicazioni in ordine alle modalità da osservare per la segnalazione dei casi di infezione da virus del vaiolo delle scimmie;

EMANA
la seguente ordinanza:

Art. 1.

Modalità della segnalazione dei casi di infezione da virus del vaiolo delle scimmie

1. I casi di infezione da virus del vaiolo delle scimmie devono essere segnalati secondo le seguenti tempistiche:

il medico segnala all'azienda sanitaria competente per territorio il caso sospetto entro dodici ore;

la competente struttura sanitaria dell'azienda sanitaria, individuata da apposito atto aziendale, entro ventiquattro ore, alimenta il sistema PREMAL, di cui al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - 7 aprile 2022, n. 82.

2. La segnalazione dei casi include le informazioni specificate nell'allegato A alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza, in deroga all'art. 11, commi 2 e 3, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2022, tutte le regioni e le province autonome assicurano l'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto, ivi incluse quelle poste a tutela della integrità e della riservatezza del dato.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie e finali

1. La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e produce effetti dalla data della predetta pubblicazione e fino al 31 ottobre 2022.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Dalla presente ordinanza non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 22 luglio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2002
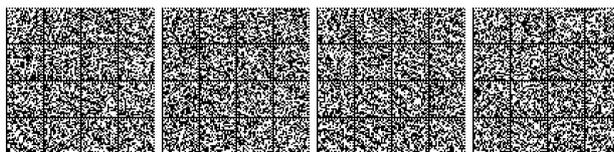
ALLEGATO *A*

Scheda di segnalazione di caso umano di vaiolo delle scimmie

Contenuti informativi presenti nel disciplinare tecnico (allegato B) del D.M. 7 marzo 2022

Dati della segnalazione

Informazioni	Descrizione
Data segnalazione	Data della segnalazione
Malattia	Malattia oggetto della segnalazione.
ASL di segnalazione	ASL che inserisce la segnalazione
Comune di segnalazione	Comune della ASL che inserisce la segnalazione.
Distretto	Distretto di appartenenza della ASL di segnalazione
Focolaio epidemico	Identificativo del focolaio epidemico attribuito alla segnalazione dal segnalatore sulla base dell'indagine epidemiologica

Paziente - dati anagrafici

Informazioni	Descrizione
Cognome	Cognome del paziente.
Nome	Nome del paziente
Data di nascita	Data di nascita del paziente.
Comune di nascita	Comune di nascita del paziente
Sesso	Sesso del paziente
Codice fiscale	Codice fiscale del paziente
Codice identificativo personale	Identificativo alternativo al codice fiscale che deve essere utilizzato in caso di paziente straniero
Indirizzo di residenza	Indirizzo di residenza del paziente
Luogo di residenza	Comune di residenza del paziente
ASL d'appartenenza	Asl d'appartenenza del paziente
Indirizzo domicilio	Indirizzo di domicilio del paziente
Luogo domicilio	Comune del domicilio
ASL di domicilio	Asl di domicilio del paziente, se diversa dalla Asl di residenza
Recapito telefonico	Recapito telefonico del paziente
Cittadinanza	Cittadinanza del paziente
Professione	Professione del paziente

Paziente - dati sanitari

Informazioni	Descrizione
Data Inizio Sintomi	Identifica la data dalla quale il paziente ha iniziato ad avvertire i sintomi della malattia segnalata.
Comune Inizio Sintomi	Comune in cui si è verificato l'inizio dei sintomi
Ricovero ospedaliero	Segnala se si sono avuti ricoveri per la malattia segnalata.
Struttura di ricovero	Struttura di ricovero.
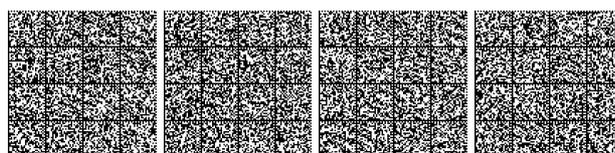
Informazioni	Descrizione
Struttura di ricovero extra ASL	Struttura di ricovero se non appartenente alla ASL di segnalazione
Reparto di ricovero	Reparti della struttura di ricovero
Motivo Ricovero	Motivo del ricovero
Data Ricovero	Data di inizio del ricovero
Data Dimissioni	Data delle dimissioni
Data Diagnosi	Data di effettuazione della diagnosi

Medico – dati anagrafici

Informazioni	Descrizione
Nominativo	Nome e Cognome del medico segnalatore
Ruolo struttura	Ruolo del medico segnalatore nella struttura di rilevazione della malattia
Numero telefonico	Numero telefonico del medico segnalatore
Fax	Numero telefonico del FAX del medico segnalatore
Indirizzo E-mail	Indirizzo E-mail del medico segnalatore

Informazioni per la Classificazione Caso

Informazioni	Descrizione
Informazioni cliniche	
Informazioni cliniche	Indica la presenza/assenza di informazioni cliniche
Dettaglio informazioni cliniche	Informazioni cliniche della segnalazione
Informazioni epidemiologiche	
Informazioni Epidemiologiche	Indica la presenza/assenza di informazioni epidemiologiche.
Dettaglio informazioni epidemiologiche	Informazioni epidemiologiche della segnalazione
Informazioni di Laboratorio	
Informazioni di laboratorio	Indica la presenza/assenza di informazioni di laboratorio
Tipo di laboratorio	Indica se si tratta di laboratorio di riferimento nazionale, regionale o altro laboratorio
Data prelievo	Indica la data in cui è stato effettuato il prelievo del campione in esame da cui discendono le informazioni di laboratorio
Dettaglio informazioni di laboratorio	Informazioni di laboratorio della segnalazione
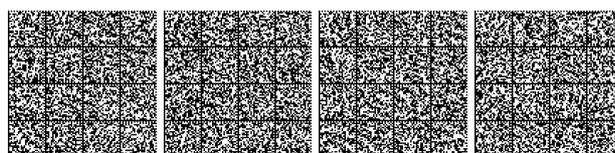
Altri Dati

Informazioni	Descrizione
Ulteriori destinatari della Segnalazione	
Indirizzo mail	Indirizzi mail dei referenti a cui inviare l'eventuale comunicazione dell'inserimento della segnalazione. Si possono riportare più indirizzi
Osservazioni	
Note	Eventuali osservazioni dell'operatore

ASSOCIAZIONE A BLOCCHI PER INFORMAZIONI SPECIFICHE

I blocchi costituiscono dei gruppi di informazioni specifiche per alcune malattie, i cui contenuti informativi di dettaglio sono riportati nei paragrafi che seguono.

Viaggi e soggiorni

Informazioni*	Descrizione
Viaggi o soggiorni al di fuori dell'Italia	Indica se il paziente abbia effettuato viaggi o soggiorni all'estero
Paese Visitato Estero:	Paese Visitato Estero:
Motivo Viaggio	Motivo del viaggio
Data partenza dall' Italia	Data partenza dall'Italia
Data rientro/arrivo in Italia	Data rientro in Italia nel caso di viaggio o data di arrivo in Italia in caso di soggiorno
Se anno non noto indicare in Italia da	Periodo di presenza in Italia
Viaggi o soggiorni in Italia	Indica se il paziente abbia effettuato viaggi o soggiorni in Italia
Provincia	Provincia visitata
Data partenza	Data partenza
Data rientro/arrivo	Data rientro nel caso di viaggio o data di arrivo in caso di soggiorno

*Si chiede di riportare nel campo note i riferimenti dei luoghi di soggiorno frequentati nel periodo di infettività.

Vaccinazione

Informazioni	Descrizione
Precedente vaccinazione	Indica se sia stata effettuata una vaccinazione
Dose	Numero di dose della vaccinazione
Data Somministrazione	Data di somministrazione della dose di vaccino
Nome Commerciale	Nome del farmaco
Lotto	Lotto del farmaco

Contatti

Informazioni	Descrizione
Contatto**	Tipologia di contatto
Grado di relazione del contatto	Grado di relazione del contatto

**Se contatto all'estero specificare nel campo note nome, cognome e riferimenti per prosieguo contact tracing.

Collettività

Informazioni	Descrizione
Collettività Frequentata	Indica se sia stata frequentata una collettività
Collettività di possibile origine del contagio	Tipologia collettività
N. persone esposte	N. persone esposte nella collettività
Informazioni aggiuntive	Eventuali osservazioni
Scuola	Tipologia della scuola
Classe - Sezione	Classe e sezione della scuola
Collettività frequentate	Tipologia collettività
N. persone esposte	N. persone esposte nella collettività
Informazioni aggiuntive	Eventuali osservazioni
Scuola	Tipologia della scuola
Classe – Sezione	Classe e sezione della scuola

Trasmissione

Informazioni	Descrizione
Tipo di trasmissione	Tipologia della trasmissione

Veicolo

Informazioni	Descrizione
Presenza Veicolo	Indica la presenza del veicolo
Tipo veicolo	Tipologia del veicolo trasmissivo della malattia
Veicolo	Indica il veicolo
Livello di certezza veicolo	Indica il livello di certezza con cui è identificato il veicolo (presunto, confermato, …)
Paese di origine del veicolo	Indica il Paese di origine del veicolo

Info Cliniche Aggiuntive

Informazioni	Descrizione
Stato in vita al momento della diagnosi	Indica lo stato del paziente al momento della diagnosi della malattia
Data inizio terapia	Data inizio terapia
Centro Clinico	Struttura sanitaria
già trattato in passato	Indica se il paziente sia stato trattato in passato

Terapia

Informazioni	Descrizione
Tipologia	Indica se terapia o chemioprofilassi
Terapia	Terapia o chemioprofilassi (= farmaci)
Data inizio	
Data fine	
Esito terapia	

Esito

Informazioni	Descrizione
Esito	Tipologia di esito
Data esito	
Decesso	
Data Decesso	Data del decesso
Effettuazione esame autoptico	SI/NO
Data esame autoptico	Data dell'esame autoptico

Sequele o eventi correlabili

Informazioni	Descrizione
Patologia	Indica la particolare patologia riscontrata
Tipo	Indica se la patologia si è presentata come sequela o come evento correlabile
Data inizio	Data di inizio della patologia

Fattori predisponenti / patologie croniche

Informazioni	Descrizione
Fattore	Indica il tipo del fattore predisponente o della patologia cronica riscontrato
Presenza	Indica la presenza o meno del fattore

22A04310
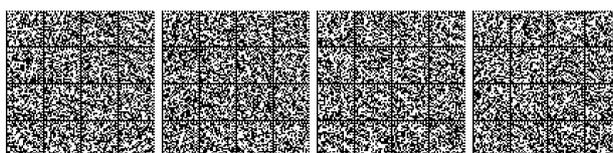
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 26 maggio 2022.

Disciplina dei contenuti e modalità della trasmissione degli esiti dell'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, espletato da una commissione medico locale ai fini del rinnovo di validità di una patente, con riclassificazione della patente stessa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni, di seguito «Codice della strada», ed in particolare gli articoli 116, comma 4, in materia di patenti speciali, 119, in materia di requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, e 126, in materia di durata e conferma di validità della patente di guida;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ed in particolare l'art. 49, comma 5-*ter*, lettera *i)*, n. 3, che ha introdotto nel predetto art. 126 del codice della strada il comma 10-*bis*, ai sensi del quale «La commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, che, a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette, per via informatica, i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida», demandando la disciplina dei contenuti e modalità di tale trasmissione ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada».

Visto, in particolare, l'art. 331 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, rubricato «Attestazione dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida di veicoli a motore», che dispone, tra l'altro, che «l'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica», dal medico certificatore monocratico o collegiale al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed è conforme al modello informatizzato di cui all'allegato modello IV.4, al titolo IV - Parte II dello stesso decreto;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Considerata la necessità di dare attuazione alla disciplina del citato art. 126, comma 10-*bis*, del codice della strada disciplinando i contenuti e le modalità della trasmissione telematica dell'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica con la quale la commissione medica locale disponga contestualmente il declassamento di una patente di guida e, per l'effetto, di dare altresì seguito alle disposizioni previste dal citato codice dell'amministrazione digitale, che prevedono la progressiva digitalizzazione dei procedimenti, anche al fine di favorire il loro processo di dematerializzazione, con conseguente riduzione dei termini di conclusione dei procedimenti e della documentazione in formato cartaceo;

Ritenuto, a tal fine, coerentemente con le finalità di «semplificazione e innovazione digitale» del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, di disciplinare i contenuti e le modalità della trasmissione telematica dell'attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica, non solo per il caso in cui la commissione medica locale disponga il declassamento di una patente di guida, ma anche per la sua riclassificazione;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le condizioni, i contenuti e le modalità di trasmissione telematica con la quale la commissione medica locale comunica al CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione la riclassificazione di una patente di guida all'esito di una visita per la verifica del permanere dei requisiti di idoneità psico-fisica in sede di rinnovo di validità.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le procedure di riclassificazione di una patente di guida a seguito di visita medica esperita presso una commissione medica locale in sede di rinnovo di validità di una patente di guida.

2. Ai fini del comma 1 si intende per riclassificazione:

a) il declassamento di una patente speciale in altra, pure speciale, nella quale non siano più riconosciute una o più categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti psico-fisici prescritti per la loro titolarità;

b) il declassamento di una patente non speciale in altra, non speciale, nella quale non siano più riconosciute una o più categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti psico-fisici prescritti per la loro titolarità;
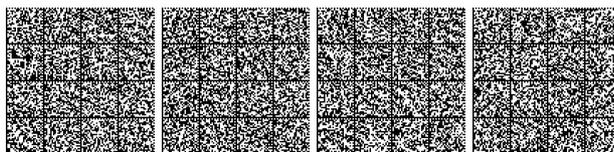
c) il declassamento di una patente non speciale in patente speciale, anche eventualmente con perdita di una o più categorie precedentemente possedute, per il venir meno dei requisiti di idoneità psico-fisica prescritti per la titolarità di una patente non speciale o per le categorie già possedute;

d) la riacquisizione, in una patente speciale, dell'idoneità ad una o più categorie precedentemente declassate per perdita temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti;

e) la riacquisizione, in una patente non speciale, dell'idoneità ad una o più categorie precedentemente declassate per perdita temporanea dei requisiti psico-fisici prescritti;

f) la riacquisizione di una patente non speciale, precedentemente declassata in patente speciale, eventualmente anche con riacquisizione di una o più categorie precedentemente possedute.

3. La commissione medica locale, qualora all'esito della visita medica per il rinnovo di validità di una patente di guida, ritenga di dover procedere ad una riclassificazione di quest'ultima ai sensi del comma 1, inserisce nell'apposito applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione gli estremi della nuova categoria o delle nuove categorie per le quali il titolare della patente risulti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e genera e trasmette telematicamente allo stesso CED la relativa attestazione di cui all'art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Copia della ricevuta della trasmissione è consegnata al titolare della patente, ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della stessa.

Art. 3.

Ulteriori procedure di riclassificazione

1. Non si applicano le disposizioni del presente decreto nel caso di riclassificazione di una patente di guida a seguito di visita medica esperita presso una commissione medica locale in sede di rinnovo di validità di una patente di guida quando:

a) presso l'anagrafe degli abilitati alla guida di cui all'art. 226, comma 10, del codice della strada risulti che sulla patente di guida da rinnovarsi sono presenti condizioni di ostatività, ivi compresi i provvedimenti di revisione emessi ai sensi dell'art. 128, commi 1-*bis* ed 1-quinques, del codice stesso;

b) quando ai fini del rinnovo di validità della patente, la commissione medica locale prescrive adattamenti al veicolo o modifiche ai dispositivi già istallati sullo stesso, per i quali è richiesto l'esperimento di guida al fine di verificare l'adeguatezza degli stessi alla minorazione ausiliata;

c) nei casi in cui vi sia incongruenza tra i dati anagrafici, quali risultano dal documento di identità del titolare della patente, e quelli presenti nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

2. La commissione medica locale, qualora all'esito della visita medica per il rinnovo di validità di una patente di guida, ritenga di dover procedere ad una riclassificazione di quest'ultima e ricorra una o più delle condizioni del comma 1, inserisce nell'apposito applicativo messo a disposizione dal CED della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione gli esiti della visita medica ai fini dell'elaborazione della relativa relazione e della ricevuta di trasmissione della relazione stessa. Copia della ricevuta di trasmissione è consegnata al titolare della patente ai fini della presentazione dell'istanza di emissione di duplicato della patente, come riclassificata, rinnovata nella validità.

Art. 4.

Diritti e tariffe per le operazioni di rinnovo di validità con riclassificazione della patente di guida

1. Per le operazioni di rinnovo di validità di una patente di guida con riclassificazione, di cui agli articoli 2 e 3, sono da corrispondersi gli importi di cui ai punti 3 e 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, a titolo imposta di bollo per l'istanza e sul duplicato della patente, nonché l'importo di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, a titolo di diritto di motorizzazione.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con decreto dirigenziale, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, è stabilita la data di applicabilità delle disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1923

22A04158

DECRETO 15 luglio 2022.

Normativa tecnica ed amministrativa relativa ai motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI
E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495, avente ad oggetto «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 53, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo n. 285/1992, che definisce le categorie dei «motoveicoli ad uso speciale», nonché l'art. 200, comma 2, lettera *p)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, che prevede la possibilità di ricomprendere in tale uso anche altre attrezzature riconosciute idonee per usi speciali dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C.;

Visto il regolamento (UE) 168/2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli;

Visto l'art. 177, comma 1 del decreto legislativo n. 285/1992, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera e-*quinquies*) del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che consente l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l'espletamento di servizi urgenti di istituto;

Visto il già citato art. 177, comma 1 del decreto legislativo n. 285/1992, nella parte in cui dispone che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con proprio decreto, definisce le tipologie di motoveicoli adibite ai servizi di emergenza e le relative caratteristiche tecniche e individua i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi;

Visto il regolamento n. 65 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), recante «Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi speciali di segnalazione luminosa per veicoli a motore e loro rimorchi» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti 17 ottobre 1980, recante «Modifiche sperimentali delle caratteristiche acustiche dei dispositivi supplementari di allarme da applicare ad autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi antincendi e ad autoambulanze»;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 17 dicembre 1987, n. 553 avente ad oggetto «Normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze»;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 5 novembre 1996, concernente «Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo»;

Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487, recante «Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2009, n. 137, avente ad oggetto «Regolamento recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze»;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 ottobre 2010, riguardante «Disposizioni concernenti le procedure per il riconoscimento dei requisiti previsti dall'allegato C alla norma UNI EN 1789, relativa ai veicoli medici e loro attrezzature - autoambulanze»;

Vista la norma UNI EN 1789:2007-A2:2014 concernente «Veicoli medici e loro attrezzatura - autoambulanze»;

Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione di particolari motoveicoli ad uso speciale progettati ed equipaggiati per il trasporto di personale e di attrezzature al fine di consentire il primo soccorso in zone con accessi difficilmente raggiungibili con ambulanze;

Decreta:

Art. 1.

Classificazione dei motoveicoli per uso speciale adibiti a servizi sanitari di emergenza

Sono classificati motoveicoli per uso speciale ai sensi dell'art. 53, comma 1, lettera *g)* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 200, comma 2, lettera *p)* del decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 i motoveicoli caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente sugli stessi e destinati in maniera esclusiva per «emergenza sanitaria per l'intervento rapido di soccorso sanitario, per il trattamento di base, per il monitoraggio dei pazienti e per il trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale sanitario e tecnico a bordo» e/o per «trasporto di plasma, emoderivati o emocomponenti».

Art. 2.

Caratteristiche costruttive

1. Possono essere utilizzati come motoveicoli adibiti ai servizi di emergenza tutti i veicoli, omologati ai sensi del regolamento (UE) 168/2018, appartenenti alla categoria internazionale L5e, con esclusione dei tricicli con carrozzeria e dei tricicli non basculanti.

2. I motoveicoli adibiti a servizi sanitari di emergenza rispondono, inoltre, alle caratteristiche previste nell'allegato tecnico al presente decreto, di cui esso costituisce parte integrante.
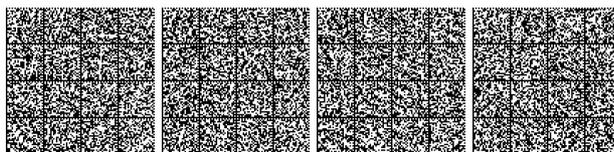
Art. 3.

Immatricolazione ed uso dei motoveicoli per interventi sanitari in servizi di emergenza

Per l'immatricolazione dei motoveicoli per interventi sanitari di emergenza si applicano le procedure previste per le autoambulanze riportate nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° settembre 2009, n. 137.

Art. 4.

Revisione

I motoveicoli adibiti al servizio sanitario di emergenza sono sottoposti a revisione annuale.

Roma, 15 luglio 2022

Il direttore generale: D'ANZI

ALLEGATO *TECNICO*

Art. 1.

Classificazione

1. La classificazione di motoveicoli ad uso speciale «adibiti al servizio sanitario di emergenza», è da attribuirsi a tutti i veicoli della categoria internazionale L5e, come definiti all'art. 2, con attrezzatura permanentemente installata e funzionale allo scopo al quale sono destinati.

2. L'attrezzatura di cui sopra è ricoverata in alloggiamenti e/o vani destinati ad accogliere la stessa in maniera esclusiva.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Caratteristiche generali:

(i) la tara dei motoveicoli, oltre quanto definito per la generalità dei veicoli, comprende anche tutta l'attrezzatura fissa necessaria allo svolgimento delle specifiche funzioni.

2. Segni distintivi:

(i) i motoveicoli adibiti a servizi sanitari di emergenza sono dotati di dispositivi supplementari acustici di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu previsti dall'art. 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il dispositivo di segnalazione supplementare a luce blu lampeggiante è conforme al regolamento UNECE 65 ed è installato in maniera tale da garantire una visibilità a 360°. Le caratteristiche del dispositivo supplementare acustico di allarme sono quelle previste nel decreto del Ministero dei trasporti del 17 ottobre 1980;

(ii) il veicolo ha colore prevalentemente bianco;

(iii) il veicolo è dotato di una scritta, in forma chiaramente individuabile, riportante la denominazione dell'ente che abbia la proprietà o la disponibilità del veicolo;

(iv) il veicolo è dotato della scritta «Emergenza sanitaria», realizzata in materiale retroriflettente microprismatico con caratteri stampatello maiuscolo di altezza di almeno 5cm, sui bauletti laterali e sul posteriore (se esiste lo spazio per l'applicazione). Sono ammesse altre indicazioni (es: fascia aziendale) purché non luminose, retroriflettenti o fosforescenti.

3. Accessori:

(i) nel caso di montaggio di un impianto elettrico supplementare, asservito alle eventuali attrezzature e/o apparecchiature presenti nel vano di carico, lo stesso è realizzato secondo le indicazioni della norma UNI EN 1789;

(ii) i materiali di rivestimento del vano di carico che ospita i contenitori di trasporto sono lavabili e disinfettabili ed è opportuno prevedere aperture di drenaggio;

(iii) i motoveicoli sono dotati di adeguati volumi di stivaggio per il materiale di soccorso. Il materiale sanitario è riposto esclusivamente nei vani di carico (borse laterali, bauletto posteriore, vano sottosella) onde evitare interferenze con il conducente e con le operazioni di salita/discesa degli operatori.

22A04204

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 maggio 2022.

Criteri e procedure per l'istituzione dei registri delle varietà di specie officinali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'art. 5 che conferisce una delega al Governo per il riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali, anche adottando appositi testi unici con riferimento a specifici settori omogenei;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, recante il testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, predisposto ai sensi dell'art. 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e, in particolare, l'art. 6, che demanda Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano l'istituzione dei registri varietali delle specie di piante officinali allo scopo di valorizzare le caratteristiche varietali del materiale riproduttivo o di propagazione delle singole specie;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 21 gennaio 2022, adottato di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro della salute, recante l'elenco delle specie di piante officinali coltivate nonché criteri di raccolta e prima trasformazione delle specie di piante officinali spontanee di cui rispettivamente all'art. 1, comma 3 e all'art. 3, comma 2 del testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali (decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75);

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625, che, tra l'altro, ha abrogato e sostituito la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante

la disciplina dell'attività sementiera e le relative misure applicative;

Visto il decreto n. 223640 del 17 maggio 2022, con il quale è stato istituito il tavolo tecnico del settore delle piante officinali;

Preso atto dell'insediamento, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del tavolo tecnico del settore delle piante officinali, avvenuto il 19 maggio 2022;

Considerata la necessità di definire i criteri sulla base dei quali istituire i registri varietali di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 25 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce i criteri sulla base dei quali istituire i registri varietali di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75.

2. Le specie officinali, così come definite nell'elenco di cui al decreto interministeriale del 21 gennaio 2022 menzionato in premessa, per le quali si attiverà la procedura di registrazione varietale, saranno definite dal tavolo tecnico di settore sulla base dei dati produttivi, economici e di impiego, nonché delle eventuali richieste motivate dagli operatori del settore.

Art. 2.

Definizioni

1. Le seguenti definizioni riguardano gli istituti nazionali ed internazionali per la redazione delle schede tecniche necessarie all'iscrizione nei registri varietali:

«UPOV»: Unione per la protezione degli ottenimenti vegetali (www.upov.int);

«CPVO»: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (https://cpvo.europa.eu/);

«DUS»: distinzione, uniformità, stabilità,

«MIPAAF»: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

Istituzione del registro varietale

1. L'iscrizione al registro delle varietà delle specie officinali presenti nell'elenco di cui al decreto interministeriale del 21 gennaio 2022, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato già istituito un registro varietale, è disposta sulla base di prove tecniche volte all'accertamento dei requisiti di distinzione, uniformità e stabilità.

Art. 4.

Protocolli di prova

1. Le prove tecniche di cui all'art. 3 sono condotte utilizzando i protocolli internazionali CPVO o UPOV, stabiliti per le rispettive specie, ove esistenti.

2. In assenza dei protocolli di cui al precedente comma, possono essere utilizzati protocolli nazionali predisposti secondo necessità.

3. L'identificazione del protocollo da utilizzare, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è stabilito all'atto dell'istituzione del registro e comprende le informazioni di cui all'allegato 1.

Art. 5.

Esecuzione delle prove

1. Le prove tecniche di natura morfofisiologica, accompagnate, se del caso, da accertamenti genetici, sono affidate, con apposito provvedimento, ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera e del materiale di propagazione e in possesso di adeguata esperienza.

Art. 6.

Denominazione varietale

1. Ciascuna varietà è identificata da una denominazione varietale.

2. Alle denominazioni varietali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.

Art. 7.

Presentazione della domanda di iscrizione al registro

1. L'iscrizione al registro è chiesta dal costitutore della varietà e, in sua mancanza, da un soggetto pubblico o privato operante nel settore delle piante officinali, che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà. Per le varietà di cui il costitutore non si conosca o non esista, l'iscrizione può essere disposta d'ufficio.

Art. 8.

Iscrizione delle varietà al registro

1. L'iscrizione al registro è disposta con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere del gruppo di lavoro permanente della protezione delle piante - sezione sementi, opportunamente integrata da esperti del settore piante officinali.

2. Il decreto di iscrizione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero. L'iscrizione ha una durata di dieci anni e può essere rinnovata per periodi determinati, su richiesta del costitutore.
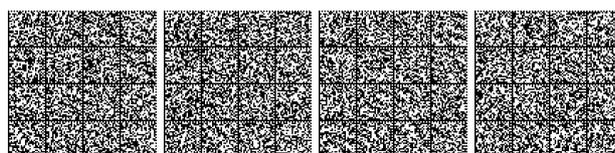
Art. 9.

Registro delle varietà iscritte

1. L'elenco delle varietà iscritte al registro a scopo officinale è tenuto a cura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in un'apposita sezione del SIAN.

Roma, 26 maggio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 834

ALLEGATO *1*

INFORMAZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DEI PROTOCOLLI DA UTILIZZARE PER LE PROVE TECNICHE PER LA REGISTRAZIONE DELLE VARIETÀ DELLE SPECIE DI CUI ALL'ART. 4

Denominazione botanica	Nome comune della specie	Protocollo tecnico	URL

22A04161

DECRETO 23 giugno 2022.

Modifica al decreto 29 marzo 2022, recante «Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 18 novembre 2019, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto 4 dicembre 2020, n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, reg. n. 14, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 del gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto l'art. 7 decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo Registro nazionale sia effettuata dal Ministero con proprio decreto, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante di cui al decreto ministeriale 30 giugno 2016;

Visto l'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varietà di specie agraria ed ortiva al relativo Registro nazionale è valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione e che può essere rinnovata per periodi determinati;

Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, registrata alla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2022;

Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022, n. 138295, registrata 4 aprile 2022 al numero 263, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale per il 2022, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, registrata in data 4 aprile 2022 al n. 264, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi per il 2022 ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 2022, n. 143446, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 dell'11 aprile 2022, recante «Aggiornamento del registro nazionale delle varietà di specie agrarie ed ortive»;

Considerato che nella tabella di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 marzo 2022, n. 143446, per mero errore materiale, la varietà di mais identificata con il codice SIAN 21264 è stata erroneamente indicata con la denominazione «P8589» anziché «P8949»;

Considerato che nella tabella di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 marzo 2022, n. 143446, è stato erroneamente inserito l'ibrido di mais identificato con denominazione SNH9559, già iscritto con decreto ministeriale n. 32438 del 25 gennaio 2022;

Considerato che nella tabella di cui all'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 29 marzo 2022, n. 143446, la varietà di frumento tenero denominato «Genesi» è stata erroneamente indicata come varietà di frumento duro;

Considerato che nella tabella di cui all'art. 3 la varietà di mais identificata con il codice SIAN 16957 è stata erroneamente indicata con la denominazione «RGT Miccter» anziché «RGT Mixxter»;

Considerato che con decreto ministeriale 29 marzo 2022, n. 143446, è stato concesso il rinnovo dell'iscrizione di varietà agrarie e ortive, scaduta in data 31 dicembre 2021;

Considerato che il rinnovo di varietà agrarie e ortive è da intendersi per un periodo determinato pari ad ulteriori dieci anni dalla data di scadenza dell'iscrizione;

Ritenuto necessario sostituire il nuovo termine di scadenza dell'iscrizione da «alla fine del decimo anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto» con la dicitura «31 dicembre 2031»;

Ritenuto necessario procedere alle modifiche sopra richiamate;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella relativa all'iscrizione degli ibridi di mais di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto ministeriale 29 marzo 2022, n. 143446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la denominazione della varietà identificata con codice SIAN 21264 è modificata da «P8589» a «P8949»;

b) la varietà di mais identificata con il codice SIAN 20443 e denominata SNH9559 è depennata dall'elenco.

Art. 2.

1. Nella tabella di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 marzo 2022, n. 143446, la specie di appartenenza della varietà identificata dal codice SIAN 11765 e denominata «Genesi» è modificata da frumento duro a frumento tenero.

Art. 3.

1. Nella tabella di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto ministeriale 29 marzo 2022, n. 143446, la denominazione «RGT Miccter» dell'ibrido di mais identificato con codice SIAN 16957 è modificata in «RGT Mixxter».

Art. 4.

1. All'art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 29 marzo 2022, n. 143446, i termini «…alla fine del decimo anno civile» sono sostituiti dai seguenti «…al 31 dicembre 2031.».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2022

Il direttore generale: ANGELINI

22A04157
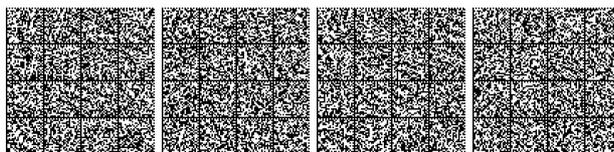
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 luglio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Inhixa», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 520/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 1447/2017 del 1° agosto 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 203 del 31 agosto 2017, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "INHIXA", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 26 aprile 2021 con la quale la società Techdow Pharma Netherlands BV ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Inhixa» (enoxaparina sodica);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 28 ottobre, 2 e novembre 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 22-24 febbraio 2022;
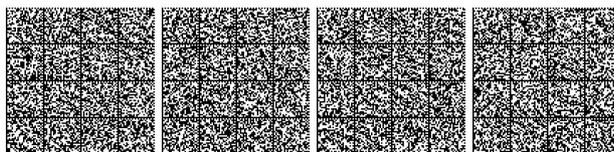
Vista la delibera n. 20 dell'11 aprile 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale INHIXA (enoxaparina sodica) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

profilassi del tromboembolismo venoso (TEV) nei pazienti chirurgici a rischio moderato e alto, in particolare quelli sottoposti a chirurgia ortopedica o generale, compresa la chirurgia oncologica;

profilassi del tromboembolismo venoso in pazienti non chirurgici affetti da una patologia acuta (come ad esempio insufficienza cardiaca acuta, insufficienza respiratoria, infezioni gravi o malattie reumatiche) e mobilità ridotta ad aumentato rischio di tromboembolismo venoso;

trattamento della trombosi venosa profonda (TVP) e dell'embolia polmonare (EP), ad esclusione della EP che potrebbe richiedere terapia trombolitica o chirurgica;

prevenzione della formazione di trombi nella circolazione extracorporea in corso di emodialisi;

sindrome coronarica acuta:

trattamento dell'angina instabile e dell'infarto del miocardio senza sopraslivellamento del tratto ST (NSTEMI) in associazione con acido acetilsalicilico orale;

trattamento dell'infarto miocardico acuto con sopraslivellamento del tratto ST (STEMI), inclusi i pazienti gestiti con la sola terapia farmacologica o da sottoporre a successivo intervento coronarico percutaneo (PCI).

Confezione: «2,000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo- siringa preriempita (vetro)» 2 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104015/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,39.

Confezione: «2,000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104027/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 16,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 26,98.

Confezione: «4,000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 2 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104039/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,23.

Confezione: «4,000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104041/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 31,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 51,17.

Confezione: «6,000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 2 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104054/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,94.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 13,10.

Confezione: «6,000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104066/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 38,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 62,94.

Confezione: «8,000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 2 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104078/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,90.

Confezione: «8,000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045104080/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 43,32.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,49.

Confezione: «10,000 IU (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 2 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104092/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 10,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 17,56.

Confezione: «10,000 IU (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104104/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 51,05.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 84,26.

Confezione: «2,000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago» 2 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104116/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.
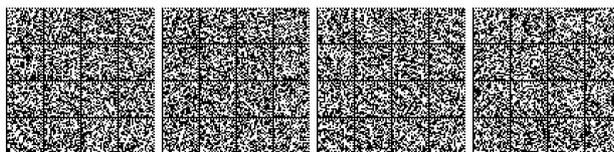
Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,39.

Confezione: «2,000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago» 10 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104128/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 16,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 26,98.

Confezione: «4,000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago» 2 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104130/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,23.

Confezione: «4,000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago» 10 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104142/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 31,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 51,17.

Confezione: «6,000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago» 2 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104155/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,94.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,10.

Confezione: «6,000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago» 10 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104167/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 38,14

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 62,94.

Confezione: «8,000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago» 2 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104179/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,90.

Confezione: «8,000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo- siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preriempite con copriago – A.I.C. n. 045104181/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 43,32.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,49.

Confezione: «10,000 IU (100 mg)/0,1 ml soluzione iniettabile - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 2 siringhe preriempite con copriago – A.I.C. n. 045104193/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 10,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 17,56.

Confezione: «10,000 IU (100 mg)/0,1 ml soluzione iniettabile - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo- siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preriempite con copriago – A.I.C. n. 045104205/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 51,05.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 84,26.

Confezione: «2,000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 1 siringa preriempita – A.I.C. n. 045104217/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1,63.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2,69.

Confezione: «10,000 IU (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago» 90 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104229/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 459,54.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 758,42.

Confezione: «2,000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 6 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104332/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,81.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,19.

Confezione: «2000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago» 6 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104344 E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,81.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,19.

Confezione: «4000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 6 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104357 E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,61.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 30,71.

Confezione: «4,000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con
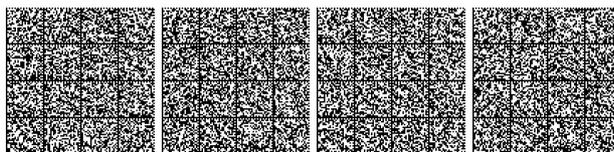
copriago» 6 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104369/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,61.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 30,71.

Confezione: «6,000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago» 6 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104371/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 22,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 37,76.

Confezione: «6,000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago» 6 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104383/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 22,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 37,76.

Confezione: «8,000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 6 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104395/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 42,89.

Confezione: «8,000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con copriago» 6 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104407/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 42,89.

Confezione: «10,000 IU (100 mg)/0,1 ml soluzione iniettabile - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo- siringa preriempita (vetro)» 6 siringhe preriempite – A.I.C. n. 045104419/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 30,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 50,57.

Confezione: «10,000 IU (100 mg)/0,1 ml soluzione iniettabile- uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 6 siringhe preriempite con copriago – A.I.C. n. 045104421/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 30,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 50,57.

Confezione: «2,000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo- siringa preriempita (vetro)» 2 siringhe preriempite con copriago UltraSafe Passive – A.I.C. n. 045104472/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,27.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 5,39.

Confezione: «2,000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo- siringa preriempita (vetro)» 6 siringhe preriempite con copriago UltraSafe Passive – A.I.C. n. 045104484/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,81.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,19.

Confezione: «4,000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo- siringa preriempita (vetro)» 2 siringhe preriempite con copriago UltraSafe Passive – A.I.C. n. 045104496/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 6,20.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,23.

Confezione: «4,000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 6 siringhe preriempite con copriago UltraSafe Passive – A.I.C. n. 045104508/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,61.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 30,71.

Confezione: «6,000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 2 siringhe preriempite con copriago UltraSafe Passive – A.I.C. n. 045104510/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,94.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 13,10.

Confezione: «6,000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preriempite con copriago UltraSafe Passive – A.I.C. n. 045104522/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 38,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 62,94.

Confezione: «8,000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 2 siringhe preriempite con copriago UltraSafe Passive – A.I.C. n. 045104534/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,03.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 14,90.

Confezione: «8,000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preriempite con copriago UltraSafe Passive – A.I.C. n. 045104546/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 43,32.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,49.

Confezione: «10,000 IU (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 2 siringhe preriempite con copriago UltraSafe Passive – A.I.C. n. 045104559/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 10,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 17,56.

Confezione: «10,000 IU (100 mg)/0,1 ml soluzione iniettabile- uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preriempite con copriago UltraSafe Passive – A.I.C. n. 045104561/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 51,05.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 84,26.

Confezione: «2,000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile- uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 6 siringhe preconfezionate con *safety device* manuale – A.I.C. n. 045104852/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 9,81.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 16,19.

Confezione: «4,000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 6 siringhe preconfezionate con *safety device* manuale – A.I.C. n. 045104864/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 18,61.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 30,71.

Confezione: «6,000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 6 siringhe preconfezionate con *safety device* manuale – A.I.C. n. 045104876/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 22,88.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 37,76.

Confezione: «8,000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 6 siringhe preconfezionate con *safety device* manuale – A.I.C. n. 045104888/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 25,99.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 42,89.

Confezione: «10,000 IU (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 6 siringhe preconfezionate con *safety device* manuale – A.I.C. n. 045104890/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 30,64.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 50,57.

Confezione: «2,000 IU (20 mg)/0,2 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preconfezionate con *safety device* manuale – A.I.C. n. 045104902/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 16,35.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 26,98.

Confezione: «4,000 IU (40 mg)/0,4 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preconfezionate con *safety device* manuale – A.I.C. n. 045104914/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 31,00.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 51,17.

Confezione: «6,000 IU (60 mg)/0,6 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preconfezionate con *safety device* manuale – A.I.C. n. 045104926/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 38,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 62,94.

Confezione: «8,000 IU (80 mg)/0,8 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preconfezionate con *safety device* manuale – A.I.C. n. 045104938/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 43,32.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,49.

Confezione: «10,000 IU (100 mg)/1 ml soluzione iniettabile - uso extracorporeo - uso endoarterioso, uso endovenoso, uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro)» 10 siringhe preconfezionate con *safety device* manuale – A.I.C. n. 045104940/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 51,05.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 84,26.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.
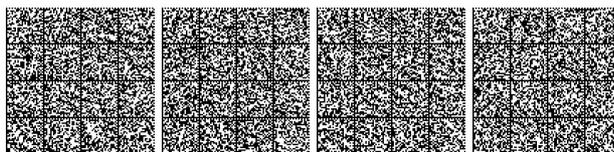
Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Inhixa» (enoxaparina sodica) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04183

DETERMINA 15 luglio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ramandiur», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 521/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Francesco Trotta la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA AAM/AIC n. 84 del 3 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 179 del 17 luglio 2020 con la quale la società Errekappa Euroterapici S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ramandiur» (ramipril, amlodipina besilato e idroclorotiazide) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn);

Vista la domanda presentata in data 6 agosto 2020 con la quale la società Errekappa Euroterapici S.p.a. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Ramandiur» (ramipril, amlodipina besilato e idroclorotiazide) relativamente alle confezioni aventi codici A.I.C. numeri 046736029, 046736031, 046736056 e 046736068;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 4-6 ottobre 2021;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-22 ottobre 2021;

Vista la delibera n. 13 del 24 febbraio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Vista la sentenza del Consiglio di Stato (terza sezione) n. 1254/2022 del 21 febbraio 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale RAMANDIUR (ramipril, amlodipina besilato e idroclorotiazide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «5 mg/5 mg/12,5 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALPVC/AL - A.I.C. n. 046736029 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,46.

Confezione: «5 mg/5 mg/25 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALPVC/AL - A.I.C. n. 046736031 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3,91.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6,46.

Confezione: «10 mg/5 mg/25 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALPVC/AL - A.I.C. n. 046736056 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 4,62.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,62.

Confezione: «10 mg/10 mg/25 mg capsula rigida» 28 capsule in blister PA-ALPVC/AL - A.I.C. n. 046736068 (in base 10).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 9,65.

Validità del contratto: ventiquattro mesi non rinnovabili automaticamente.

L'appropriatezza prescrittiva sarà monitorata da AIFA sui dati rilevati tramite tessera sanitaria e Osmed e costituirà oggetto di analisi ai fini dell'eventuale rinnovo del suddetto contratto.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Ramandiur» (ramipril, amlodipina besilato e idroclorotiazide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04184

DETERMINA 15 luglio 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tachifenekid», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 522/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020 con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020, con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n 157/2021 dell'11 ottobre 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 20 ottobre 2021, con la quale la società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tachifenekid» (paracetamolo ed ibuprofene);

Vista la domanda presentata in data 5 aprile 2022, con la quale la società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco ACRAF S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Tachifenekid» (paracetamolo ed ibuprofene);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 6-8 giugno 2022;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TACHIFENEKID (paracetamolo ed ibuprofene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «32 mg/ml + 9,6 mg/ml sospensione orale» 1 flacone in PET da 100 ml con siringa dosatrice da 5 ml.

A.I.C.: n. 049580018 (in base 10).

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tachifenekid» (paracetamolo ed ibuprofene) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 luglio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04185

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Keplat»

Estratto determina IP n. 469 del 12 luglio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale KEPLAT 20 mg léčivá náplast - 7 Naplastí dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 29/084/06-C, intestato alla società Hisamitsu Italia S.r.l. - via Paolo da Cannobio, 9 - 20122 Milano, Italia e prodotto da Millmount Healthcare LTD, Block-7, City North Business Campus, Stamullen, CO. Meath, Ireland, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l., con sede legale in via Cavallerizza a Chiaia, 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Keplat» 20 mg cerotto medicato» 7 cerotti.

Codice A.I.C.: 049893011 (in base 10) 1HLMNM (in base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Composizione:

ogni cerotto contiene:

principio attivo: 20 mg di ketoprofene;

eccipienti: copolimero stirene-isoprene-stirene, poli-isobutilene 1200000, poli-isobutilene, estere glicerolo rosin idrogenato, zinco stearato, paraffina liquida, strato di fondo in poliestere, pellicola in plastica.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino, 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Keplat» 20 mg cerotto medicato» 7 cerotti.

Codice A.I.C.: 049893011.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Keplat» 20 mg cerotto medicato» 7 cerotti.

Codice A.I.C.: 049893011.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare A.I.P. effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04186

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Spasmomen».

Estratto determina IP n. 470 del 12 luglio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale SPASMOMEN 40 mg comprimate filmate - 30 comprimate dalla Romania con numero di autorizzazione 12378/2019/01, intestato alla società A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l. - via Sette Santi n. 3 - 50131 Florence, Italia e prodotto da A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. - (AMMLS) - via Campo di Pile n. 67100 - l'Aquila, Italy, da A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. (AMMLS) - via Sette Santi n. 3 - 50131 Florence, Italy e da Berlin-Chemie AG Glienicker WEG 125, 12489 Berlin, Germany con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farmed S.r.l. con sede legale in - via Cavallerizza a Chiaia n. 8 - 80121 Napoli.

Confezione: «Spasmomen» «40 mg compresse rivestite» 30 compresse - codice A.I.C.: 049894013 (in base 10) 1HLNMX(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: otilonio bromuro 40 mg;

eccipienti: nucleo: lattosio monoidrato, amido di riso, sodio amido glicolato tipo A, magnesio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, titanio diossido, macrogol (polietilenglicole 4000, polietilenglicole 6000), talco.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Spasmomen» «40 mg compresse rivestite» 30 compresse - codice A.I.C.: 049894013 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Spasmomen» «40 mg compresse rivestite» 30 compresse - codice A.I.C.: 049894013.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04187

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo».

Estratto determina IP n. 472 del 12 luglio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORLEVO 1,5 mg comprimido 1 comprimido dal Portogallo con numero di autorizzazione 5607288, intestato alla società Laboratoire HRA Pharma 15, Rue Béranger 75003 Paris Francia e prodotto da Cenexi 17, Rue De Pontoise 95520 Osny - Francia e da Delpharm Lille S.A.S. Parc D'Activités Roubaixest, 22 Rue De Toufflers CS 50070 59452 Lys Lez Lannoy - Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in - via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate MI.

Confezione: «Norlevo» «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - codice A.I.C. 045887039 (in base 10) 1CSCKZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: levonorgestrel 1,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Norlevo» «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - codice A.I.C. 045887039 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Norlevo» «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL - codice A.I.C. 045887039.

RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta - minore di diciotto anni.

SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco - maggiore di diciotto anni.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04188

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex».

Estratto determina IP n. 473 dell'8 luglio 2022

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TOBRADEX 3 mg/ml/1 mg/ml colírio, suspensão dal Portogallo con numero di autorizzazione 5572383, intestato alla società Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n. 10 e Taguspark 2740-255 e prodotto da Alcon Cusi, S.A. Camil Fabra n. 58 - E - 08320 - El Masnou - Barcelona - Spain, Novartis Farmaceutica, S.A. Gran - via De Les Corts Catalanes n. 764 - 08013 - Barcelona - Spain, Novartis Pharma Gmbh Ronnestrasse n. 25 - D - 90429 - Nürnberg - Germany, S.A. Alcon-Couvreur, N.V Rijksweg 14 - B-2870 - Puurs - Belgium e da Siegfried El Masnou, S.A. Camil Fabra, 58 - 08320 - EL Masnou - Barcelona - Spain con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in - via Lambretta n. 2 - 20090 Segrate MI.

Confezione: «Tobradex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C.: 042845127 (in base 10) 18VJY7(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio.

Composizione: 1 ml di collirio contiene:

principio attivo: tobramicina 3 mg, desametasone 1 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, disodio edetato, sodio cloruro, sodio solfato anidro, tyloxapol, idrossietilcellulosa, acido solforico e/o idrossido di sodio (per l'aggiustamento del *pH)*, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sulle etichette:

Come conservare «Tobradex».

Non usi il medicinale oltre ventotto giorni dopo la prima apertura del contenitore.

Tenere il flacone ben chiuso.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l. - via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

De Salute S.r.l. - via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Tobradex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C.: 042845127 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Tobradex» «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - codice A.I.C.: 042845127.

RR – medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relati-

vo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A04189

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di losartan potassico e irdoclorotiazide, «Losartan e Idroclorotiazide Doc».

Estratto determina AAM/PPA n. 537/2022 del 6 luglio 2022

Autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni, descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

A.I.C. 044475111 - «50mg/12,5mg compresse rivestite con film» 105 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. 044475123 - «50mg/12,5mg compresse rivestite con film» 112 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. 044475135 - «50mg/12,5mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. 044475147 - «100 mg/25mg compresse rivestite con film» 105 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. 044475150 - «100 mg/25mg compresse rivestite con film» 112 compresse in flacone HDPE;

A.I.C. 044475162 - «100 mg/25mg compresse rivestite con film» 120 compresse in flacone HDPE.

Nuovo confezionamento primario del prodotto finito in aggiunta: aggiunta di un flacone in HDPE con tappo a vite in PP con essiccante in gel di silice contenuto nel tappo.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Principio attivo: losartan potassico e idroclorotiazide.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in - via Turati n. 40 - 20121 Milano - codice fiscale 11845960159.

Codice pratica: C1B/2021/717.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'Art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'Art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A04190

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di nicotina, «Niquitin».

Estratto determina AAM/PPA n. 538/2022 del 6 luglio 2022

Autorizzazione della immissione in commercio di nuove confezioni, descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale NIQUITIN anche nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito indicate:

034283705 - «7 mg/24 h cerotti transdermici» 7 cerotti in bustine PET/POL/AL/EVOH;

034283717 - «7 mg/24 h cerotti transdermici» 14 cerotti in bustine PET/POL/AL/EVOH;

034283729 - «14 mg/24 h cerotti transdermici» 7 cerotti in bustine PET/POL/AL/EVOH;

034283731 - «14 mg/24 h cerotti transdermici» 14 cerotti in bustine PET/POL/AL/EVOH;

034283743 - «21 mg/24 h cerotti transdermici» 7 cerotti in bustine PET/POL/AL/EVOH;

034283756 - «21 mg/24 h cerotti transdermici» 14 cerotti in bustine PET/POL/AL/EVOH.

Sono stati aggiornati i paragrafi 8 del RCP e 12 delle etichette.

Le descrizioni delle confezioni già autorizzate sono modificate come segue, per adeguamento agli *standard terms*:

da:

A.I.C. 034283010 - 7 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine;

A.I.C. 034283022 - 14 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine;

A.I.C. 034283034 - 7 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

A.I.C. 034283046 - 14 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine;

A.I.C. 034283059 - 7 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine;

A.I.C. 034283061 - 14 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine,

a:

A.I.C. 34283010 - 7 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine PET/PE/AL/AMAB;

A.I.C. 34283022 - 14 cerotti transdermici 7 mg/24 h in bustine PET/PE/AL/AMAB;

A.I.C. 34283034 - 7 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine PET/PE/AL/AMAB;

A.I.C. 34283046 - 14 cerotti transdermici 14 mg/24 h in bustine PET/PE/AL/AMAB;
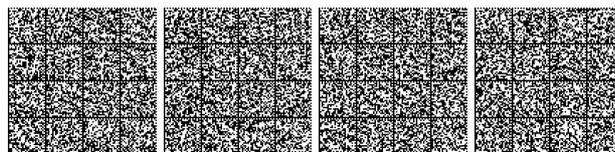
A.I.C. 34283059 - 7 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine PET/PE/AL/AMAB;

A.I.C. 34283061 - 14 cerotti transdermici 21 mg/24 h in bustine PET/PE/AL/AMAB.

Forma farmaceutica: cerotto transdermico.

Principio attivo: nicotina.

Titolare A.I.C.: Perrigo Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in viale dell'Arte 25 - 00144 - codice fiscale 08923130010.

Codice pratica: C1B/2022/848.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A04191

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di lisato batterico polivalente, «Ommunal».

Estratto determina AAM/PPA n. 539/2022 del 6 luglio 2022

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni: l'aggiunta di un sito per la fase di liofilizzazione dell'intermedio di produzione concentrato e la relativa aggiunta di una dimensione del lotto per la sostanza attiva per il medicinale OMMUNAL nelle confezioni autorizzate all'immissione in commercio:

036403018 «adulti 7 mg capsule rigide» 10 capsule;

036403020 «adulti 7 mg capsule rigide» 30 capsule;

036403032 «bambini 3,5 mg capsule rigide» 10 capsule;

036403044 «bambini 3,5 mg capsule rigide» 30 capsule;

036403057 «bambini 3,5 mg granulato per sospensione orale»;

036403069 «bambini 3,5 mg granulato per sospensione orale».

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunite Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Amelia, 70 - CAP 00181 Roma - codice fiscale 03907010585.

Codice pratica: VN2/2021/315.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: la determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A04192

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di bilastina, «Bilastina Aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 545/2022 del 13 luglio 2022

Autorizzazione all'immissione in commercio della nuova confezione, descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale BILASTINA ARISTO anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

«20 mg compresse» 20x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in OPA-Al-PVC/Al - A.I.C. 049407113 - BASE 10 1H3T49 BASE 32.

Principio attivo: bilastina.

Forma farmaceutica: compresse.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Strabe 8-10 - Berlino - D-13435, Germania.

Procedura europea: SE/H/2038/001/IA/002.

Codice pratica: C1A/2021/3233.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C -nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A04193

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di dutasteride, «Dutasteride aristo».

Estratto determina AAM/PPA n. 546/2022 del 13 luglio 2022

Autorizzazione all'immissione in commercio della nuova confezione, descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata, in aggiunta alle confezioni precedentemente autorizzate, l'immissione in commercio del medicinale DUTASTERIDE ARISTO anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata:

«0,5 mg capsule molli» - 90 capsule in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. 045117049 (base 10) - 1C0VMT (base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Principio attivo: dutasteride.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Strabe 8-10 - Berlino - D-13435, Germania.

Procedura europea: MT/H/246/001/IB/012.

Codice pratica: C1B/2021/806.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione di cui all'Art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

C-nn.

Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'Art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: la presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A04194

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex*-Tabacchi relativo a maggio 2022, è pari a: 110,60. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

22A04257

MINISTERO DELL'INTERNO

Determinazione del calendario delle festività religiose ebraiche per l'anno 2023.

L'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, recante «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane», emanata sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività cadenti nell'anno solare successivo è comunicato dall'Unione al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Su comunicazione dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, si indicano le festività ebraiche relative all'anno 2023.

Tutti i sabati da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

Le festività solenni da mezz'ora prima del tramonto ad un'ora dopo il tramonto nei periodi compresi tra i giorni indicati nell'elenco sotto riportato:

da mercoledì 5 aprile a venerdì 7 aprile da mezz'ora prima del tramonto di martedì 11 aprile a un'ora dopo il tramonto di giovedì 13 aprile	Pesach (Pasqua)
da mezz'ora prima del tramonto di giovedì 25 maggio a un'ora dopo il tramonto di sabato 27 maggio	Shavuoth (Pentecoste)
da mezz'ora prima del tramonto di mercoledì 26 luglio a un'ora dopo il tramonto di giovedì 27 luglio	Digiuno del 9 di A v
da mezz'ora prima del tramonto di venerdì 15 settembre a un'ora dopo il tramonto di domenica 17 settembre	Rosh Hashana' (Capodanno)
da domenica 24 settembre a un'ora dopo il tramonto di lunedì 25 settembre	Vigilia di Kippur (Espiazione) Kippur (Espiazione)
da mezz'ora prima del tramonto di venerdì 29 settembre a un'ora dopo il tramonto di domenica 1° ottobre	Sukkot (Festa delle Capanne)
da venerdì 6 ottobre a un'ora dopo il tramonto di domenica 8 ottobre	Sheminì Atzeret e Simchat Torà (Festa della Legge)

Il calendario delle festività ebraiche è pubblicato anche sul sito di questo Ministero (www.interno.it) Religioni e Stato.

22A04165
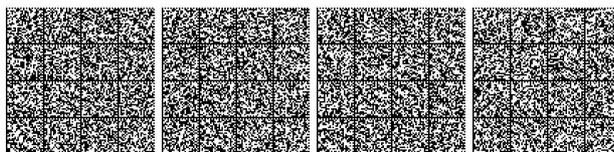
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Conferimento di onorificenze dell'Ordine

«Al merito della Repubblica italiana»

N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo, data di nascita e data del decreto di conferimento

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

STRANIERI
(ART. 2)

Gran Cordone

Zourabichvili	S.E.	Salomé	Parigi	18/03/1952	01/06/2022

Grande Ufficiale

Chung	Maestro	Myung-Whun	Seoul	22/01/1953	18/05/2022
Vandier	Amm.	Pierre	Tolone	26/10/1967	08/06/2022

NAZIONALI
(ART. 2)

Cavaliere di Gran Croce

Alfano	Avv.	Angelino	Agrigento	31/10/1970	02/05/2022
Spagnoli	Dott.ssa	Nicoletta	Perugia	24/07/1955	08/06/2022

Grande Ufficiale

de Marinis	Prof.	Filippo	Roma	24/04/1952	19/05/2022
Ferlito	Gen. B.	Claudio Gino	Palermo	22/08/1960	17/06/2022
Intreccialagli	Dott.	Paolo	Roma	20/03/1961	10/05/2022

Commendatore

Bertagnolli	Sig.	Giacomo	Cavalese	18/01/1999	31/03/2022
Constantini	Sig.ra	Stefania	Pieve di Cadore	15/04/1999	31/03/2022
Faedda	Prof.ssa	Barbara	Roma	15/09/1966	08/06/2022
Fontana	Sig.ra	Arianna	Sondrio	14/04/1990	31/03/2022
Gios	Dott.	Andrea	Asiago	07/02/1963	31/03/2022
Losacco	Sig.	Paolo	Bari	20/01/1925	29/03/2022
Mosaner	Sig.	Amos	Trento	12/03/1995	31/03/2022
Ortombina	Dott.	Fortunato	Mantova	10/05/1960	17/06/2022
Ravelli	Sig.	Andrea	Iseo	18/01/1992	31/03/2022
Roda	Sig.	Flavio	Lizzano in Belvedere	22/08/1948	31/03/2022
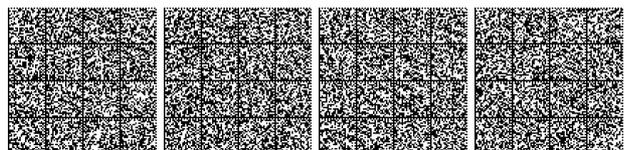
Ufficiale

Brignone	Sig.ra	Federica	Milano	14/07/1990	31/03/2022
Cassinelli	Sig.	Andrea	Moncalieri	02/09/1993	31/03/2022
Confortola	Sig.	Yuri	Tirano	24/04/1986	31/03/2022
D'Alessandro	Ass. Capo Coord.	Donatello	Cassino	10/06/1973	02/05/2022
De Silvestro	Sig.	Renè	San Candido	26/06/1996	31/03/2022
Goggia	Sig.ra	Sofia	Bergamo	15/11/1992	31/03/2022
Lollobrigida	Sig.ra	Francesca	Frascati	07/02/1991	31/03/2022
Moioli	Sig.ra	Michela	Alzano Lombardo	17/07/1995	31/03/2022
Pellegrino	Sig.	Federico	Aosta	01/09/1990	31/03/2022
Piroia	Sig.ra	Loretta	Domodossola	14/09/1972	31/03/2022
Valcepina	Sig.ra	Arianna	Sondalo	09/05/1994	31/03/2022
Valcepina	Sig.ra	Martina	Sondalo	04/06/1992	31/03/2022
Visintin	Sig.	Omar	Merano	22/10/1989	31/03/2022
Viterbo	Sig.	Giorgio	Torino	12/10/1967	31/03/2022

Cavaliere

Boiago	Sig.	Bruno	Spresiano	11/05/1934	17/06/2022
Caruso	Dott.ssa	Rosa	Palermo	06/08/1975	10/05/2022
Conte	Dott.	Giacomo	Erice	30/04/1976	17/06/2022
De Angelis	Sig.ra	Matilda	Bologna	11/09/1995	17/06/2022
Delago	Sig.ra	Nadia	Bressanone	12/11/1997	31/03/2022
Dotti	Sig.	Tommaso	Milano	11/07/1993	31/03/2022
Fischnaller	Sig.	Dominik	Bressanone	20/02/1993	31/03/2022
Fogliati	Sig.ra	Maria Pilar	Alessandria	28/12/1992	22/06/2022
Ghiotto	Sig.	Davide	Vicenza	03/12/1993	31/03/2022
Lemma	Sig.	Michael	Roma	28/10/1996	10/06/2022
Romele	Sig.	Giuseppe	Lovere	12/02/1992	31/03/2022

(ART. 2)

Ufficiale

Sighel	Sig.	Pietro	Trento	15/07/1999	31/03/2022

Cavaliere

Wierer	Sig.ra	Dorothea	Brunico	03/04/1990	31/03/2022
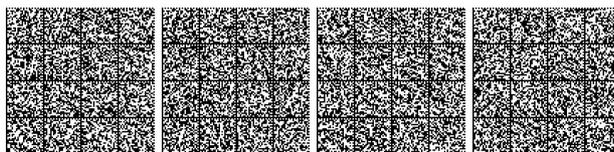
N.B. - A fianco di ciascun nominativo sono indicati luogo e data di nascita

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COLLOCATI A RIPOSO

(ART. 7)

Con decreti in data 2 giugno 2022

Grande Ufficiale

Bonomo	Avv.	Anna Maria	Cagliari	08/06/1954
Tatta	Gen. D.Dott.	Salvatore	Sessa Aurunca	30/01/1956

Ufficiale

Di Teodoro	Dott.	Giovanni	Penne	15/11/1958
Ponziani	Dott.	Domenico	Roma	05/09/1958
Zanini	Prof.	Francesco	Casal Cermelli	12/03/1954

Cavaliere

Cacciabue	Dott.	Fabrizio	Conegliano	25/01/1955
Giustarini	Sig.ra	Lucia	Siena	24/06/1959
Ricciuti	Avv.	Sergio Bruno	San Miguel de Tucumán	26/07/1972
Schirato	Sig.	Leslie John	Sydney	11/02/1955
Strappazzon	Sig.	Antonio	Arsie'	11/09/1949

STRANIERI

(ART. 7)

Con decreti in data 2 giugno 2022

Cavaliere di Gran Croce

Jaklitsch	Dott.ssa	Helena	Novo Mesto	01/07/1977
Kunstelj	S.E. Amb.	Tomaž	Ljubljana	27/11/1963
Logar	Dott.	Anže	Ljubljana	15/05/1976
Lorenzen	S.E.	Erik Vilstrup	Haderslev	02/07/1962
Volk	Dott.	Vojko	Vis	17/07/1958

Grande Ufficiale

Aršic	Sig.ra	Petra	Maribor	14/09/1979
Brglez	Dott.ssa	Alja	Ljubljana	19/08/1965
Ferrero Costa	Avv.	Augusto	LIMA	03/11/1944
Knez	Dott.ssa	Smiljana	Ljubljana	02/01/1962
Žekš	Dott.	Boštjan	Ljubljana	26/06/1940

NORMALI

Con decreti in data 2 giugno 2022

Cavaliere di Gran Croce

Canale	Dott.	Angelo	Colle di Tora	19/10/1953
Criscuolo	Dott.ssa	Maria	Roma	26/08/1962
di Tommaso	Sig.	Danilo	Napoli	08/03/1963
Greco	Prof.Dott.	Donato	Napoli	24/04/1947
Mancurti	Ing.	Aldo	Roma	01/09/1949
Mazzi	Don	Antonio	Verona	30/11/1929
Paduano	Dott.ssa	Paola	Roma	09/07/1957
Tagliente	Dott.	Francesco Pompeo	Crispiano	06/06/1949
Triestino	Dott.ssa	Franca Giuliana	Gorizia	20/06/1957

Grande Ufficiale

Benedetti	Dott.	Roberto	Roma	06/06/1954
Bosetti	Rag.	Giancarlo	Acqui Terme	01/09/1946
Caputo	Avv.	Marco	Napoli	25/04/1978
Ciciliano	Dott.	Fabio	Napoli	28/02/1972
D'Amico	Avv.	Angelo	Vietri sul Mare	05/02/1951
Dolci	Dott.	Alberto	Pesaro	23/01/1957
Filippeschi	Sig.	Marco	Fauglia	02/07/1960
Greco	Dott.	Silvestro	Vibo Valentia	26/02/1957
Greco	Dott.ssa	Anna Rita	Modena	22/08/1959
Legnini	Avv.	Giovanni	Roccamontepiano	06/01/1959
Mammana	Ten. Gen.Dott.	Giacomo	Centuripe	17/11/1955
Maneggio	Dott.ssa	Giuseppa	Palermo	15/02/1957
Mariani	Avv.	Leonello	Carrara	07/11/1955
Miele	Dott.	Tommaso	Aquino	17/02/1956
Schlitzer	Dott.	Giuseppe	Napoli	04/04/1962
Stramesi	Dott.	Ernesto Domenico	Pavia	27/08/1946

Commendatore

Abagnara	Gen. D.Dott.	Diodato	Pagani	03/08/1970
Abrignani	Prof.Dott.	Sergio	Marsala	03/06/1958
Aiello	Avv.	Gian Paolo Maria	Crotone	03/08/1954
Albanesi	Col. Dott.	Leonardo	Bolzano	08/09/1965
Angioletti	Rag.	Mariano	Napoli	20/03/1945
Antonini	Dott.ssa	Ilaria	Roma	23/11/1967
Arena	Dott.	Franco	Catania	27/05/1960
Astorino	Col. Dott.	Stefano	Cosenza	15/06/1963
Ausiello	Dott.	Sandro	Sabaudia	13/10/1949
Baratto Vogliano	Avv.	Barbara	Aosta	24/10/1950
Bartoli	Dott.	Rossano	Osimo	14/07/1950
Bersani	Dott.ssa	Chiara	Bologna	26/06/1961
Bottari	Prof.Avv.	Carlo	Catania	27/11/1950
Caleffi	Sig.	Paolo	Mantova	21/03/1964
Caltagirone	Prof.	Carlo	Catania	21/10/1948
Caporale	Dott.ssa	Cinzia	Roma	09/05/1959
Caprio	Col. Dott.	Pietro	Sessa Aurunca	22/10/1961
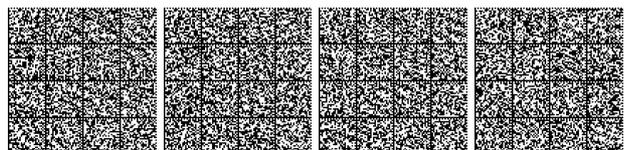
Conte	Col. Dott.	Mauro	Roma	25/12/1965
Conte	Dott.	Eugenio	Girifalco	09/02/1957
D'Agostino	Sig.	Diego	Messina	19/04/1956
De Adamich	Sig.	Andrea	Trieste	03/10/1941
De Ruberto	Rag.	Filippo	Eboli	14/11/1949
Di Pippo	Dott.ssa	Simonetta	Roma	30/06/1959
Fedeli	Col.	Gianni	Campiglia Marittima	14/01/1966
Fedi	Avv.	Fabio	Padova	05/09/1964
Feltrin	Sig.	Edoardo	Caneva	19/04/1939
Ferraro	Dott.	Tullio	Napoli	10/01/1961
Fiorentino	Avv.	Sergio	Roma	21/03/1965
Gagna	Dott.	Roberto	Fossano	07/05/1946
Galli	Dott.	Francesco Giosuè	Milano	11/12/1969
Gandolfi	Prof.	Gino	Salsomaggiore Terme	03/11/1968
Giardina	Dott.	Giuseppe	Carbonia	29/09/1962
Giovanetti	Dott.	Ferruccio	Monte Grimano Terme	08/08/1955
Giuffredi	Avv.	Loredana	Parma	02/06/1962
Giuseppone	Dott.	Antonio	Roma	09/06/1962
Gregori	Prof.	Gian Luca	San Benedetto del Tronto	04/06/1961
Gridelli	Prof.Dott.	Cesare	Napoli	24/03/1961
Isetti	Sig.	Alfredo	Fidenza	28/04/1932
La Torre	Prof.	Antonio	Manfredonia	01/12/1956
Laganà	Dott.	Angelo	Melito di Porto Salvo	12/11/1939
Lobosco	Avv.	Nicola	Taranto	01/01/1958
Marini	Prof.	Daniele	Padova	11/03/1960
Marino	Prof.	Bartolomeo Maria	Cortiglione	08/10/1947
Mastropasqua	Prof.	Leonardo	Barletta	19/11/1954
Matteo	Avv.	Grazia Caterina	Martano	19/03/1964
Melegaro	Prof.ssa	Alessia	Verona	05/09/1971
Mezzera	Dott.	Antonio	Viterbo	23/09/1961
Monaco	Sig.	Emilio	Belvedere Marittimo	02/06/1932
Montesi	Dott.ssa	Francesca	Sassoferrato	25/08/1958
Morandini	Sig.	Raffaele	Milano	25/09/1969
Morzenti Pellegrini	Prof.	Remo	Clusone	11/08/1968
Negri	Dott.	Mario Romano	Como	30/06/1939
Palomba	Dott.	Vincenzo	Roma	03/06/1960
Palù	Prof.Dott.	Giorgio	Oderzo	05/01/1949
Pesel	Dott.ssa	Emanuela	Trieste	22/01/1960
Picolli	Sig.	Giulio	Napoli	02/10/1941
Pizzul	Dott.	Bruno	Udine	08/03/1938
Polverino	Dott.ssa	Maria Teresa	Roma	18/11/1960
Pomponio	Dott.	Paolo Maria	Napoli	11/04/1960
Pozzato	Dott.	Marcovalerio	Roma	10/08/1961
Praticò	Prof.	Domenico	Melito di Porto Salvo	14/08/1962
Prezioso	Sig.	Nicola	Aprilia	31/07/1941
Raimondo	Gen. B.Dott.	Antonino	Catania	01/07/1971
Refolo	Gen. B.Dott.	Salvatore	Maglie	10/08/1959
Rezza	Prof.Dott.	Giovanni	Roma	06/05/1954
Ricci	Ing.	Claudio	Perugia	07/07/1964
Riccio	Dott.	Sabato	Nola	17/08/1969
Ritieni	Prof.	Alberto	Napoli	04/03/1962
Rizzini	Dott.	Sergio	Brescia	23/04/1966

Rossi	Prof.Avv.	Davide	Verona	25/06/1975
Rota	Dott.	Luca	Lecco	19/09/1962
Ruffino	Sig.	Marco	Sciolze	11/10/1947
Santoro	Avv.	Massimo	Messina	10/06/1972
Scali	Dott.	Giovanni Battista	Roma	19/06/1965
Stasi	Dott.	Adriano	Lecco	30/07/1948
Stucchi	Sig.	Giacomo	Bergamo	20/02/1969
Tonolo	Avv. Dott.ssa	Marta	Mirano	10/01/1958
Torri	Dott.	Enrico	Roma	15/11/1957
Totti	Sig.	Francesco	Roma	27/09/1976
Trinco	Prof.Dott.	Renato	Rovereto	10/01/1961
Triolo	Dott.ssa	Fabrizia	Palermo	30/10/1961
Valente	Dott.ssa	Lucilla	L'Aquila	10/07/1962
Zoccano	Dott.	Vincenzo	Ariano Irpino	01/04/1973

Ufficiale

Aliquò	Dott.	Giovanni	Roma	08/01/1961
Alunni Proietti	Geom.	Massimo	Magione	31/07/1956
Ambrosio	Sig.	Luigi	Pompei	13/05/1972
Ancora	Ten. Col.Dott.	Marco	Maglie	22/11/1972
Ardit	Dott.ssa	Anna Maria	Zara	16/12/1936
Artico	Dott.	Andrea	Venezia	28/05/1966
Bagioni	Dott.	Paolo	Ravenna	21/09/1959
Bangrazi	Dott.	Fabio	Palestrina	25/01/1969
Belfanti	Prof.	Carlo Marco	Mantova	29/03/1955
Bellotto	Sig.	Daniele	Roncoferraro	14/08/1965
Bergonzi	Sig.	Luigi	Collecchio	23/09/1935
Berna	Brig.	Silvio	Roma	02/08/1969
Bernacci	Dott.	Stefano	Cesena	22/06/1961
Bifano	Sig.	Giuseppe	Milano	01/07/1958
Binaco	Sig.	Maurizio	Roma	21/08/1959
Bonati	Dott.ssa	Alessia	La Spezia	27/05/1970
Busato	Dott.	Giannino	Casier	21/08/1934
Buscemi	Avv.	Anna	Teramo	01/09/1966
Bussetti	Dott.	Marco	Varese	28/05/1962
Caliendo	Lgt. C.S. Dott.	Rosario	Napoli	18/12/1971
Cannizzaro	Dott.	Giuseppe	Messina	26/06/1964
Capasso	Sig.	Orazio	Ottaviano	27/04/1947
Capriglia	Brig. Capo Q.S.	Giuseppe	Tolone	29/10/1960
Caputo	Sig.	Antonio	Santa Maria Capua Vetere	21/02/1967
Castellitto	Sig.	Sergio	Roma	18/08/1953
Cattani	Sig.	Matteo	Campodenno	03/06/1973
Ceraolo	Cap. Dott.	Carmelo	Cagliari	19/01/1964
Cibelli	Sig.	Angelo	Troia	16/04/1959
Ciccozzi	Prof.	Massimo	Roma	26/06/1957
Cipolloni	Dott.	Giorgio	Roma	30/04/1968
Colla	Prof.ssa	Gabriella	Monza	07/04/1961
Collini	Sig.	Antonio Carlo	Ploaghe	13/06/1951
Coscia	Geom.	Gian Paolo	Alessandria	12/12/1955
Cravero	Sig.	Gianpiero	Serravalle Scrivia	29/09/1936
Crepaldi	Dott.	Antonietto Alvise	Loreo	09/06/1942
Dametto	Col. Dott.	Fabio	Montebelluna	14/10/1968
De Franco	Dott.	Nazzareno	San Nicola Manfredi	25/04/1958
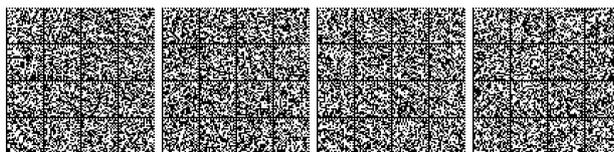
De Lorenzo	Sig.	Alfredo Carlo	Tripoli	03/10/1965
De Marco	Dott.	Aristide	Casoria	10/09/1956
De Matteis	Dott.	Giuseppe	Gallipoli	19/08/1959
De Monte	Dott.	Amato	Artegna	15/01/1954
Di Clemente	Dott.	Luigi	Venafro	05/09/1964
Di Cosimo	Sig.	Enrico	Calcata	06/09/1952
Di Staso	Sig.	Nicola	Trinitapoli	28/04/1943
D'Innocenzo	Dott.	Giovanni	Lecce	05/06/1963
Donghi	Sig.	Massimo	Roma	07/04/1958
Fabrizi	Ing.	Gianni	Terni	06/02/1971
Fantucci	Sig.	Stefano	Firenze	17/08/1965
Fasolino	Brig.	Agostino	Castel San Giorgio	14/07/1966
Ferrante	Avv.	Wally	Roma	05/01/1968
Ferrara	Ten. Col.Dott.	Vincenzo	Vico Equense	06/06/1968
Ferrari	Dott.	Giuseppe	Fidenza	07/08/1963
Filosa	Dott.	Francesco	Vibo Valentia	18/07/1976
Fiori	Col. Dott.	Marco	Roma	30/08/1972
Fortin	Lgt. C.S.	Mauro	Monselice	17/01/1962
Franco	Geom.	Antonio	Napoli	29/01/1965
Freda	Dott.	Nicola	Losanna	03/12/1964
Ganci	Sig.ra	Marilena	Milano	27/07/1946
Garofalo	Dott.	Paolo	Udine	09/11/1948
Gazzano	Sig.	Gianpiero	Ceva	08/10/1957
Gelati	Sig.	Attilio	Curtatone	01/11/1939
Ghelleri	Sig.ra	Valeria	Alessandria	30/03/1960
Giarratana	Sig.	Carmelo	Siracusa	04/03/1959
Girardi	Sig.ra	Maria Teresa	Caprino Veronese	28/09/1943
Greco	Sig.ra	Lucia	Siracusa	18/01/1955
Iacovelli	Sig.	Leonardo	Cagnano Varano	13/02/1954
La Rosa	Dott.	Salvatore	Messina	08/04/1962
Larosa	Dott.	Giuseppe	Rosarno	05/01/1957
Lauretti	Dott.	Sante	Norma	01/11/1953
Lia	Gen. Dott.	Giuseppe	Parma	16/04/1960
Lisanti	Prof.Dott.	Francesco	Ferrandina	01/09/1942
Lo Giudice	Dott.ssa	Diega Calogera Carmela	Metz	27/03/1958
Lombardozzi	Sig.ra	Roberta	Roma	23/03/1954
Longhi	Dott.ssa	Giuliana Antonella	Castronno	24/11/1959
Lovo	Sig.	Lino	Coccaglio	06/02/1941
Magarotto	Rag.	Francesco	Due Carrare	01/12/1962
Maggiore	Dott.ssa	Andreina Giovanna	Milano	06/10/1959
Mancini	Dott.ssa	Maria Rosaria	Arezzo	28/08/1961
Mangiavacchi	Sig.	Stefano	Montevarchi	05/11/1970
Marchi	Ten. Col.Dott.	Riccardo	Roma	08/01/1964
Marra	Cap. Dott.	Carmelo	Pagani	29/06/1973
Marras	Sig.	Domenico	Uri	01/01/1929
Mascoli	Ten. Col.Dott.	Salvatore	Corato	01/01/1967
Mascolo	Dott.ssa	Serafma	Bari	14/09/1964
Masella	Cap. di Freg. Dott.	Paolo	Napoli	21/08/1966
Mazzantini	Sig.ra	Margaret	Dublino	27/10/1961
Menapace	Sig.	Paolo	Trento	01/04/1938
Menicucci	Dott.ssa	Laura	Roma	15/05/1968
Mottola Di Amato	Dott.	Salvatore	Catanzaro	22/10/1961
Musardo	Prof.ssa	Vincenza Maria	Monteparano	19/07/1950
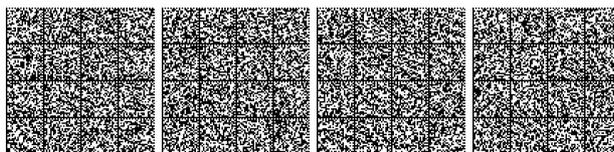
Napolitano	Ten. Col.Dott.	John	Roma	25/02/1967
Nicolini	Dott.	Fausto	Correggio	26/02/1958
Oliviero	Lgt. Dott.	Giovanni	Torre del Greco	18/08/1972
Orlando	Mar. Ord.	Vincenzo	Benevento	27/12/1973
Orta	Dott.	Averardo	Bologna	18/04/1972
Palumbo	Dott.ssa	Daniela	Salerno	15/07/1959
Pannone	Col. Dott.	Alfonso	Napoli	17/11/1972
Pasini	Dott.	Andrea	Milano	30/08/1981
Pasini	Sig.	Dario	Parabita	29/03/1968
Pasquini	Sig.	Sergio	Pisa	29/10/1950
Passafiume	Col. Dott.	Germano	Roma	17/11/1971
Pastorelli	Lgt. C. S.	Massimo Fabio	Manduria	08/07/1964
Pelliccia	Sig.	Vincenzo	Avezzano	06/10/1965
Pierri	Dott.	Gerardo	Fisciano	26/06/1957
Pirollo	Avv.	Piercarlo	Cosenza	12/10/1965
Pizzicannella	Dott.	Stefano	Roma	06/10/1969
Polito	Dott.	Angelo	Sacco	25/01/1956
Pomi	Sig.	Rosolino	Medesano	05/06/1946
Pompeo	Brig. Capo	Gianluca	Pescara	26/12/1978
Prezioso	Sig.	Damiano	Cancello ed Arnone	24/09/1935
Profili	Dott.ssa	Stefwìia	Cascia	28/11/1960
Quaranta	Dott.	Gerardo	Torella dei Lombardi	29/04/1962
Raffioli	Dott.	Italo	Latina	14/04/1975
Romanelli	Rag.	Leardo	Arezzo	06/01/1966
Ronca	Sig.	Lucio	Vietri sul Mare	12/07/1958
Roveta	Ing.	Roberto	Novi Ligure	27/01/1951
Russo	Dott.	Ferdinando	Napoli	20/12/1955
Russo	Ten. Col.	Riccardo	Caserta	01/05/1966
Salvo	Col. Dott.	Salvatore	Barcellona Pozzo di Gotto	09/12/1970
Samaja	Col. Dott.	Piergiorgio	Brescia	10/03/1967
Sartorelli	Sig.	Guido	Montafia	09/03/1939
Saso	Ten. Col.Dott.	Umberto	Napoli	18/09/1962
Sassatelli	Dott.	Romano	Palagano	06/04/1962
Schiavulli	Sig.	Luigi	Foggia	24/06/1966
Schillaci	App.Sc.	Rosario	Chertsey	05/09/1970
Sciannamea	Sig.	Cosimo	Canosa di Puglia	10/11/1951
Sciarra	Col. Dott.	Tommaso	Roma	21/02/1976
Solarino	App. Sc. Q.S.	Corrado	Maracay	07/03/1967
Sole	Col. Dott.	Massimiliano	Macerata	22/12/1971
Spanu	Dott.	Antonio	Caserta	30/06/1963
Stella	Sig.	Pierlorenzo	Pergine Valsugana	16/06/1965
Stradaioli	Sig.ra	Giuliana	Buenos Aires	18/07/1948
Summa	Dott.	Vito	Avigliano	26/08/1938
Tabini	Rag.	Lucio	Legnano	31/10/1950
Tagliavini	Sig.ra	Clara	Palmanova	12/08/1954
Tinazzi	Prof.ssa	Marcella	Pesaro	04/10/1954
Troccolo	Avv.	Pierilario	Vicenza	22/05/1956
Tucci	Dott.	Arduino	Pescara	08/08/1943
Tufariello	Dott.	Gaetano	Bitonto	24/08/1966
Valentino	Ing.	Vincenzo	Cervino	01/01/1958
Valeriani	Dott.ssa	Antonella	Roma	30/09/1972
Varni	Avv.	Elio	Albenga	25/01/1936
Vettore	Sig.	Andrea	Padova	07/04/1966
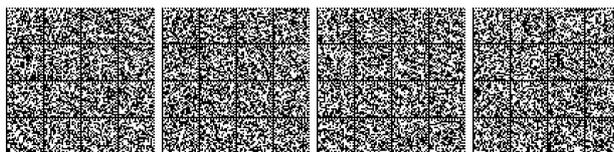
Viazzo	Dott.	Roberto	Vercelli	29/10/1952
Vinciguerra	Gen. B.Dott.	Luigi	Caserta	14/05/1964
Vitale	Dott.	Roberto	Trieste	21/02/1968
Vulpis	Dott.	Marcel	Roma	04/04/1968
Zilli	App.Sc.	Fausto	Roma	22/08/1972
Zinni	Dott.	Sergio Gianni Gino Evallier William	Casalbordino	30/01/1946

Cavaliere

Acampora	Sig.	Domenico	Napoli	29/07/1971
Agostini	Geom.	Sergio	Civitanova Marche	11/05/1961
Aiello	Dott.	Francesco	Stigliano	04/05/1982
Aiello	Prof.	Salvatore	Ragusa	27/12/1969
Alaibac	Dott.	Mauro Salvatore Alessandro	Lequile	02/04/1961
Albini	Dott.ssa	Donatella	Brescia	05/09/1954
Albrizio	Dott.ssa	Patrizia	Trani	17/12/1960
Alfieri	Suor	Anna Monia	Nardo'	12/06/1975
Amadori	Sig.ra	Lucia	Argelato	19/06/1935
Amarelli	Dott.	Fortunato	Cosenza	31/10/1972
Amata	Dott.ssa	Maria Pia	Troina	26/07/1960
Amendola	Sig.	Aurelio	Pistoia	19/01/1938
Ammendola	Mar. Capo	Massimo	Castellammare di Stabia	27/07/1973
Amodio	Lgt.	Alfonso	Castellammare di Stabia	02/08/1972
Anastasio	Dott.ssa	Rosa	San Giuseppe Vesuviano	27/04/1984
Andonovski	Sig.	Ljupco	Ohrid	11/06/1977
Andreis	Sig.	Mattia Giorgio	Negrar	26/05/1981
Andreolassi	Dott.	Renato	Castenedolo	14/01/1954
Andreoli	Capo 1^ Cl.	Mario	Teramo	15/11/1979
Andreoli	Dott.	Arturo	Gambara	01/05/1951
Angiolino	Sig.	Antonio	Cerignola	09/10/1961
Anselmi	Dott.ssa	Lucia	Avezzano	25/04/1967
Antonini	Dott.	Benvenuto	Bassano Bresciano	21/06/1959
Ara	V. Brig.Dott.	Giancarlo	Roma	22/08/1969
Arduino	Sig.	Augusto	Ormea	29/04/1951
Asaro	Dott.	Roberto	Castellammare del Golfo	21/06/1962
Aschieri	Dott.	Pierluigi	Zevio	15/10/1943
Astori	Dott.	Guido	Alessandria	31/08/1965
Attard	Sig.	Giovanni	Porto Empedocle	08/08/1959
Attilia	Primo Lgt.	Luca	Tivoli	24/11/1970
Atzori	Avv.	Roberta	Roma	17/07/1975
Autuori	Dott.ssa	Antonia	Salerno	06/12/1959
Baccoli	Sig.	Mauro	Brescia	14/11/1964
Bachechi	Dott.	Luca	Firenze	17/03/1960
Badioli	Sig.	Paolo	Livorno	16/04/1946
Baiguera	Sig.	Giuliano	Manerbio	28/12/1967
Baiocco	Sig.	Claudio	Citta' della Pieve	21/03/1957
Baldari	Brig. Capo	Giampaolo	Manduria	21/11/1968
Ballario	Sig.	Giuseppe	Alba	25/08/1956
Balugani	Sig.ra	Paola	Modena	22/05/1963
Barattin	Geom.	Alex	Tambre	11/09/1972
Barbieri	Ten. Col.Dott.	Emanuele	Mantova	19/06/1973
Bardelli	Dott.	Lorenzo	Prato	02/10/1971
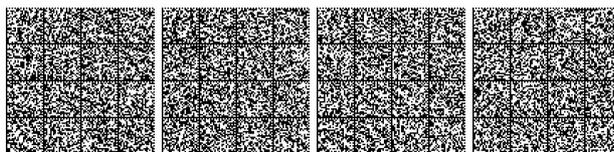
Bargagna	Sig.	Fabio	Pisa	08/12/1962
Bargiacchi	Rag.	Maurizio	Firenze	17/04/1962
Barillari	Prof.	Antonio	Roma	09/10/1964
Barletta	Sig.ra	Maria	Villapiana	05/10/1937
Barreca	Dott.	Antonio	Roma	11/06/1966
Basile	Prof.ssa	Giuseppina	Alessandria del Carretto	23/01/1949
Bassi	Sig.	Giuseppe	Villanova di Camposampiero	03/02/1919
Basso	Dott.	Daniele	Moncalieri	04/08/1975
Beggiato	Sig.	Savino	San Germano dei Berici	30/03/1946
Belcastro	Dott.	Rodolfo	Palermo	14/06/1975
Bellardinelli	Sig.	Bruno	Terni	28/08/1945
Bellesi	Dott.ssa	Maria Stefania	Metz	20/05/1967
Belotti	Prof.ssa	Ione	Chiari	06/10/1940
Benedetto	Dott.	Mario	Firenze	24/12/1983
Beneduce	Dott.	Giulio	Roma	31/12/1960
Benevento	Geom.	Eugenio	Ciro'	20/03/1951
Benfatto	Rag.	Eleonora	Camposampiero	20/05/1973
Bennucci	Sig.	Alessandro	Firenze	17/06/1950
Berardino	Sig.	Lorenzo	Sant'Agata di Puglia	13/09/1948
Bergamaschi	Dott.ssa	Roberta Giovanna	Melzo	14/03/1973
Bergamo	Sig.	Matteo	Jesolo	02/06/1976
Berghi	Sig.ra	Patrizia	Barberino di Mugello	26/01/1958
Bernardini	Dott.ssa	Elena	Sondrio	04/01/1957
Bernardini	Dott.ssa	Sofia Roberta	Fano	28/09/1985
Bernardini	Primo Mar.	Antonio	Lecce	06/06/1971
Bernardo	Dott.	Valentino	San Giuseppe Vesuviano	10/06/1981
Bernetti	Cap. di Corv. Dott.	Claudio	Bari	20/01/1985
Berrettini	Prof.Dott.	Stefano	Lucca	21/06/1956
Berruti	Ten. Col.Dott.	Gian Luca	Roma	05/07/1979
Bertazzon	Sig.	Albino	Pieve di Soligo	22/10/1949
Berti	Dott.	Domenico	Reggio di Calabria	19/11/1984
Bertocchi	Sig.ra	Mara	Brescia	04/01/1974
Bertocchi	Sig.ra	Maria Teresa	Castelcovati	01/10/1950
Bertol	Sig.ra	Bruna	Fondo	16/02/1940
Bertoli	Dott.ssa	Elena	Manerbio	14/04/1978
Bettiol	Dott.	Francesco Giuseppe	Padova	08/02/1976
Bia	Dott.	Arnaldo	Parma	15/01/1947
Biagiotti	Dott.ssa	Laura	Fossombrone	29/06/1968
Bianco	Dott.ssa	Marta	Catanzaro	05/07/1980
Bianco	Sig.ra	Maria Grazia	Castelvetrano	02/05/1976
Bicocchi	Sig.	Arnaldo	Parma	13/01/1948
Blandini	Dott.	Corrado	Roma	13/01/1971
Blandino	Brig. Capo	Francesco	Palermo	21/03/1971
Blasi	Sig.ra	Maria Grazia	Norimberga	07/07/1981
Boatta	Sig.	Arturo	Napoli	10/03/1967
Boccardo	Sig.	Francesco	Chiavari	20/09/1967
Bochicchio	Cap. Dott.	Leonardo Pio	San Giovanni Rotondo	25/09/1981
Bochicchio	Dott.	Roberto	Roma	27/11/1968
Bolis	Sig.	Gabriele	Lecco	16/11/1952
Bonacchi	Lgt.	Andrea	Pistoia	17/12/1968
Bonat	Dott.	Marco	Sondrio	01/04/1962
Boncori	Sig.	Vito	Canicatti'	17/08/1964
Bonetti	Dott.ssa	Demetria	Orzinuovi	18/01/1975
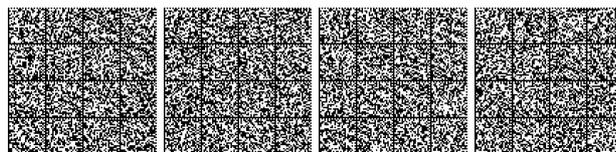
Bonfante	Dott.	Fabrizio Paolo	Valeggio sul Mincio	06/06/1961
Bonfoco	Sig.ra	Eliana	Pavia	30/05/1965
Bonifacio	Sig.	Alberto	Vicenza	22/07/1936
Bonini	Sig.	Giolindo	Viareggio	01/04/1962
Bonnici Castelli	Sig.ra	Gaetana	Teramo	08/10/1959
Bonu	Sig.ra	Caterina	Assemini	24/04/1956
Bonvino	Sig.	Nicola	Giovinazzo	23/10/1959
Borghi	Dott.ssa	Mirella	Ravenna	10/04/1954
Borgna	Brig. Capo Dott.	Gianfranco	Rivoli	08/06/1976
Borgognoni	Dott.ssa	Cinzia	Ancona	18/09/1968
Borgolotto	Sig.	Danilo	Fontanelle	03/08/1962
Borreca	Dott.	Angelo	Benevento	01/05/1973
Bortolami	Dott.ssa	Silvana	Padova	12/06/1955
Boscherini	Prof.Dott.	Mauro	Roma	10/07/1965
Boselli	Dott.ssa	Claudia	Desenzano del Garda	30/08/1970
Bossi	Dott.	Lorenzo	Bolzano	14/07/1969
Botta	Primo Lgt.	Antonio	Eboli	01/10/1966
Botta	Serg. Magg.	Ugo	Napoli	15/03/1981
Bottalico	Dott.	Gianfranco	Reggio di Calabria	16/10/1979
Botteon Steccanella	Sig.ra	Francesca	Vittorio Veneto	25/02/1935
Bova	Dott.ssa	Felicia	Reggio di Calabria	18/09/1974
Bove	Prof.ssa	Rita	Latina	21/09/1961
Bracale	Dott.	Raffaele	Salerno	18/12/1965
Brattoli	Sig.	Pasquale	Molfetta	14/02/1967
Braus	Sig.	Renzo	Borgo Valsugana	13/05/1952
Bresciani	Dott.ssa	Raffaella	Leno	23/07/1971
Brocchi	Sig.	Tonino	Pescara	06/03/1937
Brunelli	Dott.ssa	Daniela	Verona	22/08/1961
Budano	Dott.	Gianluca	San Pietro Vernotico	14/01/1981
Buffa	Dott.	Piero	Genova	16/10/1950
Buffolo	Sig.ra	Gabriela	Noventa di Piave	04/06/1962
Bufi	Avv.	Nicola Michele	Molfetta	16/05/1978
Bulgarelli	Sig.	Simone	Mirandola	09/12/1972
Bullentini	Sig.	Carlo Francesco	Buones Aires	10/01/1954
Bulzoni	Sig.ra	Mara	Amatrice	06/10/1977
Bussi	Dott.ssa	Anna	Gavardo	11/08/1963
Busso	Sig.	Arturo	Agna	12/08/1926
Buzzo	Sig.ra	Alessandra	Auronzo di Cadore	16/11/1961
Cafarelli	Mar. Aiut.Dott.	Edmondo Ottavio	Losanna	28/12/1965
Cafiero	Dott.	Vincenzo	Napoli	26/04/1976
Caggiano	Dott.	Vittorugo	Napoli	12/07/1961
Cagnizi	Dott.	Davide	Roma	04/01/1958
Calamari	Avv.	Ferruccio	Savigliano	08/07/1975
Calandriello	Mar. Capo Dott.	Vittorino	Marsicovetere	11/08/1983
Calcagnotto	Sig.ra	Carla	Volpago del Montello	30/09/1946
Calcina	Sig.ra	Cinzia	Trieste	11/10/1961
Calenda	Dott.ssa	Maria Gabriella	Roma	11/03/1957
Calora	Brig.	Roberto	Genova	24/08/1964
Calvi	Rag.	Doriana	Pavia	26/06/1959
Camandona	Sig.	Ezio	Rivoli	03/04/1976
Cammarota	Sig.	Donato	Cancellara	11/10/1936
Cammisuli	App. Sc. Q.S.	Claudio	Avola	10/05/1977
Camoriano	Dott.ssa	Anna	Genova	23/10/1963
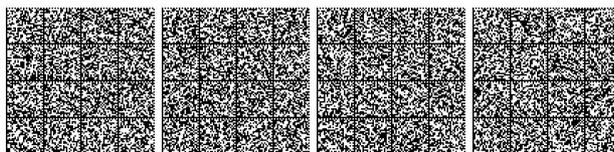
Campagnolo	Mar. Magg. Dott.	Alessandro	Bassano del Grappa	16/03/1972
Campanella	Dott.	Antonio	Siderno	26/03/1981
Campanelli	Sig.	Paolo	Mondolfo	27/04/1931
Campanile	Geom.	Gessica	Rimini	14/01/1979
Camponeschi	Sig.	Gianluca	Roma	02/12/1970
Camposeo	Dott.	Antonio	Aragona	16/10/1961
Canevari	Sig.	Fabrizio	Pavia	04/05/1961
Cannata	Dott.	Filippo	Firenze	20/04/1975
Capalti	Lgt. C.S. Dott.	Fabrizio	Fabriano	10/11/1965
Capasso	Mar. Dott.	Vincenzo	Napoli	25/09/1978
Cappellini	Rag.	Roberto	Spoleto	24/02/1968
Capriello	Col. Dott.	Vittorio	Mugnano di Napoli	24/05/1974
Caputi Iambrenghi	Prof.Dott.	Onofrio	Bari	18/01/1952
Carazzato	Sig.	Renato	Orgiano	12/02/1949
Carbini	Dott.	Carlo	Brindisi	06/04/1968
Carbonara	Mar. Ord. Dott.	Aniello	Nocera Inferiore	15/12/1976
Carbone	App. Sc. Q.S.	Francesco	Paolisi	01/12/1980
Carbone	Avv.	Paolo	Grumento Nova	01/01/1939
Cardinali	Dott.	Roberto	Fermo	05/05/1985
Carlini	Geom.	Mirco	Rimini	05/07/1984
Carloni	Sig.	Andrea	Sirolo	03/09/1957
Carlotti	Dott.	Eugenio	Piandimeleto	02/09/1954
Carlozzo	Sig.	Salvatore	Caronia	27/07/1945
Carofalo	Mar. Capo	Antonio	Vernole	30/07/1970
Carretta	Sig.ra	Laura	Castagnaro	05/11/1959
Carrubba	Dott.ssa	Rita	Roma	23/03/1963
Caruolo	Sig.	Giovanni	Taranto	06/02/1964
Carvin	Rag.	Roberto	Parma	16/03/1954
Casaburo	Mar. Capo	Vincenzo	Acerra	26/05/1978
Casacchia	Sig.ra	Damiana	Biella	11/04/1972
Casarin	Rag.	Chiara	Treviso	09/09/1956
Cassa	Dott.	Matteo	Grosseto	13/07/1966
Castiglioni	Rag.	Sandro	Busto Arsizio	11/09/1968
Catalano	Dott.	Rocco	Messina	17/05/1958
Catalano	Ing.	Gianpaolo	Ceppaloni	22/05/1972
Catalano	Mar. Capo	Gianfranco	Gela	28/09/1965
Catania	Lgt. C. S.	Luigi	Paterno'	31/05/1961
Catena	Sig.	Massimo	Montesilvano	22/01/1931
Cattaneo	Brig. Capo Q.S.	Francesco	Salerno	30/04/1970
Cavaliere	Sig.	Francesco	Castellammare di Stabia	02/04/1941
Cavazzini	Sig.ra	Micaela	Parma	05/05/1977
Cazzaro	Dott.ssa	Romina	Vicenza	26/01/1977
Ceffa	Sig.	Roberto	Galliate	11/08/1965
Celentano	Primo Lgt.	Antonio	San Valentino Torio	09/12/1962
Celestre	Col.	Gaetano	Scicli	15/11/1969
Celi	Rag.	Paola	L'Aquila	10/09/1969
Ceolin	Sig.	Lucio	Sacile	13/12/1954
Ceriani	Sig.	Tarcisio	Magenta	28/10/1939
Cerini	Col. Dott.	Federico	Roma	05/08/1968
Cerminara	Sig.	Luigi	Verzino	24/10/1950
Cetrano	Sig.	Mario	Civitaquana	04/05/1939
Charrère	Sig.	Ivo	Aosta	17/06/1958
Cherubini	Dott.	Giovanni	Avezzano	01/04/1962
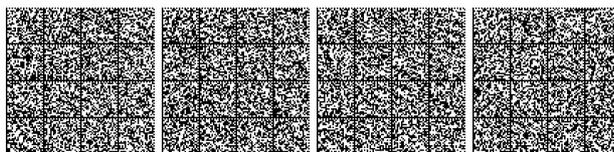
Chiaradia	Dott.	Paolo	Salerno	07/11/1978
Chicca	Sig.	Federico	Civitavecchia	23/11/1961
Chioso	Sig.	Paolo	Varallo	02/07/1951
Chiriano	Dott.	Rocco	Girifalco	23/07/1944
Chiusolo	Sig.ra	Maria Grazia	Benevento	24/03/1964
Ciarocchi	Prof.Dott.	Valerio	Messina	01/10/1975
Ciccarelli	Sig.	Raffaele	Curti	15/06/1965
Ciccolini	Sig.	Fabio	Roma	18/07/1962
Ciccone	Sig.	Corrado	Frisa	08/06/1949
Cimini	Dott.ssa	Daniela	Cingoli	26/02/1959
Cimini	Prof.Avv.	Salvatore	Lachen	23/07/1968
Cimmino	Dott.	Antonio	Marigliano	13/06/1964
Cimò	Lgt. C.S.	Giuseppe	Palermo	14/10/1962
Cinotti	Sig.	Giuseppe	San Prisco	12/07/1968
Cintura	Col. Dott.	Maurizio	Pordenone	09/08/1971
Cinus	Magg. Dott.	Andrea	Muravera	03/08/1984
Ciotti	Rag.	Emiliano	Latina	24/03/1973
Ciriello	App.Dott.	Paolo	Formia	01/05/1981
Cisilino	Dott.ssa	Milena Maria	Udine	25/02/1971
Cito	Ten.	Vito	Biel	25/02/1965
Ciullo	Sig.	Diego	Benevento	18/11/1984
Coccia	Dott.	Gianfranco	Conegliano	14/07/1947
Coffani	Sig.	Ferdinando	Montichiari	30/07/1946
Colajanni	Lgt. Dott.	Fabio Angelo	Caserta	15/02/1979
Colangelo	Rag.	Dario	Vercelli	15/04/1961
Colasanti	Dott.ssa	Maria Antonietta	Gravina in Puglia	27/05/1962
Colella	Dott.	Davide	Roma	08/07/1982
Colicchio	App.Sc.	Luigi	Avellino	17/05/1982
Colombi	Dott.ssa	Marika	Comacchio	05/02/1975
Colombi	Sig.	Rino	Soragna	14/06/1942
Colombo	Dott.	Andrea	Milano	19/08/1966
Conforto Galli	Dott.	Corrado	Montagna in Valtellina	26/02/1966
Conni	Sig.	Egidio	Vado Ligure	03/05/1946
Conti	Prof.Dott.	Mauro	San Gemini	16/08/1978
Conti	Sig.ra	Umberta	L'Aquila	22/04/1946
Conti	Ten. Col.Dott.	Filippo	Viterbo	15/04/1972
Contini	Dott.ssa	Fabiola	Palmas Arborea	14/07/1970
Coppola	Brig.	Cosimo	Mesagne	16/02/1982
Coppola	Lgt. Dott.	Antonio	Caserta	30/11/1972
Corazza	Dott.	Fabio	Bologna	23/08/1967
Corradi	Dott.	Paolo	San Candido	23/11/1959
Corrado Salati	Geom.	Nicola	Altamura	30/04/1959
Corselli	Lgt. C.S.	Salvatore	Agrigento	09/10/1969
Corsetti	Dott.ssa	Donata Stefania	Salo'	26/12/1960
Cortese	Dott.ssa	Sara	Pescara	11/05/1983
Cosentini	Dott.	Roberto	Milano	02/06/1959
Cosenza	Dott.	Giuseppe	Foggia	21/08/1954
Cossu	Dott.	Franco Gavino	Sassari	23/10/1972
Cotroneo	Dott.	Vincenzo	Reggio di Calabria	15/02/1979
Cozza	Prof.	Giuseppe	Morano Calabro	01/03/1939
Cremaschini	Sig.ra	Barbara	Gardone Val Trompia	06/05/1973
Cresca	Cap. di Freg. Dott.	Marco	Roma	02/05/1971
Crippa	Ing.	Roberto	Merate	04/01/1980

Crippa	Sig.	Armando	Cassago Brianza	12/10/1945
Crippa	Sig.	Cristiano Alessandro	Merate	08/03/1970
Crippa	Sig.	Giuseppe	Paderno d'Adda	05/05/1935
Cropelli	Sig.	Tarcisio	Pontoglio	05/04/1944
Cultrera	Maestro	Giovanni Sebastiano Maria	Catania	20/01/1970
Cuminetti	Rag.	Roberto	Ardesio	06/08/1945
Cunego	Dott.	Daniele	Campodarsego	26/08/1956
Curti	Sig.ra	Anna Maria Gisella	Mondovi'	03/01/1950
Da Pozzo	Prof.Dott.	Luigi Filippo	Milano	11/08/1961
D'Agostino	Brig. Capo	Mario	Taurianova	21/05/1959
D'Agostino	Sig.	Francesco	Pinerolo	02/07/1977
D'Alessandro	Rag.	Marco	L'Aquila	08/04/1965
Dalfini	Dott.	Lucio	Villafranca di Verona	01/11/1956
Dalpez	Sig.	Angelo	Male'	23/12/1949
D'Amario	App. Sc. Q.S.	Gian Luca	Lanciano	05/04/1977
D'Amato	Sig.	Manfredi	Ariano Irpino	31/05/1956
D'Ambrosio	Dott.	Rodolfo	Benevento	01/08/1967
D'Ambrosio	Dott.ssa	Incoronata	San Severo	23/05/1978
Damiano	Dott.	Giovanni	Milano	06/07/1972
D'Amico	Dott.	Attilio	Castel Frentano	01/01/1951
D'Amone	Mar. Magg.	Cosimo	Francavilla Fontana	15/11/1977
D'Angelo	Dott.	Nicolò	Trapani	01/04/1965
D'Angelo	Primo Lgt.	Paolo	Carinola	24/10/1964
Daniele	Dott.ssa	Renata	Napoli	24/04/1959
D'Aprile	Geom.	Vincenzo	L'Aquila	09/05/1970
D'Ascanio	Dott.	Luca	Sondrio	18/10/1977
De Angelis	Dott.ssa	Antonia Maria	Bisceglie	28/04/1966
De Angelis	Dott.ssa	Fiorella	Monterubbiano	16/12/1957
De Angelis	Sig.	Luigi	La Spezia	29/05/1970
De Biasi	Sig.	Egidio	Sustinente	23/06/1956
De Bretti	Sig.	Antonio	Catanzaro	02/05/1951
De Ceglie	Primo Lgt.	Luigi	Trani	16/09/1967
De Cunzolo	Ten. Col.Dott.	Mario	Taranto	13/05/1962
De Donato	Dott.	Maurizio	Salerno	28/01/1960
de Feo	Dott.	Luciano Alfredo Silvestro	Genova	31/12/1960
De Finis	Arch.	Luigi	Magenta	27/05/1960
De Gasperis	Col.	Francesco	Sora	05/05/1962
De Giorgi	Lgt. C.S. Dott.	Vito	Lecce	15/07/1971
De Giuli	Dott.ssa	Federica	Roma	19/10/1961
De Luca	Dott.	Silverio	Roma	26/05/1983
De Luca	Ten. Col.	Luigi Leonardo	Gallipoli	24/10/1965
De Maio	Dott.ssa	Linda	Nocera Inferiore	08/08/1978
De Marco	Dott.	Bruno	Mazara del Vallo	15/09/1957
De Mattia	Mar. Capo Dott.	Luigi	Avellino	04/12/1983
De Mori	Sig.	Silvano	Zevio	13/04/1954
De Padova	Sten.	Matteo	Manfredonia	30/07/1963
De Paoli	Sig.	Paolo	Fiume Veneto	09/10/1954
De Paoli	Ten. Col.Dott.	Roberto	Castiglione delle Stiviere	29/05/1968
De Pascalis	Sig.	Mariano	Vernole	14/04/1958
De Rui	Dott.	Stefano	Segusino	06/01/1957
De Santis	Dott.	Luigi	Bari	04/05/1984
De Santis	Dott.ssa	Miria	Ascoli Piceno	27/02/1954
De Santis	Mar. Aiut.	Raffaele	L'Aquila	19/02/1970
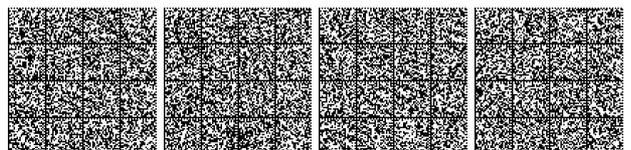
De Tommaso	Cap. di Freg. Dott.	Pierfrancesco	Francavilla Fontana	19/10/1976
Degl'Innocenti	Dott.ssa	Eva	Pistoia	24/03/1976
Del Signore	Dott.	Luciano	Pico	31/01/1965
Della Fonte	Maestro	Lorenzo	Sondrio	17/01/1960
della Nebbia	Ten. Col.Dott.	Camillo	Ortona	09/11/1970
Dell'Acqua	Sig.	Giovanni	Bari	24/04/1945
Dello Iacovo	Mar. Ord. Dott.	Roberto	Benevento	20/01/1977
Dente	Rag.	Gerardo	Benevento	09/06/1983
Dester	Dott.ssa	Silvia	Manerbio	09/04/1971
D'Ettore	Lgt. C.S. Dott.	Vincenzo	Napoli	05/08/1966
Di Cicco	Dott.	Alessandro	Padova	15/07/1962
Di Cresce	Dott.	Sisto	Carinola	14/11/1971
Di Grezia	Lgt. C.S. Dott.	Ciro	Mercogliano	01/11/1967
Di Guglielmo	Col. Dott.	Gabriele	Roma	01/01/1974
Di Marco	Prof.Dott.	Fabiano	Liestal	08/12/1973
Di Martino	Dott.	Giuseppe	Cosenza	30/07/1967
Di Marzio	Avv.	Emilio	Napoli	13/10/1977
Di Matteo	Sig.ra	Nella	Pizzoferrato	16/03/1959
Di Michele	Sig.	Marco	Popoli	28/01/1976
Di Nardo	Dott.ssa	Maria	Milazzo	11/04/1956
Di Nitto	Cap. Dott.ssa	Valentina	Roma	01/01/1980
Di Pasquale	Sig.ra	Sandra	Eboli	29/01/1976
Di Pietrantonio	Dott.ssa	Donatella	Arsita	05/10/1962
Di Pinto	Magg. Dott.	Francesco	Mola di Bari	25/03/1982
Di Santo	Dott.ssa	Carla	Pescara	26/03/1957
Di Sciascio	Dott.ssa	Maria Bernadette	Guardiagrele	11/02/1969
Di Stefano	Sig.	Stefano	Montorio Al Vomano	29/10/1962
Diamante	Rag.	Roberto	Genova	03/01/1953
Diana	Sig.	Francesco	San Vero Milis	16/02/1966
Digiovinazzo	Sig.	Vincenzo	Barletta	29/04/1951
Digristina	Sig.ra	Carmela	Enna	02/07/1963
Dimonte	App.Sc.Dott.	Fabio	Biella	25/06/1978
Diomede	Dott.	Raffaele	Bari	02/05/1975
Disco	Sig.	Eutimio	Perugia	02/12/1949
Dodi	Dott.ssa	Cinzia	Salsomaggiore Terme	01/04/1958
D'Offizi	Dott.	Gianpiero	Roma	23/09/1956
Dolso	Sig.	Dino	Udine	24/07/1955
Donatacci	Rag.	Leonardo	Apricena	15/05/1950
Donati	Prof.	Abele	Salsomaggiore Terme	08/11/1962
Donvito	Sig.	Giovanni	Gioia del Colle	10/05/1958
Doro	Sig.	Mario	Noale	24/08/1935
Doti	Dott.	Angelo	Tricarico	17/01/1973
Drigani	Dott.	Franco	Genova	06/08/1957
Drigo	Sig.	Umberto	Fossalta di Portogruaro	01/10/1943
Duca	Sig.	Mauro	Udine	18/02/1959
D'Uva Cifelli	Sig.	Fabio	Roma	11/05/1965
Eligi	Sig.	Mario	Avezzano	04/12/1965
Ensabella	Sig.ra	Graziella	Enna	12/07/1973
Esposito	App. Sc. Q.S.	Alberto	Potenza	03/04/1968
Esposito	Dott.	Antonio	San Felice a Cancello	21/09/1985
Esposito	Dott.	Salvatore	Tolfa	22/09/1953
Esposito	Lgt.	Gaetano	Napoli	01/09/1964
Ettorre	Dott.	Francesco	Giulianova	15/09/1970
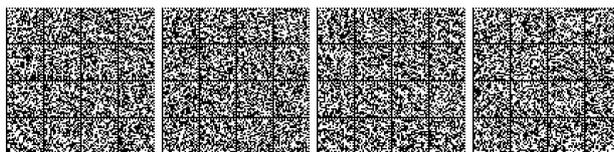
Fabbri	Sig.ra	Graziella	Portomaggiore	25/05/1959
Faedda	Sig.	Vittorio	Bonorva	02/07/1943
Faggioni	Ten. Col.Dott.	Corrado	La Spezia	15/06/1968
Falciatano	Sig.	Valerio	L'Aquila	18/10/1984
Falso	Ten. Col.Dott.	Giovanni	Cassino	12/08/1964
Famiglietti	Vice Brig.	Angelo Nicola	Ariano Irpino	06/12/1979
Fantin	Sig.ra	Chiara	Broni	01/05/1980
Fantinel	Rag.	Ilario	Portogruaro	15/07/1949
Farina	Dott.	Luca Davide	Lecco	10/04/1969
Farneti	Dott.	Giacomo	Lugo	23/12/1986
Fassina	Ten. Col.Dott.	Antonio	Gorizia	08/10/1979
Fava	Dott.ssa	Francesca	Napoli	14/11/1964
Fava	Vice Brig.	Giuseppe	Treviso	27/07/1981
Favalli	Dott.	Stefano	Asola	09/11/1976
Favara	Sig.	Maurizio	Scordia	15/02/1960
Feder	Dott.ssa	Barbara	Soave	31/03/1982
Federici	Dott.	Stefano	Terni	16/06/1955
Fedocci	Dott.	Enrico	Fidenza	04/09/1970
Feraru	Dott.ssa	Anisoara	Tulcea	28/06/1972
Ferrajolo	Ten. Col.Dott.	Giovanni	Caserta	30/04/1977
Ferrari	Dott.	Ennio	Pavia	09/07/1960
Ferraro	Dott.ssa	Federica	Prato	07/11/1972
Ferraro	Dott.ssa	Mariaconsiglia	Pagani	10/07/1974
Ferrazzi	Dott.ssa	Michela	Roma	24/10/1965
Ferrelli	Mar. Capo	Fabio	Cassino	07/05/1978
Ferretti	Dott.ssa	Alessandra	Rieti	05/04/1965
Ferretti	Dott.ssa	Angiola	Brescia	18/11/1962
Fiaschi	Dott.	Salvatore	Montesarchio	10/06/1949
Ficarra	Dott.	Salvatore Lucio	Mazzarino	04/03/1964
Fidone	Avv.	Giovanni Francesco	Avellino	30/07/1982
Fiorini	Dott.ssa	Lucia	Lodi	03/10/1968
Fiume	Sig.ra	Eleonora	Parma	12/01/1987
Flammia	Sig.	Emilio	Ariano Irpino	11/11/1975
Floreani	Prof.ssa	Annarosa	San Daniele del Friuli	10/10/1952
Focarelli	Dott.ssa	Maria Rosaria	Castel Giorgio	24/06/1954
Fogaroli	Dott.	Riccardo	Bergamo	30/05/1980
Foglia	Sig.	Gennaro	Giffoni Valle Piana	01/01/1940
Forgione	Sig.	Eligio	Vitulano	06/12/1972
Formaggio	Prof.	Carlo Alberto	Noventa Vicentina	04/07/1957
Fornari	Sig.	Franco	Parma	15/06/1959
Fornetti	Sig.	Francesco	Roma	26/10/1968
Fortarezza	Brig. Capo	Mario	San Severo	06/06/1970
Fortunato	Dott.ssa	Grazia	Gravina in Puglia	05/08/1961
Foschi	Dott.ssa	Cosetta	Rimini	07/05/1966
Fracaros	Sig.	Luciano	Aquileia	25/03/1942
Fraccacreta	Mar. Ord.	Matteo	Mede	26/04/1986
Francario	Dott.	Vincenzo	Campobasso	28/06/1960
Franco	Sig.	Pietro Salvatore	Stignano	01/01/1966
Frasca	Dott.	Mirko	Nettuno	29/11/1976
Frasca	Dott.	Vittorio	Nettuno	04/02/1975
Frascella	Sig.	Emanuele	Matera	03/11/1962
Fraternale Meloni	Prof.ssa	Paola	Urbino	17/04/1966
Freddi De Stefanis	Sig.ra	Liliana	Genova	08/10/1949
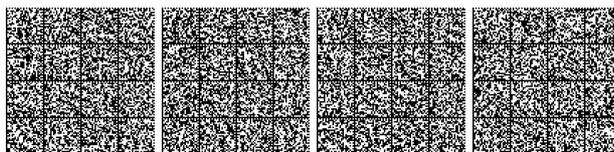
Friolo	Dott.	Francesco	Martina Franca	03/08/1979
Froncillo	Dott.	Antonio	Avellino	25/08/1975
Frumento	Dott.ssa	Virna	Savona	17/01/1973
Fumagalli	Ing.	Giuseppe	Lurago d'Erba	29/07/1953
Galavotti	Dott.	Maurizio	Rodigo	23/07/1957
Galderisi	Mar. Aiut.Dott.	Sergio	Salerno	05/07/1969
Gallo	Dott.	Salvatore	San Giovanni in Fiore	14/10/1959
Gallo	Dott.	Silvio	Roma	29/01/1949
Gallo	Sig.	Elio	Ceva	24/08/1958
Galluccio	Sig.ra	Gina	Avellino	14/01/1958
Galluffo	Sig.	Gaspare	Erice	18/02/1973
Galvani	Sig.	Giorgio	Citta' di Castello	06/12/1963
Galvano	Brig. Capo	Gabriele	Melpignano	19/04/1969
Garau	Prof.	Francesco	Oristano	16/06/1947
Garbini	Sig.ra	Afra	La Spezia	25/10/1967
Gardini	Sig.ra	Graziella	Ravenna	09/09/1936
Garrè	Dott.ssa	Simona	Busalla	12/06/1970
Gasparini	Prof.	Stefano	Ancona	02/09/1952
Gatta	Sig.	Rudy	Ravenna	04/04/1978
Gatti	Dott.	Federico	Milano	22/12/1983
Gatti	Sig.	Giovanni	Treviso	05/05/1951
Gatti Spriano	Dott.ssa	Ileana	Alessandria	02/02/1955
Gavezzoli	Sig.ra	Paola	Castel Mella	09/08/1955
Gazzo	Sig.	Luigi	Genova	15/02/1948
Gelmetti	Sig.	Massimo	Roma	17/07/1968
Genovese	Sig.	Donato	Pozzuoli	11/09/1946
Gentile	Mar. Capo	Francesco	Grottaglie	08/05/1976
Geremia	Sig.	Gianpiero	San Giovanni in Galdo	09/11/1959
Ghione	Sig.	Nello	Biella	12/01/1939
Ghisalberti	Sig.	Mario	Siena	19/07/1948
Ghiselli	Dott.ssa	Ester	Viareggio	06/03/1961
Ghizzoni	Rag.	Antonello	L'Aquila	27/02/1965
Giannettino	Lgt. Dott.	Agostino	Salerno	05/01/1973
Giannicola	Dott.ssa	Loredana	Cassano allo Ionio	25/12/1962
Giannola	App.Sc.Dott.	Raffaele	Napoli	03/05/1984
Giordani	Dott.ssa	Emma	Rieti	04/01/1969
Giordano	Dott.	Ruggero	Ancona	02/10/1961
Giordano	Ing.	Antonio	Roccapiemonte	03/04/1966
Giuliani	Dott.	Massimo	Gallarate	21/10/1968
Golinelli	Dott.	Cristian	Bologna	01/10/1970
Gonzato	Prof.ssa	Ornella	Latisana	27/07/1964
Grandini	Sig.	Pietro	Grosseto	20/11/1932
Grassi	Dott.	Davide	Roma	15/03/1976
Grazzi	Sig.	Remo	Castellucchio	09/06/1954
Greco	Dott.	Maurizio	Gallipoli	02/07/1977
Greco	Lgt.	Martino	Crispiano	22/01/1967
Greco	Sig.	Pietro	Lamezia Terme	02/01/1954
Gregori	Sig.	Vincenzo	Soriano nel Cimino	08/10/1954
Griesi	App.Sc.	Savino	Ivrea	06/01/1979
Grillenzoni	Dott.	Luca	Novara	25/06/1977
Grivel	Sig.ra	Laura	Courmayeur	12/12/1938
Grizzanti	Sig.ra	Maria	Sutera	22/07/1950
Grotti	Sig.	Terzo	Sogliano Al Rubicone	28/09/1939
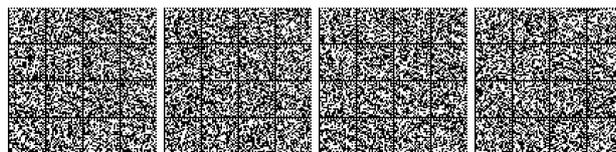
Guarino	Sig.	Domenico	VitryleFrançois	15/09/1968
Guerci	Dott.	Vittorio	Torino	23/08/1979
Guercioni	Sig.ra	Concetta	Teramo	28/02/1940
Guerra	Dott.	Salvatore	Napoli	19/05/1986
Guerriero	Mar. Magg. Dott.	Vincenzo	Caserta	12/11/1972
Guerrini	Magg. Dott.ssa	Silvia	Ancona	20/11/1973
Guglielmucci	Dott.	Giovanni	Northampton	17/07/1971
Guidetti	Dott.ssa	Lara	Mantova	16/11/1968
Guido	Dott.	Marco Antonio	Sassari	13/04/1955
Gurrado	Mar. Capo Dott.	Giovanni	Matera	08/08/1979
Iadarola	Col. Dott.	Michele	Benevento	23/06/1972
Immacolato	Dott.	Luigi Tommaso	Corsano	07/01/1962
Imparato	Mar. Capo Dott.	Pietro	Napoli	19/07/1976
Infusini	Lgt. C.S. Dott.	Antonio	Polistena	16/08/1960
Iorno	Dott.	Alfonso	Crotone	13/01/1941
Iovine	Sig.	Luigi	Avellino	06/02/1966
Iovino	Ten. Col.Dott.	Nicola	Bari	11/08/1976
Iozzino	Geom.	Giuseppe	Sant'Egidio del Monte Albino	02/04/1967
Iuliani	Sig.	Christian	Roma	16/02/1976
Izzo	Cap. Dott.	Marco	Castellammare di Stabia	30/05/1972
Izzo	Dott.ssa	Annamaria	Benevento	26/06/1964
Jasinski	Dott.	Michele Romeo	Firenze	11/09/1980
La Camera	Avv.	Luca	Milano	26/05/1985
La Motta	Avv.	Roberto	Roma	11/07/1984
La Tona	Lgt. C. S.	Fabio Francesco Angelo	Canicatti'	28/10/1973
Lafiosca	Ten. Col.Dott.	Paolo	Grassano	03/11/1974
Lancione	Sig.	Giuseppe Renato	Scanno	11/02/1929
Lani	Dott.	Gabriele	Urbino	02/12/1970
Lanno	Sig.	Angiolo	Ariano Irpino	05/09/1975
Lanza	App.Sc.	Pietro	Ariano Irpino	14/02/1980
Lanza	Magg. Dott.	Carmelo	Paterno'	30/12/1984
Lanza	Sig.ra	Marina	Varese	04/03/1960
Lattuada	Dott.ssa	Francesca Debora	Milano	20/12/1974
Lavarino	Sig.	Romano	Ivrea	02/10/1962
Lavecchia	Brig. Capo Q.S.	Domenico	Corleto Perticara	09/10/1960
Laveglia	Sig.	Pasquale	Galatina	24/06/1951
Lavezzaro	Dott.ssa	Rosanna	Torino	02/07/1965
Lazzarotto	Sig.	Giuseppe	Gassino Torinese	31/05/1965
Leoni	Rag.	Cesare	Spinadesco	01/09/1951
Leopaldi	Dott.	Luigi	Napoli	02/05/1958
Lettere	Ten. Col.Dott.	Luca	Lecce	18/12/1967
Licciardi	Dott.	Prisco	Apice	01/08/1960
Limonta	Dott.	Fabrizio	Rovagnate	03/08/1957
Lingua	Dott.ssa	Anna	Fossano	20/03/1964
Litani	Dott.ssa	Maria Teresa	Sestri Levante	19/12/1950
Lo Pò	Sig.	Rosario	Letojanni	13/10/1950
Lo Presti	Primo Lgt.	Antonino	Monreale	04/08/1961
Lo Sciuto	Lgt. C. S.	Giuseppe	Roccapalumba	08/05/1963
Lobue	Sig.	Filippo	Rocourt	20/02/1975
Locci	App. Sc. Q.S.	Massimiliano	Tivoli	18/01/1976
Locorotondo	App.Sc.	Giuseppe	Ostuni	02/10/1977
Loiodice	Serg. Magg. Capo	Francesco	Bari	20/04/1979
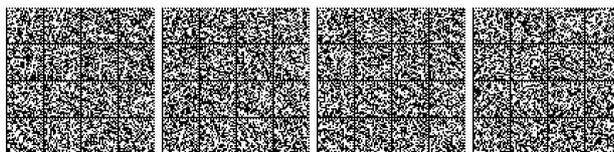
Loliva	Geom.	Domenico Annibale	Putignano	15/04/1961
Lombardo	Sig.ra	Maria Concetta	Gela	09/05/1966
Lonardi	Sig.ra	Adriana	Verona	03/02/1952
Longari	Dott.ssa	Maura	Ripalta Arpina	27/08/1966
Lorenzini	Sig.ra	Lucia	Selva di Cadore	06/06/1949
Lorusso	Dott.	Luciano	Andria	01/06/1958
Lucian	Sig.	Giovanni Battista	Fiera di Primiero	31/10/1944
Luciani	Sig.	Alessandro	Roma	05/11/1978
Luminati	Dott.ssa	Nadia	Roma	26/01/1959
Luxardo Franchi	Sig.	Guido	Padova	31/12/1953
Macarri	Prof.Dott.	Giampiero	Montegiorgio	28/01/1956
Maconi	Dott.	Antonio Giovanni	Pavia	21/12/1963
Maggi	Sig.	Filippo	Manduria	18/01/1952
Maggiore	Dott.ssa	Adele	Caltagirone	15/04/1954
Maiale	Sig.ra	Annamaria	Benevento	25/10/1966
Mainolfi	Mar. Capo	Raffaele	Lioni	26/04/1969
Maiolino	App.Sc.	Antonio	Praia a Mare	15/07/1982
Maisto	Dott.	Attilio	Stoccolma	30/06/1965
Maldarizzi	App. Sc. Q.S. Dott.	Michele	Mottola	01/12/1979
Malinconico	Dott.	Luca	Teramo	29/03/1970
Malnati	Mons.	Ettore Carlo	Varese	30/12/1945
Mamdouh	Dott.ssa	Valentina	Roma	30/01/1985
Mameli	Sig.ra	Rosanna	Seulo	12/08/1955
Mancini	Sig.	Ivo	Fucecchio	31/03/1935
Mangione	Dott.ssa	Loriana	Catania	24/04/1979
Mantovani	Sig.ra	Laura	Sagrado	28/06/1930
Manzo	Sig.	Pierluigi	Lecce	14/05/1959
Marcello	Dott.	Gianfranco	Roma	20/11/1967
Marcheggiani	Dott.	Giuseppe	San Benedetto del Tronto	11/10/1965
Marchesini	Dott.	Michele	Verona	30/04/1968
Marchi	Sig.	Sergio	Bardolino	11/11/1953
Marcolin	Sig.ra	Renata	Montereale Valcellina	04/05/1941
Marcolini	Dott.ssa	Patrizia	Parma	29/03/1957
Maresca	App.Sc.	Salvatore	Vico Equense	13/06/1979
Margarita	Primo Av. Ca. Sc.	Antonio	Napoli	25/12/1983
Marinelli	Sig.ra	Giovanna	Roma	07/06/1965
Marini	Dott.	Francesco	Bari	10/11/1959
Marra	Col. Dott.	Stefano	Bari	14/03/1973
Marranzini	Dott.	Vincenzo	Pisticci	26/01/1963
Marrocu	Vice Brig.	Gino	Savona	17/08/1971
Martella	Ten. Col.Dott.	Marcello	Gagliano del Capo	22/09/1980
Martelli	Sig.ra	Antonella	Firenze	07/07/1965
Marucci	Col. Dott.	Arcangelo	Nardo'	19/02/1967
Maschio	Sig.	Mauro	Abano Terme	22/07/1948
Mascitti	Prof.Dott.	Nazzareno Pio	Celano	25/04/1941
Masoni	Sig.	Antonio	Empoli	12/06/1960
Massaro	Sig.	Maurizio	Avellino	14/09/1968
Massaza	Dott.ssa	Beatrice	Piombino	23/12/1967
Massimi	Dott.	Andrea	Monte Argentario	29/03/1954
Mastropietro	Mar. Ord.	Alessandro	L'Aquila	24/09/1976
Mastrullo	Sig.	Giuseppe	Milano	08/06/1954
Masutti	App.Sc.	Francesco	Conegliano	28/12/1983
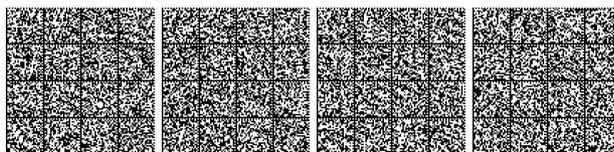
Matacera	Mar. Aiut.	Roberto	Reggio di Calabria	21/05/1967
Matarese	Sig.	Bartolomeo	Pozzuoli	15/01/1961
Mattara	Sig.	Genesio	Villa del Conte	05/07/1952
Mattera	Dott.ssa	Olga	Roma	09/03/1970
Mattone	Magg. Dott.	Alessandro	Vigevano	17/02/1963
Mauri	Dott.ssa	Claudia	Oggiono	03/11/1973
Maurino	Sig.	Chiaffredo	Pinerolo	26/11/1985
Mazzetti	Dott.	Pierpaolo	Asmara	10/11/1961
Mazzone	Col. Dott.	Massimo	Roma	20/05/1967
Mazzotta	Dott.ssa	Teresa Maria	Vibo Valentia	18/07/1969
Mecconi	Sig.	Giuseppe	Lerici	06/03/1956
Melillo	App. Sc. Q.S.	Roberto	Benevento	18/12/1972
Melito	Sig.	Marco	Napoli	27/06/1971
Melosello	Sig.ra	Tiziana	Roma	01/11/1970
Melotti	Dott.	Giovanni Domenico	Breno	14/03/1955
Menniti	Sig.	Bertoldo	Guardavalle	21/02/1946
Mercadante	Lgt. Dott.	Benedetto	Corleone	14/07/1971
Mercanti	Dott.ssa	Rosalia	Osimo	23/04/1963
Meucci	Rag.	Marco	Lucca	02/11/1984
Meynet	Sig.	Italo Romeo	Gambais	24/12/1940
Micalizzi	Mar. Aiut.Dott.	Sebastiano	Acireale	24/01/1968
Micalizzi	Sig.	Paolo	Reggio di Calabria	17/12/1938
Migliaccio	Mar. Aiut.	Sabato	Pomigliano d'Arco	19/05/1975
Mileta	Prof.	Paolo	Gorizia	05/05/1962
Milocchi	Dott.	Walter	Trieste	20/11/1965
Milone	Col. Dott.	Claudio	Caserta	14/07/1963
Minetti	Sig.	Francesco	Parma	22/01/1977
Miniussi	Sig.	Franco	Ronchi dei Legionari	20/08/1945
Mistretta	Sig.	Salvatore	Agrigento	20/07/1981
Mobrici	Dott.	Filippo	Vibo Valentia	27/11/1966
Moica	Sig.	Francesco	Carbonia	25/01/1965
Montu	Dott.	Domenico	Pinerolo	26/03/1956
Moracci	Sig.	Angelo	Viterbo	24/08/1951
Morandi	Sig.	Angelino	Ronco all'Adige	03/02/1947
Morelli	Prof.ssa	Roberta	Brescia	21/02/1954
Moreni	Dott.ssa	Bice Ornella	Bedizzole	06/11/1957
Moretti	Sig.	Roberto	Viterbo	28/03/1950
Morgevi	Ing.	Emilio	Cariati	15/11/1984
Morroni	Dott.ssa	Emi	Roma	02/07/1956
Moscatelli	Sig.ra	Giovanna	Roma	16/02/1963
Munafò	Lgt. C. S.	Giuseppe	Messina	22/04/1963
Muntoni	Geom.	Francesco	Aggius	04/07/1948
Musolino	Mar. Capo Dott.	Giuseppe	Messina	17/01/1979
Muto	Prof.	Giuseppe	Lago	04/06/1953
Nannurelli	Dott.	Mattia	Terni	04/12/1986
Nardone	App. Sc. Q.S.	Pascual Augusto	Caracas	07/10/1968
Nasti	Mar. Magg.	Massimo	Napoli	14/03/1968
Navarra	Lgt. C. S.	Alfredo	Gravina in Puglia	16/09/1966
Noera	Dott.	Giorgio	Somma Lombardo	08/12/1954
Nolano	Sig.	Claudio	Roma	22/09/1975
Notarberardino	Sig.	Antonio	Roma	06/04/1959
Oligeri	Sig.	Roberto	Fivizzano	16/08/1950
Oliva	Dott.	Antonio Giancarlo	San Remo	28/03/1957
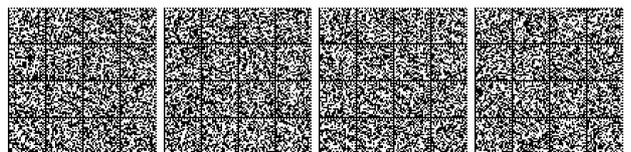
Olivetti	Dott.ssa	Anna	Fano	22/09/1970
Olivetti	Sig.ra	Luisa	Brescia	17/02/1960
Olivieri	Sig.	Andrea	Portici	11/06/1960
Ongetta	Dott.ssa	Priscilla	Pescara	03/07/1974
Orazietti	Dott.ssa	Antonella	Carassai	30/10/1960
Orioli	Dott.	Elio	Roma	16/04/1969
Ortoni	Sig.	Claudio	Remscheid	03/07/1970
Ottaviani	Sig.ra	Caterina	Terni	15/05/1954
Pacetti	Dott.ssa	Maria	Napoli	11/09/1948
Pacetti	Lgt. C.S.	Piero	Terni	03/08/1968
Pacifico	Rag.	Dolores	Siracusa	29/11/1982
Padella	Ing.	Simone	Perugia	20/05/1971
Padovan	Dott.ssa	Maria Teresa	Monfalcone	25/11/1957
Palermo	Dott.	Luca Albino	Ivrea	29/10/1970
Palmiotti	Ten. Col.Dott.	Antonio	Pisa	15/04/1963
Palomba	Vice Brig.	Ciro	Castellammare di Stabia	16/02/1983
Panaro	Dott.	Antonio	Legnano	25/03/1960
Panella	Dott.ssa	Corinne Costanza	Rodi Garganico	20/07/1982
Panfietti	Sig.	Andrea	Carrara	02/03/1976
Pansini	Sig.	Roberto	Molfetta	25/12/1972
Paolacci	Sig.	Marco	Passignano sul Trasimeno	21/10/1967
Paolini	Rag.	Sergio	Brescia	06/08/1947
Pappalardo	Dott.ssa	Concetta	Siracusa	19/01/1975
Pardini	Sig.	Bruno	Pietrasanta	12/10/1983
Parisi	Dott.	Giorgio	Terni	26/11/1963
Pasotti	Dott.ssa	Gabriella	Carpenedolo	20/02/1950
Passamonti	Avv.	Monica	Teramo	23/11/1968
Pastena	Dott.Avv.	Ernesto	Avellino	16/01/1951
Pastore	Dott.	Luca	Nocera Inferiore	09/11/1985
Pastore	Sig.	Vitoronzo	Casamassima	23/11/1948
Pastorelli	Sig.ra	Patrizia	Alessandria	28/08/1976
Pasut	Sig.	Giuseppe	Pordenone	05/11/1967
Pavesi	Sig.	Alberto	Lodi	30/05/1974
Pavesi	Sig.ra	Loredana	Pavia	24/08/1971
Pazienza	Sig.ra	Luigina	Terni	06/12/1954
Pedersoli	Dott.ssa	Piera	Brescia	24/11/1973
Pelagalli	Ten. Col.	Fabrizio	Roma	01/09/1971
Pelanconi	Dott.ssa	Laura	Chiavenna	23/12/1973
Pelanconi	Dott.ssa	Nicoletta	Senna Comasco	04/04/1963
Pelucchi	Prof.	Enrico	Lecco	30/04/1949
Pepato	Mar. Capo	Luca	Milano	10/01/1971
Pepe	Sig.	Vincenzo	Cava de' Tirreni	29/03/1964
Perilli	Dott.	Daniele	Loreto Aprutino	14/08/1958
Perlangeli	Sig.	Maurizio	Squinzano	13/04/1962
Perretta	Primo Lgt.	Angelo	Ottaviano	23/03/1965
Pesaresi	Geom.	Antonio	Santarcangelo di Romagna	17/08/1962
Petrucci	Dott.	Nicola	Campobasso	31/10/1958
Petterlin	Avv.	Massimiliano	Melbourne	18/10/1956
Pettofrezza	Sig.	Fernando	Morrone del Sannio	11/06/1968
Pezzino	Dott.	Salvatore	Agrigento	20/10/1950
Pezzo	Cap.	Andrea	Mantova	21/08/1982
Pezzolla	Rag.	Camilla	Fasano	13/04/1970
Piacitelli	Mar. Capo	Toni	Pontecorvo	20/08/1978
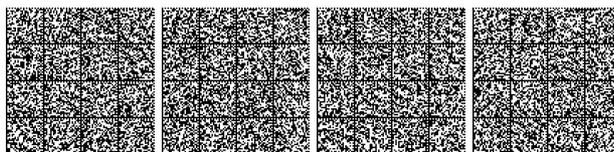
Piazzolla	Dott.ssa	Maria Ilenia	Barletta	13/06/1980
Picardo	Dott.	Gerardo	Avellino	07/04/1971
Picca	Dott.ssa	Chiara	Molfetta	09/09/1961
Piccinini	Sig.ra	Maria Clementina	Bordighera	07/07/1961
Piccinno	Mar. Aiut.Dott.	Marco	Botrugno	15/10/1973
Piccione	Lgt. C. S.	Gianmatteo	Genova	29/07/1970
Picciotti	Dott.ssa	Giovanna	Pedaso	30/01/1956
Piccirillo	App. Sc. Q.S.	Giuseppe	Portico di Caserta	29/09/1971
Piccolo	Brig.	Vincenzo	Napoli	17/05/1967
Piccolo	Sig.	Giuseppe	Casagiove	13/10/1964
Piconi	Sig.	Giuseppe	Ascoli Piceno	20/11/1970
Pieroni	Sig.	Diego	Senigallia	03/11/1982
Pinaroli	Sig.ra	Giuliana	Asiago	15/02/1955
Pinna	Dott.ssa	Maria Tiziana	Oristano	04/12/1963
Piperno	Brig. Capo Q.S.	Antonio Giuseppe	Soverato	13/08/1966
Pipicelli	Prof.	Pasquale Annunziato	Soverato	25/11/1960
Pipino	Sig.	Giuseppe	Cava de' Tirreni	08/03/1943
Piras	Cap. di Corv. Dott.	Antonello	Oristano	06/05/1982
Pistone	Dott.	Pierfranco	Bari	18/06/1968
Pitisci	Dott.ssa	Ivana	Scapoli	14/06/1957
Pitronaci	Sig.	Natale	Cerami	06/10/1965
Pizzetti	Sig.	Vincenzo	Pegognaga	09/10/1933
Pizzorno	Sig.ra	Bruna	Genova	16/02/1955
Poggi	Sig.	Ivano	Piacenza	29/05/1961
Polo	Dott.ssa	Silvia	Trieste	01/02/1962
Pompa	Dott.	Giovanni	Vietri sul Mare	13/11/1959
Pompei	Ing.	Fabio	Roma	06/10/1980
Pomponio	Lgt.	Francesco	Chieti	05/11/1969
Pontremoli	Dott.	Roberto Giovanni Pio	Milano	05/06/1937
Popoli	Dott.ssa	Patrizia	Todi	04/03/1958
Porcile	Dott.ssa	Laura	Genova	13/03/1966
Porcu	Dott.ssa	Alessandra Giovanna	Oristano	04/12/1975
Presciuttini	Dott.ssa	Barbara	Pisa	12/03/1971
Prili	Sig.ra	Giuseppina	Roma	10/12/1954
Primavera	Sig.ra	Sabina	Guardiagrele	01/12/1959
Priolo	Dott.ssa	Grazia	Reggio di Calabria	18/07/1965
Priore	Lgt. C.S. Dott.	Raffaele	Polla	18/03/1969
Procacciante	Sig.ra	Elisabetta	Avezzano	10/10/1959
Procida	Mar. Capo	Luca	Penne	06/04/1986
Properzi	Rag.	Daniela	L'Aquila	27/10/1961
Prozzo	Dott.	Sergio	Napoli	12/06/1960
Quaranta	Lgt.	Eligio	Grottaglie	21/10/1974
Quaranta	Sten. Dott.	Enzo	Torremaggiore	25/07/1975
Quercia	Sig.	Antonio	Corato	17/03/1964
Quinzone Garofalo	Dott.	Silvio	Recale	12/01/1979
Rabellotti	Sig.ra	Marina	Galliate	31/10/1962
Rachedi	Magg. Dott.	Nadir	Pisa	11/03/1980
Ragazzoni	Prof.	Alessandro	Modena	19/07/1963
Raggi	Sig.ra	Patrizia	Chiavari	08/05/1952
Raimondi	Dott.	Alberto	Cagliari	02/11/1977
Raineri	Avv.	Laura Maria	Catania	23/10/1972
Rainieri	Sig.ra	Michela	San Secondo Parmense	28/10/1975
Ravera	Sig.	Michele	Genova	05/08/1979
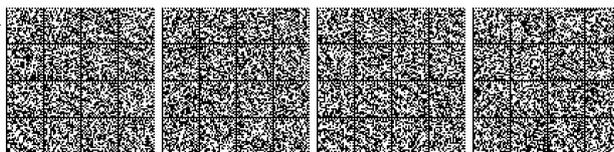
Reale	Sig.	Giorgio	Lizzanello	03/02/1948
Rebuffoni	Mons.	Mario	Breno	25/07/1943
Reggi	Dott.	Andrea	Piacenza	04/11/1965
Remonato	Sig.	Giorgio	Bassano del Grappa	13/01/1946
Remor	Sig.	Carlo	Roma	16/08/1960
Repola	Ten. Col.Dott.	Daniele	Benevento	02/01/1981
Restuccia	Dott.	Antonino	Limbadi	08/01/1961
Ria	Dott.	Giancarlo	Taviano	15/05/1955
Ribezzo	App. Sc. Q.S.	Raffaele	Francavilla Fontana	13/04/1973
Ricca	Geom.	Mario	Cavaglio d'Agogna	19/03/1954
Righentini	Sig.	Angelo	Cologno Al Serio	06/02/1954
Rinaudo	Dott.	Antonio	Torino	08/11/1948
Ripa	Dott.	Emanuele	Roma	08/07/1975
Risi	Dott.	Alessandro	Mantova	20/07/1974
Riti	Brig. Capo Q.S.	Guido	Acquasanta Terme	19/01/1962
Rivetti	Sig.	Maurizio	Pieve Albignola	01/03/1961
Rizzo	App. Sc. Q.S.	Antonio	Nardo'	28/10/1973
Rizzo	Brig.	Andrea	San Cesario di Lecce	21/08/1970
Rocco	Mar. Capo Dott.	Patrizio Costantino	Roma	17/04/1985
Roda	Sig.	Arnaldo	Mantova	03/11/1939
Romagnoli	Sig.	Gianluca	Loreto	01/05/1963
Romano	App. Sc. Q.S.	Giuseppe	Salerno	03/12/1965
Romano	Sig.	Giancarlo	Bulach	20/07/1969
Romano	Sig.	Salvatore	Gricignano di Aversa	06/09/1946
Rosafio	Sig.	Rosario	Taurisano	18/04/1954
Rosetti	Dott.	Augusto	San Benedetto del Tronto	18/03/1961
Rosi	Sig.	Duilio	Campo Ligure	23/08/1959
Rosin	Dott.ssa	Mirella	Este	01/02/1963
Rossi	Dott.	Andrea	Civitavecchia	01/03/1980
Rossi	Lgt. C.S. Dott.	Saverio	Venezia	13/07/1963
Rossi	Sig.	Francesco Luigi	L'Aquila	10/03/1976
Rossini	Mar. Magg.	Giuseppe	Chicago	21/06/1968
Rubini	Dott.	Mariano Giovanni	Bitonto	12/12/1982
Ruggeri	Mar. Aiut.Dott.	Ruggero	Palestrina	26/02/1972
Ruggiero	Dott.	Roberto Riccardo	Prato	17/09/1961
Ruggiero	Lgt. C.S. Dott.	Vincenzo	Airola	29/11/1963
Ruggiero	Sten.	Filippo	Crotone	04/09/1968
Rusciano	Sig.	Ferdinando	Napoli	13/01/1954
Sabatini	Ing.	Claudia	Roma	05/06/1972
Sabini	Sig.	Fabio	Bari	27/04/1986
Saggese Tozzi	Dott.	Arcangelo	San Gregorio Magno	11/03/1957
Sala	Dott.	Luca Carlo	Varese	13/07/1956
Salamone	Sig.	Giuseppe	Catania	19/12/1971
Salmoiraghi	Dott.	Maurizio	Abbiategrasso	14/01/1961
Salomone Megna	Dott.	Angelo	Benevento	05/07/1958
Salvagnini	Sig.	Giuliano	Porto Viro	30/04/1947
Salvestrin	Sig.	Francesco	Crespano del Grappa	05/03/1930
Salvucci	Primo Mar.	Augusto	Roma	12/08/1969
Sami	Ing.	Franco	Forli'	04/11/1951
Sanson	Sig.	Simone	Gorizia	08/09/1973
Santarello	Dott.	Andrea	Treviso	22/09/1967
Santoro	Prof.ssa Dott.ssa	Rosa	Bari	15/11/1959
Saraceno	Cap. Dott.	Umberto	Salerno	11/05/1972
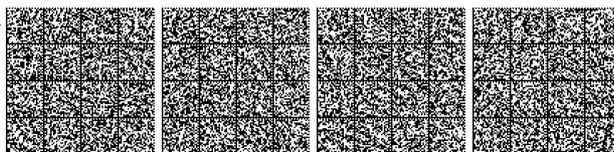
Sarti	Arch.	Marco	Rimini	11/03/1968
Sartori	Maestro	Fabio	Treviso	24/09/1970
Sassi	Sig.	Stefano	Neviano degli Arduini	19/07/1961
Satalino	App.Sc.	Mariano	Cisternino	09/09/1982
Scaglione	Dott.	Michelangelo Lorenzo Maria Salvatore	Sciacca	18/09/1954
Scarano	Dott.ssa	Elena	Roma	27/04/1969
Scarano	Sig.	Pasquale	Napoli	22/07/1965
Scarponi	Sig.	Roberto	Roma	25/10/1961
Scatamacchia	Dott.ssa	Donatella	Venosa	29/05/1982
Sciacovelli	Lgt. Dott.	Enzo Davide	Bari	09/08/1970
Scialpi	Dott.	Gino Salvatore	Reggio di Calabria	27/03/1963
Sciascia	Sig.	Pietro	Bisceglie	23/05/1954
Scipioni	Sig.	Mauro	Roma	16/05/1962
Scola	Dott.	Pasquale	Ascea	09/09/1971
Scolozzi	Dott.	Donato	Novoli	01/03/1951
Sedran	Sig.	Guido	Gorizia	31/10/1949
Segretario	Ten. Col.	Giuseppe	Caserta	02/02/1964
Semeraro	Sig.	Nunzio	San Vito dei Normanni	20/07/1953
Serafini	Dott.ssa	Patrizia	San Dona'di Piave	04/11/1959
Sforza	Sig.	Michele	Foggia	13/08/1956
Sgorbati	Prof.Dott.	Giuseppe Giovanni	Milano	18/02/1953
Sibilla	Ten. Col.Dott.	Carmine	Mottola	04/07/1973
Silla	Dott.	Mauro	Trieste	01/11/1956
Sinigaglia	Dott.	Andrea	Taranto	10/02/1962
Sircana	Dott.	Luca	Reggio nell'Emilia	01/11/1959
Sironi	Dott.	Carlo	Milano	09/02/1948
Sivori	Ten. Col.Dott.	Marco	Roma	03/03/1979
Soldatini	Prof.	Angelo	Massa Marittima	09/04/1954
Somadossi	Maestro	Marco	Rovereto	11/07/1968
Somma	Mar. Capo Dott.	Michele	Nocera Inferiore	14/09/1975
Sommella	Dott.	Roberto	Roma	11/10/1964
Spacca	Sig.ra	Sabina	Roma	10/04/1965
Sparano	Sig.	Eugenio	Monteforte Irpino	03/06/1942
Spinelli	Ten. Col.Dott.	Gianrico	Taranto	24/02/1975
Stefanini	Brig.	Claudio	Cecina	04/08/1968
Sudati	Sig.ra	Audilia	Leno	25/12/1972
Suma	Dott.ssa	Giuseppina	Ceglie Messapica	10/11/1965
Talarico	Brig.	Saverio	Crotone	17/12/1982
Tansella	Sig.ra	Maria	Cellamare	27/11/1953
Tanzi	Sig.	Enrico	Salsomaggiore Terme	26/01/1969
Tarantola	Sig.	Daniele	Pontremoli	20/11/1976
Tasini	Dott.	Alessandro Francesco	Pomigliano d'Arco	23/01/1972
Tateo	Sig.	Antonio Tommaso	Carovigno	22/04/1961
Tatò	Dott.	Emanuele	Barletta	23/03/1968
Taverna	Cap.	Giuseppe	Catanzaro	20/03/1985
Tavoni	Dott.	Benedetto	Perugia	30/06/1972
Teora	App. Sc. Q.S.	Angelo	Venosa	01/10/1969
Terzi	Dott.ssa	Marta	Pavia	01/09/1974
Tessari	Dott.	Michele	San Bonifacio	22/06/1975
Testa	Dott.	Roberto	Roma	25/04/1961
Testori	Prof.Dott.	Alberto	Milano	10/09/1970
Teti	Lgt. C.S. Dott.	Giancarlo	Catanzaro	27/03/1972
Tiboni	Avv.	Carla	Pescara	18/05/1964
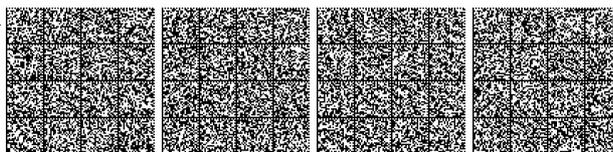
Tiezzi	Sig.	Livio	Sinalunga	08/11/1943
Tigoli	Dott.ssa	Paola	Cremona	20/02/1971
Tisci	Dott.ssa	Isabella	Cassano delle Murge	22/12/1951
Tisei	Caporal Magg. Capo	Martina	Roma	22/04/1986
Tiviroli	Dott.	Mauro	Grizzana Morandi	26/10/1953
Tocci	Ten. Col.Dott.	Francesco	Roma	06/05/1974
Todde	Mar. Aiut.Dott.	Roberto	Gorizia	15/04/1975
Todini	Vice Brig.	Marco	Roma	10/02/1966
Tofi	Sig.	Adriano	Assisi	25/09/1946
Tomassucci	Dott.	Claudio	Citta' di Castello	21/01/1950
Tommaseo	Col. Dott.	Giorgio	La Spezia	04/12/1973
Tommasini	Dott.ssa	Chiara	Bussolengo	18/10/1975
Toni Uberti	Rag.	Dina	Crema	27/09/1964
Tornadù	Rag.	Costantino	Torre di Santa Maria	23/05/1966
Torre	Prof.	Francesco	Trapani	09/01/1941
Totaro	Dott.	Francesco	Torremaggiore	09/10/1969
Trenta	Sig.ra	Alessandra	Roma	15/02/1970
Trento	Vice Brig.	Francesco	Pescara	21/07/1972
Trevisi	Ten. Col.Dott.	Salvatore	Trepuzzi	26/05/1968
Trimarchi	Dott.ssa	Stefania Concetta Maria	Caltanissetta	29/01/1969
Tripodi	Ten. Col.Dott.	Domenico	Reggio di Calabria	24/02/1975
Trombin	Sig.ra	Michela	Porto Tolle	22/02/1965
Trosa	Sig.	Giuseppe	Taranto	31/01/1958
Truocchio	V. Brig.Dott.	Giuliano	Sant'Agata de' Goti	11/11/1981
Tubaro	Prof.	Andrea	Milano	03/12/1958
Tufarolo	Sig.	Nicola	Tarquinia	16/05/1947
Tulimiero	Mar. Aiut.	Luciano	Monteforte Irpino	05/11/1967
Ubertalli Ape	Dott.	Alessandro	Biella	15/03/1980
Ubertini	Sig.	Franco	Genk	08/10/1959
Ugolini	Sig.	Giambattista	Bussolengo	20/01/1964
Uneddu	Sig.	Roberto	Monterotondo	21/09/1958
Vaccarella	Dott.ssa	Monica	Verona	11/09/1974
Valeri	Dott.	Fabrizio	Saltara	27/09/1958
Valle	Sig.	Adriano	Monfalcone	25/04/1960
Valle	Sig.	Alfredo	Rosta	13/08/1941
Vallecorsa	Primo Lgt.Dott.	Fabio	Roma	29/12/1968
Vandini	Dott.ssa	Daniela	Urbania	20/04/1958
Vangi	Prof.ssa	Grazia	Corato	04/03/1970
Varaschin	Dott.ssa	Sabina	San Dona' di Piave	15/09/1984
Varchi	Per. Ind.	Mauro	Vigevano	20/06/1965
Varisco	Dott.ssa	Chiara Benedetta Rita	Monza	07/03/1982
Varriale	Dott.ssa	Paola	Napoli	15/07/1964
Vasapollo	Dott.ssa	Stefania	Catanzaro	14/04/1968
Veccari	Lgt. C.S. Dott.	Antonio	San Vito dei Normanni	28/10/1971
Vecchi	Sig.ra	Elisa	Parma	25/09/1973
Veltri	Primo Lgt.	Stefano	Roma	10/07/1965
Venezia	Dott.ssa	Bianca	Napoli	15/07/1966
Ventura	1° Mar.	Francesco	Mazara del Vallo	02/01/1975
Venturo	Dott.	Nicola	Salerno	10/11/1968
Venuti	Dott.	Giuseppe	Bergamo	16/02/1973
Verderi	Dott.	Erico	Medesano	09/04/1961
Verdoliva	Mar. Aiut.Dott.	Giovanni	Roma	17/02/1971
Vergazzini	Sig.ra	Stefania	Verona	26/12/1956

Verì	Sig.ra	Maria Concetta	Lanciano	18/09/1979
Vestrucci	Ing.	Fabrizio	Montemurlo	10/01/1963
Vetrone	Dott.	Antonio	Benevento	27/06/1980
Vigliotti	Dott.	Gennaro	Castel San Giorgio	23/11/1960
Vignaroli	Sig.	Giovanni Ronald	Steinach	06/01/1955
Villano	Dott.	Angelo	Vallo della Lucania	05/02/1986
Vinci	Dott.	Ludovico	Marsala	22/04/1951
Viola	Dott.ssa	Paola	Vittoria	19/06/1975
Viola	Sig.	Enzo	Parma	15/10/1976
Vitiello	Dott.	Pietro	Castelmassa	26/09/1957
Volpe	Brig. Capo Q.S.	Antonello	Avellino	01/12/1970
Zampetti	Prof.Dott.	Paolo	Mortara	24/08/1964
Zanetti	Dott.	Fabio	Pavia	13/12/1964
Zappaterra	Ing.	Yuri	Genova	16/07/1973
Zavan	Sig.	Graziano	Mirano	05/04/1956
Zaza	Mar.	Luigi	Corato	30/03/1971
Zini	Sig.ra	Denise	Gardone Val Trompia	07/11/1968
Zordan	Sig.ra	Nicoletta	Schio	09/11/1969
Zucca	Dott.	Enrico Mauro	San Sperate	13/11/1961
Zulian	Dott.	Mauro	Venezia	16/02/1960
Zurolo	Avv.	Gennaro	Castellammare di Stabia	23/12/1959

22A04164
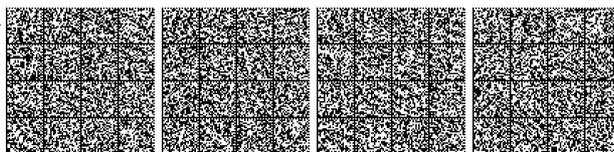
Rettifica relativa alle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana»

Con riferimento agli elenchi degli insigniti con decreto di concessione 27 dicembre 2021, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 64 del 17 marzo 2022, supplemento ordinario n. 11.

ELENCO RETTIFICHE:

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Armanni Sig. Giacomo	Castione della Presolana	13/11/1953
a	Armanni Sig. Giacomino	Castione della Presolana	13/11/1953

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Bello App.Sc. Franco	Zurigo	27/11/1969
a	Bello App.Sc. Franco	Zug	27/11/1969

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Caldarilli Dott. Massimo	Roma	02/11/1959
a	Cardarilli Dott. Massimo	Roma	02/11/1959

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Giannone Sig. Angelo	Modica	19/07/1935
a	Giannone Sig. Angelo	Modica	16/07/1935

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Conci Dott. Tommaso	Milano	05/03/1968
a	Conci Dott. Tomaso	Milano	05/03/1968

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Di Giovanni App.Sc.Q.S. Giovanni Francesco Paolo	Castelluccio dei Sauri	24/05/1966
a	Di Giovanni App.Sc.Q.S. Francesco Paolo	Castelluccio dei Sauri	24/05/1966

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Gialuz Prof. Mitjia	Trieste	14/08/1975
a	Gialuz Prof. Mitja	Trieste	14/08/1975

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Latella Dott. Litterio	Melito di Porto Salvo	01/08/1962
a	Latella Dott. Letterio	Melito di Porto Salvo	01/08/1962

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Magagnato Arch. Stefano	Cavarzere	28/02/1954
a	Magagnato Sig. Stefano	Cavarzere	28/02/1954

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Pasini Dott. Gianfranco	Vobarno	08/04/1956
a	Pasini Dott. Gian Franco	Vobarno	08/04/1956
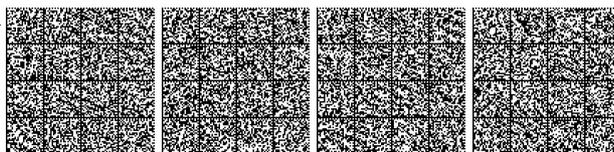
Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Pasquali Sig.ra Silvia	Ferrara	04/05/1965
a	Pasquali Sig.ra Silvia	Ferrara	04/04/1965

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Ricci Curbastro Dott. Riccardo	Roma	31/07/1959
a	Ricci Curbastro Dott. Riccardo	Roma	03/07/1959

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Sbroggiò Dott. Luca Gino	Milano	18/07/1963
a	Sbrogiò Dott. Luca Gino	Milano	18/07/1963

Presidenza del Consiglio dei Ministri

da	Ventura Geom. Eugenio	Benevento	21/09/1965
a	Ventura Per. Ind. Eugenio	Benevento	21/09/1965

Ministero dell’Interno

da	Gatani Sig. Santo	Patti	11/04/1959
a	Gatani Dott. Santo	Patti	11/04/1959

Ministero dell’Interno

da	Olmi Sig.ra Cinzia	Grosseto	14/03/1960
a	Olmi Dott.ssa Cinzia	Grosseto	14/03/1960

Ministero della Difesa

da	Bruni Sig. Giancarlo	Grottammare	29/10/1942
a	Bruni Sig. Gian Carlo	Grottammare	29/10/1942

Ministero dell’Economia e delle Finanze

da	Guattelli Dott.ssa Laura	Roma	18/01/1967
a	Guatelli Dott.ssa Laura	Roma	18/01/1967

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

da	Di Martino Dott. Vincenzo	Bari	26/05/1975
a	Di Martino Dott. Vincenzo	Bari	26/03/1975

Ministero dell’Istruzione

da	Tognini Rag. Tognini	Sondrio	30/11/1953
a	Tognini Rag. Erminio	Sondrio	30/11/1953

22A04166

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-173) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
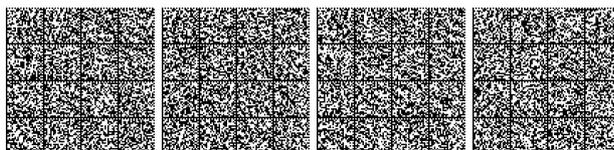
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00